



**AUTORITÀ DI BACINO
DELL'ADIGE**

SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA



**LA FORMAZIONE DEL PIANO
DI BACINO DELL'ADIGE:**

- **QUADRO LEGISLATIVO**
- **CRITERI DI IMPOSTAZIONE**
- **CONTENUTI PROGETTUALI**

QUADERNO 1

Quaderni del Piano di Bacino a cura di
Marcello Vittorini - Trento, novembre 1993

**AUTORITÀ DI BACINO
DELL'ADIGE
SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA**

- LA FORMAZIONE DEL PIANO
DI BACINO DELL'ADIGE:
- QUADRO LEGISLATIVO
 - CRITERI DI IMPOSTAZIONE
 - CONTENUTI PROGETTUALI

QUADERNO 1

Il presente documento è stato redatto dal Prof. Marcello Vittorini, consulente dell'Autorità di Bacino, con il contributo della Segreteria Tecnico-operativa, diretta dal Segretario generale arch. Adriano Goio e formata da: dott. R. Angheben, arch. M. Bordato, ing. A. Buratti, sig. F. Fazio, arch. G. Fiorito, dott. F. Lunelli, geom. T. Pallaveri, ing. F. Zanuso. Esso è stato inoltre discusso nella Sottocommissione permanente, con il prof. A. Armanini, il prof. U. Bagnaresi, il prof. G.F. Navazio, il prof. A. Zanovello, l'ing. P. Valentini (Provincia Autonoma di Bolzano), l'ing. G. Castelli (Provincia Autonoma di Trento) e il dott. S. Trevisanato (Regione Veneto).

PRESENTAZIONI:

Adriano Goio, Segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Adige

Alois Kofler, Assessore della Provincia autonoma di Bolzano

Walter Micheli, Assessore e Vice Presidente della Provincia autonoma di Trento

Michele Boato, Assessore della Regione Veneto

C'è voluta la terribile alluvione del 1966 per affrontare i complessi problemi che riguardano i bacini idrografici e, più in generale, i problemi di difesa del suolo, con un lavoro serio ed organico. Un lavoro compiuto dalla Commissione De Marchi e durato all'incirca 10 anni, che tuttavia non è stato sufficiente. Ci sono voluti ben 23 anni per ottenere una discreta legge di difesa del suolo, che istituisce le Autorità di Bacino (legge 183/1989) e che, oltre a definire i contenuti dei previsti Piani di bacino, affida compiti di studio e di programmazione, alle Autorità stesse, che si avvalgono dei propri Comitati tecnici e dei Servizi tecnici nazionali, con il concorso delle Regioni e delle Province autonome, sulla base di indirizzi emanati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM 23.3.90).

Purtroppo non è sufficiente una buona legge per risolvere i molti problemi che decenni di inerzia hanno prodotto. Manca ancora una cultura che tenga conto della necessità di tutela della risorsa preziosa costituita dall'acqua e dal territorio in cui l'acqua scorre: c'è voluto un decennio per approvare in un solo ramo del Parlamento la legge n. 512, più conosciuta come "legge Galli" che, per la prima volta, afferma un principio sacrosanto ed apparentemente ovvio: "l'acqua è un bene pubblico" e come tale va salvaguardata.

Ma in tutti questi anni si sono spopolate le montagne, i boschi sono stati poco o nulla coltivati, non si è fatta sufficiente manutenzione idraulica, i presidi sono quasi scomparsi ed i fiumi, culla delle nostre civiltà, oggi somigliano sempre più frequentemente a canali che ricevono, in tempi brevissimi, quantità di acqua enormi, che scaricano a mare in maniera altrettanto rapida. Ma vi sono altresì periodi in cui i fiumi sono paurosamente in secca, con prelievi di acqua forsennati, per gli usi più svariati.

Inoltre il potere di autodepurazione dei fiumi è stato ridotto di molto, per effetto degli agenti inquinanti ed in certi casi per effetto di una eccessiva cementificazione degli alvei.

Troppe cose ancora non funzionano, perché è radicata una "cultura dell'emergenza" secondo la quale i problemi vengono affrontati solo quando essi esplodono in modo violento e quindi i fondi faticosamente stanziati per la programmazione vengono distratti per tamponare situazioni di emergenza, appunto, in un rincorrersi di interventi estemporanei, drammaticamente imposti dagli eventi.

Basti un esempio. Il D.L. n. 148 del marzo 1993, emanato dal Governo Amato, aveva lo scopo di promuovere l'occupazione impegnando i fondi non spesi con programmi di manutenzione idraulica e forestale. Esso è stato convertito in legge il 19 luglio e nel frattempo le Autorità di Bacino, compresa quella dell'Adige, hanno redatto a spron battuto i programmi, con notevole impegno delle strutture proprie e di quelle della Regione Veneto e delle Province di Trento e Bolzano, degli Uffici del Genio Civile, del Magistrato alle Acque, dei Consorzi irrigui. I programmi sono stati in larga misura redatti ed approvati entro i termini previsti dalla legge (30 luglio 1993), che tuttavia sono stati ulteriormente dilatati a causa dell'inadempienza di alcune Regioni. Nonostante la legge avesse previsto la perdita dei finanziamenti in caso di ritardo, i termini sono stati prorogati al 30 settembre. I finanziamenti, previsti inizialmente in 500 miliardi, si sono via via assottigliati: 75 miliardi sono stati ultimamente destinati alle esigenze di Piemonte, Toscana e Liguria e sono rimasti soltanto 200 miliardi per il restante territorio nazionale. Ciò nonostante, a tutt'oggi, non è stato ancora emanato il D.P.C.M. di ripartizione dei fondi previsto dalla legge.

A prescindere da queste vischiosità e da questi ritardi è comunque necessario avviare l'attuazione della legge n. 183/89. Pertanto questi ultimi mesi, con la collaborazione del Comitato Tecnico, ed in particolare della Sottocommissione per il Piano (che

negli ultimi mesi si è riunita con scadenza bisettimanale), con l'entusiasmo della Segreteria tecnico-operativa, con la solida consulenza del prof. Marcello Vittorini, e con il crescente impegno delle Province di Bolzano, di Trento e della Regione Veneto, ribadito in questo primo quaderno dagli interventi dell'Assessore Boato, dell'Assessore Micheli e dell'Assessore Kofler, ci siamo posti l'obiettivo di una pianificazione che ponga i capisaldi su cui operare concretamente e soprattutto in tempi brevi, per invertire la tendenza di produrre studi fini a se stessi, senza mai approdare a norme comportamentali concrete.

I fiumi - e questo vale anche per l'Adige - non possono attendere oltre. Molti studi ci sono, spesso si tratta solo di aggiornarli e di riordinare le idee. Ma si tratta anche di cominciare a prendere decisioni, prima che sia troppo tardi. Il decreto 398 del 5 ottobre scorso, consentendo alle Autorità di Bacino di operare con piani stralcio, va certamente in questa direzione. C'è bisogno di un grosso sforzo comune e di rinunciare a qualche egoismo localistico, per far vivere meglio fiumi, torrenti, laghi e con essi far vivere meglio tutti noi, pensando anche alle generazioni che verranno in futuro.

arch. Adriano Goio
Segretario generale
Autorità di Bacino del fiume Adige

C'è chi ha visto nell'istituzione dell'Autorità di Bacino del fiume Adige la panacea di tutti i mali di cui soffre il fiume, e chi al contrario, ne ha pronosticato la morte.

Così non è stato e così non sarà nemmeno in futuro.

L'Autorità di Bacino è infatti la sede in cui prendono forma e si concretizzano quegli atti e quelle iniziative che producono intesa, coordinamento e collaborazione tra tutti i soggetti interessati alla gestione del territorio.

Non rientrano tra i compiti dell'Autorità di Bacino gli interventi diretti ad affrontare le emergenze o a risolvere problemi contingenti che rimangono affidati ai soggetti territorialmente competenti.

Gli strumenti utilizzabili per il raggiungimento di questi obiettivi sono gli Schemi previsionali e programmatici, il Piano di bacino ed i Programmi triennali di intervento.

La partecipazione dell'amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano alle attività promosse fino ad oggi dall'Autorità di Bacino del fiume Adige è sempre stata improntata alla più ampia collaborazione. E non poteva essere diversamente, perché è ormai chiaro a tutti che il bacino di un fiume, quale è l'Adige, deve essere considerato un ecosistema unico dalle sorgenti fino alla foce. Ne consegue che ogni intervento eseguito a monte dovrà essere considerato anche in funzione delle ripercussioni che si avranno a valle. In quest'ottica l'Autorità di Bacino è chiamata ad esercitare un ruolo fondamentale con l'approntamento del Piano di Bacino.

Tramite il Piano di Bacino verranno avviati i progetti di analisi, programmazione e pianificazione degli interventi, la progettazione ed attuazione delle opere, la corretta gestione delle risorse idriche e del territorio.

Dall'Autorità di Bacino del fiume Adige e dalla sua Segreteria Tecnica, alla quale vanno riconosciute grande concretezza e professionalità, ci si aspetta una proposta di piano di Bacino innovativa ed attuabile che sappia, oltre che rispettare, utilizzare al meglio le opportunità derivanti dall'autonomia delle Province di Trento e Bolzano.

In questa direzione la Provincia di Bolzano assicura e ribadisce la propria disponibilità, come già avvenuto nel passato.

Per il presente sono stati già avviati gli interventi inseriti nello Schema previsionale e programmatico concernenti la sistemazione fluviale, idraulico-forestale e di bonifica, l'approvvigionamento e la depurazione delle acque, nonché gli studi preparatori del piano di bacino. Tra questi particolare rilevanza viene attribuita dalla Provincia di Bolzano alla Indagine sullo stato delle arginature del fiume Adige, allo studio dell'acquifero ed al censimento finalizzato alla sicurezza dei piccoli invasi.

dott. Alois Kofler
Assessore all'Urbanistica
Acque pubbliche e Fonti di Energia
della Provincia Autonoma di Bolzano

Vedo con interesse il primo documento metodologico preordinato al Progetto preliminare stralcio del Piano di bacino dell'Adige, in quanto risponde all'aspettativa di superare l'attuale fase transitoria incentrata sugli schemi programmatici per giungere rapidamente alla pianificazione di bacino vera e propria, come prefigurata dalla legge n. 183/89.

Appianato il contenzioso insorto all'indomani del varo della legge sulla difesa del suolo per effetto delle recenti norme di attuazione introdotte con il decreto legislativo n. 267/92 - che ha qualificato il piano di bacino come strumento di coordinamento delle attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali in raccordo con le altre norme statutarie -, la Provincia Autonoma di Trento intende concorrere proficuamente e celermente alla definizione di tale indispensabile quadro pianificatorio, consapevole dell'indivisibilità delle ragioni di tutela e recupero del fiume Adige a fronte del frazionamento istituzionale e delle competenze che presiedono alla cura del fiume.

Voglio qui soffermarmi su un solo profilo - che esige un'azione organica e coordinata di governo - rappresentato dalle problematiche attinenti all'inquinamento, anche episodico, dell'Adige provocato dagli scarichi industriali in rapporto all'utilizzo a fini potabili esercitato sullo stesso corpo idrico in Provincia di Rovigo.

Tale questione involge, per vero, il profilo della compatibilità degli usi concomitanti del medesimo corpo idrico.

Credo che un bilanciamento degli usi delle acque del fiume Adige richieda una realistica azione di analisi e di progettazione, informata a criteri di tutela degli usi primari, ma anche di razionalità e di efficienza nella gestione dei servizi pubblici e nell'ammisibilità dei prelievi e degli scarichi.

In questo spirito di responsabile collaborazione, esprimo l'orientamento dell'Istituzione che rappresento e delle strutture provinciali che ne permeano l'azione, di concorrere con determinazione nell'elaborazione e gestione coordinata del Piano di bacino dell'Adige.

Walter Micheli
Vice Presidente della G.P. e
Assessore al territorio, ambiente, foreste,
della Provincia Autonoma di Trento

L'Adige, secondo dei fiumi italiani, ha il triste primato della rapidità e pericolosità di piena: in meno di 24 ore può passare dalla magra alla massima piena. Così la sua affascinante bellezza ed utilità può trasformarsi in pericolosità travolgente. Va perciò quotidianamente osservato, controllato, protetto.

La legge 18 maggio 1989, n. 183, contenente le norme per il riassetto organizzativo e funzionale del suolo, individua correttamente nel Piano di Bacino lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo da porre come base del nuovo sistema di tutela del suolo e di gestione delle risorse idriche.

Per la prima volta quindi le funzioni relative alla gestione del suolo e delle acque vengono coordinate con riferimento ai territori delimitati dai confini naturali dei bacini, che costituiscono ambiti unitari di studio, programmazione ed intervento che prescindono dai confini amministrativi e dalle vigenti attribuzioni.

La redazione dei piani implica tuttavia uno sforzo notevole da parte dei Comitati Tecnici e delle Segreterie Tecnico-Operative delle Autorità di Bacino e probabilmente richiederà numerosi anni di lavoro.

Il legislatore ha provveduto pertanto a snellire i meccanismi previsti dalla L. 183/89 definendo i contenuti della base conoscitiva da acquisire e degli schemi previsionali e programmatici (DPCM 23 marzo 1990), nonché i dati e gli elaborati grafici da porre a base dei piani stessi (DPR 7 gennaio 1992).

Più in particolare con il decreto legge n. 398 del 5 ottobre 1993, viene opportunamente prevista la possibilità che i piani di bacino possano essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini.

Si potrà pertanto elaborare il piano secondo il criterio delle approssimazioni successive lavorando sia nella direzione del piano di bacino così come definito dalla L. 183/89 che in quella del piano stralcio.

La conoscenza acquisita in questi anni, dal lavoro compiuto alla fine degli anni '60 dalla Commissione De Marchi e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alle ricerche - studi - indagini attivati dagli Enti territoriali nei diversi settori collegati alla Difesa del Suolo, permettono, fin da subito, l'individuazione dei «territori a rischio» sui quali intervenire.

Compito dell'Autorità di concerto con gli Enti interessati sarà quello da un lato, di recepire ed organizzare le conoscenze e dall'altro di stabilire le priorità.

La situazione di grande rischio idraulico ed ambientale registrato in questi giorni pone altresì numerosi interrogativi.

Come è possibile che dall'alluvione del '66 permane ancora la stessa soglia di rischio di pericolosità già registrata all'epoca?

Come è possibile dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge 183/89 che non si siano evidenziati elementi significativi di contenimento dei fenomeni?


È dunque evidente che nonostante le proposte formulate dalla Commissione appositamente costituita, (legge n. 183/89) le opere suggerite non hanno avuto l'impulso necessario per sanare quella emergenza che continua ad interessare il Bacino dell'Adige.

La necessità di individuare procedure accelerate di approvazione degli Schemi previsionali e programmatici e dei piani stralcio è la condizione per ridurre almeno i tempi previsti dalla 183/89.

Un augurio dunque, che con gli ultimi provvedimenti si possa favorire un'attiva accelerazione che tranquillizzi le popolazioni e favorisca il territorio con interventi compatibili e rispettosi del patrimonio ambientale di questo importante Bacino.

*dott. Michele Boato
Assessore all'Ambiente,
Ciclo Acqua e Mobilità*

IL BACINO DELL'ADIGE E I SOTTOBACINI DEL 1° ORDINE



IL BACINO DELL'ADIGE

1. Il fiume nasce da una sorgente vicina al lago di Resia, a quota 1.586, ha un bacino imbrifero di 11.954 kmq, un percorso di km 409 e sbocca nel mare Adriatico a Porto Fossone. Il suo bacino idrografico interessa aree comprese nelle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto, nonché, per una piccola parte, nel territorio svizzero. Il bacino finisce ad Albaredo. Infatti da qui al mare Adriatico, per circa 110 chilometri, il fiume è per lo più pensile.

2. La **larghezza della sezione** varia da un minimo di m 40 nel tratto Merano-Bolzano, ad un massimo di m 269 tra i cigli interni arginali a Zevio.

3. La **pendenza di fondo**, tra il lago di Resia e Borghetto (confine settentrionale della provincia di Verona) passa dal 53 al 0,91‰; tra Borghetto e le Bocche di Sorio è dell'1,3‰ discende allo 0,55 sino ad Albaredo, allo 0,37 sino a Legnago, allo 0,20 sino a Boara Pisani, allo 0,19 sino a Cavarzere, allo 0,10‰ nell'ultimo tronco sino alla foce.

4. **Principali affluenti di sinistra:** Carlino, Puni, Senales, Passirio, Isarco (sub-affluente Rienza), Avisio, Fersina, Leno, Valpantena, Alpone. **Principali affluenti di destra:** Ram, Solta, Plima, Valsura, Noce, Tasso.

5. **Ghiacciai** - n. 185, della superficie complessiva di 212 chilometri quadrati.

6. **Precipitazioni meteoriche:** la distribuzione stagionale presenta nell'alto bacino le caratteristiche del tipo continentale (massimo estivo e minimo invernale); nel medio e basso bacino la distribuzione è del tipo sub-litoraneo (massimo autunnale superiore a quello primaverile).

Media annua: Silandro (alto bacino) 472 mm; Trento (medio bacino) 959 mm.

Massimi mensili: Silandro 143 mm (agosto 1966); Trento 446 mm (ottobre 1953).

Massime precipitazioni giornaliere: Trento 111,6 mm (12 novembre 1951); Cles 127,5 mm (16.11.1925).

Massime precipitazioni di tre giorni: Trento 203,6 mm (28 a 30.10.1959); Cles 275,0 mm (14-16 novembre 1925).

7. **Idrometria** - Adige a Trento - bacino 9,763 kmq; coefficiente di permeabilità 37%; aree glaciali 2,2%. Altezza idrometrica massima m 6,30 (nov. 1966). Periodo 1921-1943: portata media 220 mc/s. Afflusso meteorico annuo 873 mm; deflusso annuo 712 mm. Portata massima presunta: 2600 mc/s. Intervallo di tempo fra i colmi di Trento e Boara Pisani: in media di 28 ore.

8. Recenti eventi idrologici di eccezionale entità:

settembre	1960	-	Trento	-	Alt.	idrom.	max	=	5,79	m
settembre	1965	-	Trento	-	Alt.	idrom.	max	=	6,05	m
agosto	1966	-	Trento	-	Alt.	idrom.	max	=	5,34	m
novembre	1966	-	Trento	-	Alt.	idrom.	max	=	6,30	m
ottobre	1980	-	Trento	-	Alt.	idrom.	max	=	5,32	m
ottobre	1993	-	Trento	-	Alt.	idrom.	max	=	5,05	m

Sulle piene anzidette, nei tronchi d'Adige a valle di Mori, ha influito in modo decisamente favorevole lo scarico, nel lago di Garda attraverso la galleria *Adige-Garda*, delle punte di piena, anche se l'utilizzo di tale manufatto, a scopo di laminazione, è usato solo eccezionalmente, per i problemi che si creano all'ecosistema Garda.

9. **Grandi bacini artificiali.** Nel bacino dell'Adige esistono attualmente 31 bacini artificiali aventi capacità di invaso variabili, dai valori massimi di 183 milioni di mc. (S. Giustina) e 118 milioni di metri cubi (Resia), ai valori minimi 100.000 metri cubi (Val d'Ega) e 90.000 metri cubi (Sarentino) per un totale di 571 milioni di metri cubi.

10. Il **bacino idrografico dell'Adige**, considerato chiuso ad Albaredo, ha una superficie complessiva di kmq 11.954, su cui sono insediati, al 1991, 1.262.283 abitanti. Esso interessa il territorio delle province di Bolzano, kmq 7.337 con 114 Comuni e 435.606 abitanti; di Trento, kmq 3.403 con 132 Comuni e 312.306 abitanti; Belluno, Verona e Vicenza, km 1.214, con 59 Comuni e 514.638 abitanti.

11. Secondo una elaborazione dell'Ufficio idrografico del Magistrato alle Acque del 1933, il bacino idrografico si articola nei seguenti sottobacini del 1° ordine: **Rio Roia** (kmq 30 circa), **Rio Carlino** (kmq 115 circa), **Rio Slingia** (kmq 40 circa), **Rio Rom** (kmq 190 circa), **Rio Puni - Rio Saldura** (kmq 179 circa), **Rio Solda-Rio Trafoi** (kmq 161 circa), **Rio Lasa** (kmq 33 circa), **Rio Silandro** (kmq 54 circa), **Rio Plima** (kmq 162 circa), **Rio Senale - Rio Fosse** (kmq 220 circa), **Rio Tel** (kmq 32 circa), **Torrente Passirio ed altri** (kmq 428 circa), **Rio Valsura** (kmq 301 circa), **Torrente Isarco ed altri** (kmq 4.202 circa), **Torrente Noce ed altri** (kmq 1.375 circa), **Torrente Avisio ed altri** (kmq 937 circa), **Torrente Fersina ed altri** (kmq 171 circa), **Rio Ross** (kmq 47 circa), **Rio Leno** (kmq 71 circa), **Torrente Ala** (kmq 47 circa), **Torrente Aviana** (kmq 45 circa), **Torrente Tasso** (kmq 70 circa), **Progno di Fumane** (kmq 46 circa), **Progno di Valpantena ed altri** (kmq 158 circa), **Rio Antanello ed altri** (kmq 365 circa), **Torrente Alpone, Chiampo, Tramigna** (kmq 305 circa).

INDICE

PREMESSA	pag.	17
1. LA LEGGE 18 MAGGIO 1989 n. 183	»	19
2. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 183/89	»	34
3. CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI BACINO	»	44
4. AUTORITÀ DI BACINO DELL'ADIGE - ISTITUZIONI E ATTIVITÀ SVOLTE	»	46
5. IL PROGETTO PRELIMINARE STRALCIO DEL PIANO DI BACINO	»	53
6. LE CONOSCENZE ACQUISITE ED ELABORATE DAL SERVIZIO IDROGRAFICO NAZIONALE	»	62
7. LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE DE MARCHI PER IL BACINO DELL'ADIGE	»	72
8. LO SCHEMA PROGRAMMATICO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 283/89	»	77
9. I PROGETTI DEL PIANO DI BACINO: CONTENUTI E CRITERI DI IMPOSTAZIONE	»	78
10. CARTOGRAFIA DI BASE E CARTOGRAFIA ESSENZIALE	»	83
11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	85

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

- pag. 16 - La parte bassa della Valle dell'Adige verso la pianura di Verona con sullo sfondo il lago di Garda
- pag. 18 - Laghi di Resia. L'origine del fiume
- pag. 19 - L'estuario dell'Adige, ai margini del grande delta padano
- pag. 20 - L'Adige a Verona. Il fiume e la città
- pag. 22 - Carta geologica di insieme della regione atesina
- pag. 24 - La Chiusa di Ceraino, «porta» dell'Adige, prima di raggiungere la pianura di Verona
- pag. 26 - L'Adige a Pescantina durante la magra estiva
- pag. 27 - L'Adige nello stesso punto, nel periodo di piena
- pag. 28 - L'Adige a Verona nel 1891. Costruzione degli argini nell'ambito del tessuto urbano
- pag. 29 - L'Adige presso Albaro. Forme ripariali di salici
- pag. 30 - L'Adige: zona riparia naturale
- pag. 31 - L'Adige: meandri a Roverchiara
- pag. 33 - L'Adige a Trento da un dipinto di A. Schiavoni
- pag. 34 - L'arca di Noé - formella lignea del portale della Basilica di S. Zeno - Verona (sec. XII)
- pag. 35 - La chiusa fortificata di Rio Pusteria di Bartolomeo Lucchese (1615)
- pag. 36 - Pianta cinquecentesca di Trento
- pag. 41 - Veduta seicentesca di Bolzano di Ludwig Pfendter
- pag. 42-43 - L'Adige e i suoi affluenti dal trattato «dell'Adige» dell'abate A. Belloni (1774)
- pag. 44 - Glorenza - Alta Val Venosta di Bartolomeo Lucchese (1615)
- pag. 45 - Rovereto ed il torrente Leno
- pag. 47 - Rotta dell'Adigetto sotto Lendinara (1749)
- pag. 48 - Progetto di prelievo acqua con «ruota adacquadora» presso Bussolengo (1747)
- pag. 49 - Progetto per la trasformazione di un mulino in maglio presso Verona (1673)
- pag. 50 - Cartiglio da disegno della contrada di S. Croce a Verona (1708)
- pag. 53 - Rotta presso Badia Polesine (1678)
- pag. 55 - Macchina per battere i pali (1746)
- pag. 56 - Pianta della città di Rovigo
- pag. 57 - Particolare mappa di Cavarzere
- pag. 58 - Mercato dei grani a Legnago
- pag. 59 - La Torre Verde con il Castel del Buonconsiglio a Trento quando l'Adige scorreva in città
- pag. 62 - Il Principe Vescovo F. Vanga dal codice vanhiano (1215)
- pag. 63 - Adige nel territorio di Rovigo (1785)
- pag. 64 - Carta della precipitazione media annua relativa al trentennio 1921-1950 (stralcio dagli Annali idrologici)
- pag. 75 - Innesto del Canale Sabadina nell'Adige. Disegno di G. Savioli (1717)
- pag. 76 - Mappa disegnata da A. Cristofori (1758)
- pag. 82 - Ponte sull'Adige a Castel Firmiano
- pag. 84 - Chiusa di Ceraino - particolare di stampa colorata (1792)
- pag. 85 - La sorgente dell'Adige al Passo di Resia (quota s.l.m. 1550 mt)

Si ringrazia F. Faganello per aver consentito la pubblicazione delle foto di pagg. 59-82-85. Per tutte le altre foto si ringraziano le Edizioni CIERRE per aver consentito di utilizzare quelle tratte dal testo «Adige-Etsch» (1992).



FORMAZIONE DEL PIANO DI BACINO DELL'ADIGE: QUADRO LEGISLATIVO, CRITERI DI IMPOSTAZIONE, CONTENUTI PROGETTUALI

PREMESSA

Il compito essenziale delle Autorità di bacino nazionale e, più in generale, degli Organismi ai quali è affidata l'attuazione della legge n. 183/89 (con le sue successive modificazioni e integrazioni) è la formazione del Piano di Bacino, con riferimento anche alla sua programmata attuazione.

È pertanto inevitabile che su tale adempimento si concentrino proposte ed elaborazioni che mirano a definire metodologie, contenuti e procedure di analisi, di progetto, di programma, di intervento e di gestione, partendo dalla indispensabile sistematizzazione delle conoscenze e delle esperienze disponibili. Di conseguenza vengono proposte ed avviate analisi sempre più settoriali, complesse e sofisticate, la cui finalizzazione non risulta, talvolta, chiara e convincente. Così i programmi di lavoro e gli «indici ragionati» relativi diventano sempre più ampi e complessi, con un enorme allungamento dei tempi e con il sistematico ricorso a provvedimenti singoli per rispondere a necessità urgenti e per utilizzare i fondi stanziati anno per anno. C'è il rischio di programmare, nei fatti, solo l'attesa e la frustrazione, come già è avvenuto in passato, nella vicenda della «non pianificazione» italiana, generale, locale e di settore.

Per evitare – o almeno contenere – questo rischio appare indispensabile avviare il processo di analisi - pianificazione - programmazione degli interventi - progettazione ed attuazione delle opere - mantenimento migliorativo di esse e corretta gestione delle risorse idriche e del territorio interessato, partendo da una prima cono-

scenza della realtà e dei problemi, evitando così di rinviare ogni decisione al Piano di bacino ed alle relative, sterminate, analisi.

Inoltre, appare indispensabile, nelle more di formazione del Piano di bacino, concordare con le Regioni e con le Province autonome, i criteri di pianificazione e le specifiche norme da inserire immediatamente nei Piani paesistici, nei Piani territoriali e nei Piani regolatori, al fine di avviare il perseguimento delle finalità fissate dalla legge n. 183/89 nei bacini di rilievo nazionale, correggendo eventuali compromissioni, in atto o ammesse dalla disciplina vigente. Così pure appare opportuno avviare immediatamente la riorganizzazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione, stabilendo le opportune intese fra le Amministrazioni centrali e locali competenti. Pertanto appare logico ed opportuno predisporre un «**progetto preliminare stralcio**» del Piano di bacino, da redigere tenendo conto sia della legge 183 e delle sue successive modificazioni e integrazioni, sia del recentissimo D.L. 6 agosto 1993 n. 280, recentemente reiterato con D.L. 5 ottobre 1993 n. 398. Come già accennato il **progetto** suddetto potrà basarsi sullo stato attuale delle conoscenze e su una prima immediata valutazione degli squilibri in atto e delle più urgenti necessità, tenendo anche conto dei suggerimenti formulati dagli Uffici ministeriali competenti.

Esso, pertanto, conterrà le proposte di intervento immediato relative a nuove opere ed al mantenimento di quelle esistenti, nonché le norme di tutela e di salvaguardia che si ritiene di dover introdurre nei

piani di competenza regionale, provinciale, comunale e le indicazioni relative al riordino dei sistemi di monitoraggio e di presidio del territorio. In sostanza lo «stralcio» non è inteso come parzializzazione o settorializzazione del bacino – che deve essere considerato nella sua globalità – e delle relative necessità di intervento e di gestione – che devono essere considerate unitariamente – bensì come anticipazione temporale di opere e di norme operative, da ricondurre sempre alla logica complessiva del Piano di bacino e della sua programmata attuazione.

Ovviamente la formazione del Progetto preliminare stralcio sarà utilizzata anche per precisare il programma delle analisi e la relativa finalizzazione, nonché i conte-

nuti generali e specifici del Piano di bacino. A tal fine la Segreteria Tecnico-operativa, cioè l'organismo di cui si avvale per legge il Comitato Tecnico per la redazione del Piano di bacino e quindi del relativo progetto preliminare, si è impegnata a predisporre successivi «**documenti di lavoro**», sintetici ed operativi, da utilizzare sistematicamente, in un confronto continuo con il Comitato Tecnico e con la sua Sottocommissione permanente, per la definizione delle metodologie, dei contenuti, delle procedure da adottare per impostare e sviluppare il progetto preliminare e, successivamente, il Piano di bacino.

Nel presente «Quaderno n. 1» sono riportati, in forma sintetica ed integrata, i primi due documenti di lavoro, predisposti nei mesi di Settembre e Ottobre 1993.

Laghi di Resia - L'origine del fiume



1. LA LEGGE 18 MAGGIO 1989 n. 183

Le legge n. 183/89, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, è stata approvata a conclusione di un ampio ed approfondito dibattito, durato molti anni, addirittura alcuni decenni. Un dibattito che ha avuto momenti di particolare intensità in occasione delle ricorrenti calamità nazionali e delle conseguenti iniziative legislative, amministrative e di studio.

Particolarmente interessante è stato il lavoro compiuto, alla fine degli anni '60, dalla Commissione De Marchi e dal Consiglio Superiore dei L.L.P.P., che facevano riferimento alla necessità di potenziamento dei servizi tecnici centrali e soprattutto del Servizio Geologico nazionale e del Servi-

zio Idrografico nazionale, nelle loro articolazioni territoriali e nella loro strumentazione tecnico-amministrativa.

Subito dopo, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, il Ministero dei L.L.P.P. è stato completamente ristrutturato, i servizi di rilevazione, di vigilanza e di presidio del suolo e del sistema idrografico sono stati sostanzialmente smantellati e non c'è stata una coordinata ed efficiente iniziativa di integrazione da parte delle Regioni. Infine l'affidamento a nuovi Ministeri di competenze precedentemente assegnate al Ministero dei L.L.P.P. e la ricollocazione dei Servizi tecnici centrali presso la Presidenza del Consiglio hanno ulteriormente complicato il quadro tecnico-amministrativo di riferimento, mentre le situazioni di instabilità del suo-

L'estuario dell'Adige, ai margini del grande delta Padano





L'Adige a Verona - Il fiume e la città

lo, di disordine idraulico e di inquinamento erano sempre più diffuse e drammatiche. Di tutte queste esigenze si è dovuta dar carico la nuova legge, che infatti risulta notevolmente complessa ma di non facile attuazione, sia per ciò che concerne la formazione di piani e programmi, sia per ciò che concerne la realizzazione degli interventi, l'attività di monitoraggio, la gestione delle opere, dei corpi idrici, delle risorse idriche e del territorio interessato.

I contenuti essenziali della legge possono essere sintetizzati, articolo per articolo, nei punti seguenti:

LE ATTIVITÀ

1. Le finalità della legge sono quelle di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Sono opportunamente definiti alcuni termini (suolo, acqua, corso d'acqua, bacino idrografico, sub-bacino).

Al perseguimento delle finalità della legge concorrono Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica e di irrigazione, Consorzi di bacino imbrifero montano.

2. L'attività conoscitiva relativa all'applicazione della legge viene definita nelle sue articolazioni. Essa deve essere svolta secondo metodi e standard che garantiscano omogeneità di elaborazione e di analisi, nonché la costituzione di un unico sistema informativo, **ad opera dei Servizi tecnici nazionali**.

Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici devono trasmettere i dati concernenti la difesa del suolo in loro possesso alla Regione territorialmente interessata ed ai competenti Servizi tecnici nazionali.



3. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi riguardano la sistemazione, conservazione e recupero del suolo; la difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua; la moderazione delle piene; la disciplina delle attività estrattive; la difesa ed il consolidamento delle aree instabili e la difesa degli abitati contro ogni fenomeno di dissesto; il contenimento dei fenomeni di subsidenza e di risalita delle acque marine, nonché la protezione delle coste; il risanamento delle acque superficiali e sotterranee; la razionale utilizzazione delle risorse idriche; lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena, di pronto intervento e di gestione degli impianti; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti; la disciplina dei territori interessati ai fini della loro tutela ambientale; la gestione integrata economica ed efficiente dei servizi pubblici del settore; il riordino del vincolo idrogeologico; l'attività di previsione e di allerta degli enti periferici.

Le attività suddette sono svolte nel rispetto di metodi e standard che garantiscano omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, nonché delle modalità di uso e di gestione delle risorse, dei beni, dei servizi.

I SOGGETTI CENTRALI

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività suddette; la delimitazione dei bacini di rilievo nazionale; i Piani di bacino di rilievo nazionale; il Programma nazionale degli interventi; le iniziative sostitutive in caso di persistente inattività dei soggetti competenti, ogni altro atto di indirizzo e coordinamento.

5. Il Ministro dei L.L.P.P. formula proposte ai fini dell'adozione degli indirizzi e dei cri-



Carta geologica d'insieme della regione atesina.

1 = Crosta paleoeuropea (Elvetidi): serie delle coperture antiche (dal Precambriano al Paleozoico antico), graniti e gneiss delle Alpi centrali (Carbonifero superiore) compreso il contorno metamorfico ed i sedimenti di piattaforma paleoeuropei (dal Permiano al Cretaceo).

2 = Crosta dell'Oceano Penninico: calcescisti micacei, filliti nere e rocce verdi (serpentiniti, anfiboliti, prasiniti, dal Giurassico al Cretaceo) con lenti di marmi dolomitici e calcarei (Trias).

3 = Cristallino antico dalla copertura delle Alpi orientali (Australpino) a nord della Linea Tonale - Giudicarie - Pusteria: Gneiss, micascisti, granito anfiboliti, eclogiti, e filliti (Precambriano), già interessati da metamorfismo prealpido.

4 = Complesso dello Schneeberg: marmi, quarziti, anfiboliti, paragneiss grigio, micascisti a granati di collocazione incerta (Precambriano, Paleozoico o eventualmente, in parte, Trias). Quarzofilliti, e paragneiss, talora anche ortogneiss, a nord della finestra dei Tauri (quarzofillite di Innsbruck) ad ovest del Brennero (copertura di Steinacher), presso Bressanone (quarzofillite di Bressanone) e ad est di Trento.

5 = Granito delle catene varisiche (Carbonifero superiore): Marteller, Ifinger, Monte Croce, Cima d'Asta e granito, granodiorite e tonalite di Bressanone.

6 = Copertura sedimentaria delle Alpi orientali (Trias-Giurassico) ad ovest e a sud del Brennero, dell'Ortles e delle Dolomiti engadinesi.

7 = Porfiriti quarzifere ed altre rocce vulcaniche (Permiano inferiore) e sovrastanti sedimenti clastici e di laguna (Arenarie di Val Gardena, Scisti a Bellerophon, Scisti di Werfen ecc., Permiano superiore-Trias inferiore).

8 = Complesso sudalpino costituito in prevalenza da calcari e dolomie (dal Trias medio al Lias).

9 = Rocce di mare aperto della piattaforma di Trento (Giurassico medio, Cretaceo e Paleogene).

10 = Sedimenti di mare profondo del bacino lombardo (Giurassico medio, Cretaceo e Paleogene).

11 = Rocce vulcaniche terziarie (basalti, andesiti e rioliti).

12 = Rocce intrusive terziarie (granito, tonalite).

13 = Sedimenti incoerenti del Terziario e Quaternario (sabbie, argille, ciottoli).

14 = Morene pleistoceniche.

15 = Faglie e sovrascorrimenti principali.

teri relativi ai servizi; provvede al funzionamento del Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo; predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico (avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali) nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento; provvede, nei bacini di rilievo nazionale alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché ai servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza; assicura di concerto e d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, il coordinamento delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente, nei bacini di rilievo nazionale e interregionale, provvede all'esercizio delle competenze statali in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per le altre questioni di rilevanza ambientale.

6. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo, presso il Ministero dei L.L.P.P., è presieduto dal Ministro dei L.L.P.P. e dura in carica 5 anni. Esso formula proposte per l'adozione di criteri ed indirizzi di cui all'art. 4 e per l'adeguamento scientifico ed organizzativo dei Servizi tecnici nazionali; formula osservazioni sui Piani di bacino ai fini della conformità a tali indirizzi e criteri; esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti e sui programmi di intervento di competenza statale.

7. La Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei L.L.P.P. assume la denominazione di Direzione generale della Difesa del suolo e svolge funzioni di Segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo; le stesse funzioni in materia di difesa delle acque dall'inquinamento sono svolte dal Servizio prevenzione degli inquinamenti del Ministero dell'Ambiente.

8. Il Presidente del Consiglio ed i Ministri che fanno parte del Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo possono chiedere alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato – che sono tenute a provvedere – l'espletamento delle attività di loro competenza ai fini della legge.

9. Presso la Presidenza del Consiglio e sotto l'alta vigilanza del Comitato nazionale per la Difesa del Suolo, sono istituiti i Servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe e geologico, ai quali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa e operativa.

La chiusa di Ceraino, «porta» dell'Adige, prima di raggiungere la pianura di Verona



Essi svolgono l'attività conoscitiva di cui in 2.; realizzano il sistema informativo unico e la rete nazionale di rilevamento e sorveglianza con esso integrata; forniscono dati, pareri e consulenze secondo un apposito tariffario. Ad essi è preposto un Consiglio dei direttori, presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei L.L.P.P. e di cui fanno parte, oltre ai direttori dei servizi stessi, anche i responsabili dell'I.G.M., del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. Entro un anno dalla approvazione della legge si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici nazionali.

LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI, LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

10. Le Regioni, anche d'intesa fra di loro, esercitano le funzioni ad esse delegate o trasferite, ai fini dell'attuazione della presente legge. Vengono definite le modalità di collaborazione e coordinamento fra Amministrazione dello Stato, Servizi tecnici nazionali e Regioni.

11. I Comuni, le Province, i loro Consorzi, le Comunità montane, i Consorzi di bacino imbrifero montano e altri enti pubblici e di diritto pubblico, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali e possono avvalersi dei Servizi tecnici nazionali.

12. Sono istituite le Autorità di bacino di rilievo nazionale che «operano in conformità agli obiettivi della legge, considerando i bacini come ecosistemi unitari». Organi dell'Autorità di bacino sono: a) il Comitato istituzionale; b) il Comitato tecnico; c) il Segretario generale e la Segreteria tecnico-operativa.

Il Comitato istituzionale, presieduto dal Ministro dei L.L.P.P. e dal Ministro del-

l'ambiente per le questioni di specifica competenza, è formato dai ministri suddetti, da quelli dell'Agricoltura e per i Beni culturali e ambientali, dai presidenti delle Giunte regionali, delle Province Autonome e dal Segretario generale, che partecipa con voto consultivo.

Esso adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino; individua tempi e modalità per l'adozione dello stesso; (eventualmente articolato in piani di sub-bacino); determina quali componenti del piano sono di interesse di una regione o di più regioni; adotta i provvedimenti necessari per garantire l'elaborazione del Piano di bacino ed adotta il Piano stesso; assicura il coordinamento dei Piani di risanamento e tutela delle acque; controlla l'attuazione del Piano di bacino.

Il Comitato tecnico è organo di consulenza del Comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del Piano di bacino, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal Segretario generale, ed è formato da funzionari in rappresentanza delle Amministrazioni presenti nel Comitato istituzionale: può essere integrato da esperti di elevato livello scientifico, designati dal Comitato istituzionale.

Il Segretario generale, preposto alla Segreteria tecnico-operativa, provvede al funzionamento delle Autorità di bacino; formula proposte al Comitato istituzionale, curando l'istruttoria degli atti e l'attuazione delle direttive; cura i rapporti ed il coordinamento con le Amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali; riferisce al Comitato istituzionale sull'attuazione del Piano di bacino e cura la raccolta dei dati relativi agli interventi ed alle risorse.

La Segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti dello Stato e delle Regioni interessate e di altri enti pubblici anche economici, distribuiti in 3 uffici: segreteria, studi e documentazione, piani e programmi.

GLI AMBITI

13. L'intero territorio nazionale, comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

14. I **bacini di rilievo nazionale** sono 7 per il versante Adriatico (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Adige, Po) e 4 per il versante tirrenico (Arno, Tevere, Liri-Garigliano, Volturno).

15. I **bacini di rilievo interregionale** sono 18, di cui 11 per il versante adriatico, 2 per il versante ionico e 5 per il versante Tirrenico. Le regioni interessate provvedono, d'intesa, alla formazione dei Comitati tecnico e istituzionale, al Piano di bacino, alla programmazione degli interventi.

16. Per i **bacini di rilievo regionale**, le Regioni provvedono alla delimitazione ed alle attività previste dalla legge.

GLI STRUMENTI: PIANI DI BACINO

17. Il **piano di bacino** ha valore «di piano territoriale di settore» ed è «lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato».

Esso è redatto in base agli indirizzi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei L.L.P.P., previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. I contenuti del Piano di bacino sono, in particolare, i seguenti:

- individuazione e quantificazione delle situazioni di degrado e delle relative cause;
- direttive per la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica, l'uti-

- lizzazione delle acque e dei suoli;
- indicazione delle opere necessarie e dei relativi tempi, in funzione dei pericoli di inondazione; dello sviluppo socio-economico e del riequilibrio territoriale;
- programmazione e utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali, estrattive;
- vincoli, norme d'uso ed opere (idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni) ai fini della conservazione del suolo e della tutela dell'ambiente;
- completamento delle opere suddette, se iniziate;
- protezione e consolidamento dei litorali marini;
- valutazione preventiva del rapporto costi/benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse necessarie per gli interventi previsti;
- disciplina dell'estrazione dei materiali

L'Adige a Pescantina, durante la magra estiva



dal demanio fluviale, lacuale e marittimo;

- zone da assoggettare a speciali vincoli;
- prescrizioni contro l'inquinamento del suolo e contro il versamento nel terreno di discariche;
- misure contro la subsidenza;
- rilievo delle derivazioni in atto, delle portate e degli scopi relativi (energetici, idropotabili, irrigui, ecc.);
- rilievo degli usi diversi (pesca, navigazione ecc.);
- piano delle possibili utilizzazioni future;
- priorità degli interventi in relazione alle gravità dei dissesti.

I Piani di bacino sono coordinati con tutti i Piani e Programmi nazionali, regionali, subregionali, i quali dovranno adeguarsi ad esso e possono contenere disposizioni immediatamente vincolanti, se dichiarate tali, alle quali i Comuni devono adeguare i PRG.

18. I progetti dei piani di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai Comitati tecnici (che si avvalgono delle Segreterie tecnico-operative) e adottati dai Comitati istituzionali che, contestualmente, stabiliscono i termini entro cui le regioni devono adottare i provvedimenti previsti dal progetto di Piano e quali componenti di esso sono di interesse esclusivamente regionale o di più regioni.

In caso di inerzia delle regioni, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei L.L.P.P. o dell'Ambiente, sentito il Comitato istituzionale.

Dell'adozione del progetto di piano è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni interessate. Il progetto di piano adottato è trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo, che si esprime entro 90 giorni, (anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'art. 4) trasmet-

L'Adige, nello stesso punto, nel periodo di piena



tendo le sue osservazioni alle regioni interessate, per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Il progetto di piano adottato è depositato (e consultabile) presso le regioni e le province interessate per 45 giorni (almeno) dopo la pubblicazione nella G.U.: osservazioni possono essere presentate entro i successivi 45 giorni alle regioni territorialmente competenti, che si esprimono nei 30 giorni successivi e formulano il loro parere sul progetto di piano. Infine il Comitato istituzionale adotta il Piano di bacino (cioè il progetto di Piano rielaborato per

tener conto dei vari pareri), che viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, previo parere del Consiglio superiore dei L.L.P.P.

19. I Piani di bacino di rilievo interregionale, aventi contenuti analoghi a quelli dei Piani di bacino di rilievo nazionale, sono approvati dalle regioni interessate.

20. I Piani di bacino regionale sono disciplinati ed approvati dalle regioni competenti territorialmente.

L'Adige a Verona nel 1891. Costruzione degli argini nell'ambito del tessuto urbano



GLI INTERVENTI

21. I piani di bacino si attuano mediante programmi triennali di intervento, i quali devono destinare almeno il 15% degli stanziamenti alla manutenzione ordinaria delle opere, impianti e mezzi; ai servizi di polizia idraulica, piena e pronto intervento idraulico; alla compilazione e aggiornamento dei piani di bacino, agli studi, alle rilevazioni, ai progetti, agli studi di valutazione dell'impatto ambientale; all'adeguamento e potenziamento dei servizi tecnici nazionali.

22. I programmi triennali sono adottati, rispettivamente, dai competenti Comitati istituzionali, d'intesa, dalle regioni territorialmente competenti, dalle singole regioni. Sulla base di essi il Ministro dei L.L.P.P. trasmette al Ministro del Tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario annuale e triennale ai fini della predisposizione della legge finanziaria.

23. Le funzioni di studio, di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere affidate dai Comitati istituzionali a istituzioni universita-

L'Adige presso Albaro. Forme ripariali di salici





L'Adige: zona riparia naturale



L'Adige: meandri a Roverchiara

rie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate. Le spese generali relative alle concessioni sono fissate nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni.

LE RISORSE

24. In relazione alle esigenze determinate dalla legge si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero L.L.P.P.

25. Gli interventi previsti dalla legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21. Gli stanziamenti necessari per l'attuazione della legge, per trienni, saranno determinati con successiva legge pluriennale di spesa. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore di tale legge il Comitato dei Ministri per la Difesa del suolo predispone lo schema di Programma nazionale per il triennio, articolato per bacino. Entro i successivi 30 giorni il Programma è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro i successivi 30 giorni il Ministro dei L.L.P.P. individua le opere idrauliche di grande rilevanza tecnico idraulica, i cui progetti devono essere sottoposti a preventivo parere del Consiglio Superiore dei L.L.P.P. che deve esprimersi entro 90 giorni dalla richiesta.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

26. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono costituiti il Comitato Nazionale per la difesa del suolo e gli organi della Autorità di bacino.

27. È soppresso l'Ufficio speciale del Genio Civile del Reno.

28. Il personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano può essere distaccato presso la Segreteria Nazionale per la difesa del suolo o presso le Autorità di Bacino.

29. Alla relazione sullo Stato dell'ambiente è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

30. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei L.L.P.P. d'intesa con il Ministro dell'Ambiente individua il «bacino regionale pilota» in cui procedere alle predisposizioni del piano di bacino, sperimentando le norme di cui all'art. 2, i metodi e criteri di cui all'art. 17, e le modalità di coordinamento. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 formula le relative direttive.

Per il finanziamento degli studi, progetti ed interventi relativi sono stanziati 60 miliardi.

31. Entro 45 giorni sono istituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che adottano uno «**Schema previsionale e programmatico**» ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio (con riferimento alla difesa del suolo) e della predisposizione dei Piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e di coordinamento. Tali schemi indicano gli adempimenti necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino; i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminari indispensabili; gli interventi più urgenti con riferimento all'incolumità della popolazione, al danno incombente ed all'organica sistemazione; le modalità di attuazione ed i fabbisogni finanziari.

32. Sono confermate le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della legge.

33. Viene definita la copertura finanziaria dalla legge.

34. Vengono soppressi i Consorzi idraulici di 3^a categoria.

35. I Piani di bacino possono individuare ambiti territoriali ottimali per la gestione, mediante «consorzio obbligatorio, dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate».

La legge 183/89 è stata successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 253/90, contenente «norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», che precisano la composizione degli organi collegiali previsti dalla legge; le procedure relative all'intesa fra le regioni

ed ai poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei Ministri; la possibilità di redigere piani estesi a più bacini regionali, il riordino degli uffici del Genio Civile e del Ministero dei L.L.P.P.; la possibilità per quest'ultimo di affidare incarichi professionali di collaborazione entro i limiti di 1.200 milioni per ognuno degli anni 1990 e 1991. Essa disciplina inoltre il rapporto di lavoro del Segretario generale, stabilisce i compensi per i componenti degli organi collegiali e stanziava risorse finanziarie per i locali e per i mezzi, attrezzature e materiali conoscitivi necessari.

L'Adige a Trento da un dipinto di A. Schiavoni



2. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 183/89

Dopo oltre 4 anni dalla entrata in vigore della legge n. 183/89 il bilancio della sua attuazione non è certamente esaltante. Ciò dipende certamente dalla rilevanza e dalla complessità dei problemi che essa è chiamata ad affrontare e risolvere, in una situazione giuridico-amministrativa caratterizzata da una incredibile molteplicità di «soggetti» che decidono ed operano ai vari livelli, con poteri e competenze che si sovrappongono e si contrappongono in maniera paralizzante.

L'Arca di Noè - Formella lignea del portale della basilica di S. Zeno - Verona (Sec. XII)



Tuttavia anche i meccanismi e gli strumenti previsti dalla legge sono risultati, nei fatti, ben più complicati del previsto e del prevedibile.

In particolare:

- la legge 183 pone giustamente a base del nuovo sistema di difesa del suolo, di fruizione, gestione e risanamento del patrimonio idrico, il Piano di bacino che ogni Comitato tecnico deve elaborare, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa, «in base agli indirizzi, metodi

e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri»... (articoli 17 e 4): tali indirizzi, metodi e criteri non sono stati ancora definiti;

- premessa fondamentale del Piano di bacino è «il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni previste, degli strumenti nonché dei vincoli...», da definire in conformità di quanto stabilito dall'art. 2 della legge che affida tutte le attività conoscitive ai Servizi tecnici nazionali, sulla base di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, consultazione e coordinamento, che devono essere approvati dal Presidente del Consiglio, che non ha ancora provveduto;
- anche le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione (art. 3) devono essere svolte secondo criteri, metodi e standard (nonché modalità di coordinamento e di collaborazione fra soggetti pubblici comunque competenti) che devono essere approvati dal Presidente del Consiglio, che finora non ha provveduto;
- la legge assegna un ruolo fondamentale ai Servizi tecnici nazionali, presso la Presidenza del Consiglio: ad essi spettano tutte le attività conoscitive (art. 2) e la gestione di un sistema informativo unico e di una rete nazionale, integrati, di rilevamento e sorveglianza (art. 9): la legge stabilisce inoltre il termine di un anno per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici suddetti, ai quali è preposto un Consiglio dei direttori. Tale adempimento non è stato rispettato e manca addirittura il Consiglio dei direttori. Di conseguenza manca qualsiasi riferimento sia per promuovere il coordinamento fra il Sistema informativo unificato dei Servizi tecnici nazionali e il Sistema informativo nazionale ambientale presso il Ministero dell'ambiente, sia per orientare l'attività delle Autorità di Bacino nelle indispensabili ed urgenti attività conoscitive, sia, infine, per



La chiesa fortificata di Rio Pusteria (Mülbacher - Klausen) di Bartolomeo Lucchese (1615)

avviare la graduale e coordinata costruzione del Sistema informativo di bacino, che richiede tempi notevoli non solo per la sistematizzazione ed il «caricamento» delle conoscenze ma anche per la necessaria opera di coordinamento e di «riduzione ad unità» dei sistemi informativi regionali, provinciali, comunali;

– all'evidente scopo di affrontare immediatamente ed in termini sperimentali i problemi relativi alla formazione del Piano di bacino ed alla sua programmata attuazione, la legge prevede (art. 30) l'individuazione immediata (entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore) di un «bacino pilota» in cui procedere «alla predi-

sposizione del piano di bacino – già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui agli artt. 2 e 17 della legge...». Come bacino pilota è stato scelto quello del Serchio, ma non risulta che a tale decisione abbia fatto seguito la definizione di norme tecniche di base e la redazione del progetto del «Piano di bacino pilota».

Le decisioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica in attuazione della legge n. 183/89 sono riportate di seguito.

DPCM 23 marzo 1990:

Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 - legge n. 183/89

L'atto suddetto, richiamato l'art. 31 della legge, conferma ruolo e competenze del Segretario generale, fornisce indicazioni e criteri per la attivazione degli Uffici delle Autorità di bacino, assumendo impegni per il distacco del personale, con particolare riferimento alle Segreterie tecnico-operative. Stabilisce inoltre come segue gli elementi conoscitivi e cartografici da acquisire ai fini della formazione degli schemi previsionali e programmatici, con riferimento agli interventi proposti.

I contenuti della «base conoscitiva che è opportuno acquisire» vengono esemplificati in una tabella (vedi tab. 1) che copre tutto lo scibile: se l'Autorità di bacino potesse disporre di tali elementi sarebbe in

grado di redigere il Piano di bacino e il ruolo dei Servizi tecnici nazionali (art. 2 della legge) risulterebbe decisamente ridimensionato.

L'atto contiene poi i criteri generali per la definizione del modello funzionale delle strutture tecnico-operative di bacino, precisando che «*le strutture tecnico-operative ... dovranno poter disporre di sistemi informativi di potenza adeguata per la memorizzazione, l'elaborazione informatica delle informazioni gestite localmente e per il loro rapido aggiornamento, nonché di linee di comunicazione di adeguata velocità per l'interconnessione tra i sistemi periferici e quelli centrali*» ...

Infine l'atto definisce i contenuti degli Schemi previsionali e programmatici, costituiti da una relazione generale (e dai relativi allegati grafici), che sarà impostata secondo l'indice riportato nella tabella 2.




TABELLA 1 - CONTENUTI ESEMPLIFICATIVI DELLA BASE CONOSCITIVA

Categoria	Sub-Categoria	Tipologia dei dati
Geofisica	Geologia	Litologia e geomorfologia Struttura e tettonica Stabilità dei versanti-rischio di frane Subsidenza Attività estrattive Sismologia
	Pedologia	Tipi di suolo Caratteristiche dei suoli Usi dei suoli
	Topografia	Descrizione del bacino idrografico Cartografia del bacino (delimitazione del bacino principale e dei sottobacini) Aree di drenaggio
	Erosione-Sedimentazione	Dinamica costiera Batimetria della costa erosione dei suoli
Idrologia	Acque superficiali	Trasporto solido e sedimentazione Censimento delle risorse idriche Censimento delle derivazioni di acqua Idrometria (misure di portata e di trasporto solido) Bilancio idrologico
	Acque sotterranee	Laghi e invasi Censimento delle risorse Permeabilità e porosità degli acquiferi Profondità delle falde Freatimetria Trends a lungo termine Aree di ricarica Entità della ricarica Censimento degli emungimenti Intrusione di acqua salata Vulnerabilità degli acquiferi
	Meteorologia	Termometria Venti (velocità, direzione, rosa dei venti) Pluviometria
Qualità delle acque	Acque superficiali	Parametri di qualità Classificazione dei corpi idrici Principali carichi inquinanti di origine puntuale generati e sversati nei corpi idrici e localizzazione delle aree di spandimento di fertilizzanti, deiezioni animali, ecc.
	Acque sotterranee	Parametri di qualità Classificazione delle risorse
Approvvigionamento idrico	Usi dell'acqua	Portate e fonti di approvvigionamento (uso civile, industriale, irriguo, altri usi) Sistema di misura Approvvigionamenti extra bacino
	Impianti di trattamento acque	Qualità dell'acqua all'origine Descrizione dell'impianto Fabbisogno dell'utenza e sua variabilità nel tempo Qualità dell'acqua erogata Difficoltà operative
	Sistemi di distribuzione	Estensione e caratteristiche delle reti Popolazione servita e dotazione media pro-capite Utenze industriali e irrigue Età e stato di conservazione delle reti (perdite in rete) capacità di stoccaggio
Acque di rifiuto	Fognature	Estensione e caratteristiche delle reti fognarie Popolazione allacciata e % sul totale della popolazione Età e stato di conservazione delle reti fognarie Portate civili, industriali e meteoriche Scaricatori di piena
	Impianti di depurazione	Ubicazione e descrizione degli impianti Età e stato di funzionalità Portate trattate, portate di progetto e variazioni temporali Abitanti serviti e % sugli abitanti totali da servire Requisiti di accettabilità per gli scarichi industriali in fognatura Qualità dell'influente Qualità dell'effluente Eventuali riutilizzi diretti ed indiretti Smaltimento fanghi Difficoltà operative Condotte sottomarine

TABELLA 2: SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO - SCHEDA-TIPO

Parte I. - *Organizzazione*

1. Modello organizzativo delle strutture tecnico-operative del bacino.
2. Composizione delle strutture tecnico-operative.
3. Adempimenti per la costituzione delle strutture tecnico-operative.
4. Strumenti necessari a garantire l'operatività delle strutture di bacino.
5. Formazione e aggiornamento del personale.
6. Stima di massima dei fabbisogni finanziari.

Parte II. - *Inquadramento generale delle attività*

1. Quadro conoscitivo generale del territorio e delle relative problematiche dal punto di vista fisico, idraulico, ambientale e socio-economico.
2. Linee generali di intervento.
3. Obiettivi per il triennio 1989-1991.
4. Sintesi delle attività.

Parte III. - *Attività connesse con la redazione dei piani di bacino*

1. Necessità conoscitive per la redazione dei piani.
2. Studi e ricerche già effettuati.
3. Ulteriori studi e ricerche necessari (per ciascuno studio o ricerca):
 - 3.1. obiettivi;
 - 3.2. metodologie;
 - 3.3. pianificazione temporale;
 - 3.4. prodotti;
 - 3.5. interrelazioni con altri studi e ricerche;
 - 3.6. costi e loro articolazione.
4. Fabbisogni di strumentazione e di personale per la gestione dei piani.
5. Attività connesse con la redazione dei piani di bacino.

Parte IV - *Interventi sul territorio*

1. Situazioni critiche riferite al sistema fisico ed ambientale - individuazione delle cause
2. Obiettivi e linee generali d'intervento per la salvaguardia delle risorse, il mantenimento o il ripristino degli equilibri ed il superamento delle situazioni di degrado, riferiti alle situazioni critiche individuate.
3. Interventi proposti (per ciascun intervento proposto):
 - 3.1. Generalità:
 - 3.1.1. elementi di identificazione;
 - 3.1.2. informazioni di carattere istituzionale e giuridico;
 - 3.1.3. informazioni sulle fasi tecnico-amministrative.
 - 3.2. Tipologia dell'intervento e quadri di riferimento:
 - 3.2.1. intervento proposto;
 - 3.2.2. quadro di riferimento programmatico;
 - 3.2.3. obiettivi dell'intervento.
 - 3.3. Priorità e indicazioni di ordine progettuale e tecnico:
 - 3.3.1. fenomeni su cui si intende intervenire;
 - 3.3.2. valutazione degli elementi che collocano l'intervento nell'assegnata posizione di priorità: analisi di rischio (serie storica degli eventi, probabilità - vulnerabilità del sistema - stima del danno);
 - 3.3.3. caratteristiche tecniche e funzionali dell'intervento;
 - 3.3.4. motivazioni e valutazione dell'efficacia dell'intervento. Effetti, anche indotti sul sistema di bacino.
 - 3.4. Indicazioni di carattere generale ed economico:
 - 3.4.1. danni nella situazione con e senza intervento;
 - 3.4.2. risultati attesi e benefici realizzabili;
 - 3.4.3. programmi temporali e piani di lavoro dell'intervento proposto;
 - 3.4.4. aspetti istituzionali e organizzativi relativi alla realizzazione dell'intervento proposto;
 - 3.4.5. costi di realizzazione dell'intervento proposto;
 - 3.4.6. piano finanziario.
 - 3.5. Standard del progetto:
 - 3.5.1. soggetto responsabile;
 - 3.5.2. soggetto che curerà la gestione dell'opera prevista;
 - 3.5.3. data d'inizio;
 - 3.5.4. durata prevista;
 - 3.5.5. eventuali adempimenti amministrativi connessi e loro termini;
 - 3.5.6. eventuali interrelazioni con altre attività;
 - 3.5.7. risorse strumentali necessarie;
 - 3.5.8. quantificazione dei fabbisogni.
4. Quadro di sintesi delle priorità degli interventi.

Parte V. - *Fabbisogni finanziari*

1. Quadri di sintesi dei fabbisogni finanziari.
2. Piano finanziario.

TABELLA 3

ELENCO DELLE CARTOGRAFIE, DEI DATI E DEGLI ELABORATI GRAFICI DA PORRE A BASE DEL PIANO DI BACINO

Cartografia (corredata da elementi descrittivi di riferimento):

Territorio:

carta topografica;
carta batimetrica;
carta geologica;
carta geomorfologica;
carta idrogeologica;
permeabilità delle formazioni affioranti, pozzi e sorgenti; caratteristiche idrauliche dell'acquifero;
carta della pericolosità per frane;
carta pedologica;
carta dell'uso del suolo;
carta della subsidenza;
carta forestale e/o della vegetazione;
carta dell'ubicazione delle cave e miniere;
carta delle opere di sbarramento e di ritenuta;
carta della classificazione sismica, con ubicazione degli epicentri e delle stazioni sismometriche e accelerometriche esistenti.

Insedimenti

carta della distribuzione della popolazione;
carta della densità della popolazione;
carta dei confini amministrativi;
carta della pianificazione territoriale regionale;
carta della pianificazione paesistica;
carta della pianificazione urbanistica comunale;
carta dei vincoli:
idrogeologico;
forestale;
paesaggistico;
archeologico;
militare;
usi civili;
altri.
carta dei beni culturali (centri storici, monumenti isolati, ecc.);
carta delle infrastrutture:
stradali;
ferroviarie;
portuali;
aeroportuali.

Acque e meteorologia:

carta idrografica;
carta dell'uso dell'acqua a livello intersettoriale (civile, industriale, agricolo);
carta delle aree inondate;
carta delle precipitazioni per gli eventi alluvionali più significativi;
carta delle aree con rischio di inondazione, comprese quelle a drenaggio difficile;
carta tematica dell'organizzazione del servizio di piena;
carta delle opere idrauliche di difesa (fluviali e marittime);
carta delle opere su alvei fluviali;
carta delle derivazioni;
carta dei prelievi superficiali e sotterranei e degli scarichi;
carta della rete extraurbana di raccolta delle acque di scarico e degli impianti di depurazione;
carta della qualità delle acque superficiali, sotterranee e costiere;

carta delle stazioni di misura:

- termometriche;
- pluviometriche;
- nivometriche,
- anemometriche;
- idrometriche;
- di portata;
- sezioni di interesse;
- torbidometriche;
- freatimetriche;
- di qualità delle acque;

carta delle temperature medie annue;

carta delle precipitazioni medie annue;

carta delle temperature medie stagionali;

carta delle precipitazioni medie stagionali;

carta delle precipitazioni nevose e dei ghiacciai;

carta delle zone di alimentazione del trasporto solido.

Dati ed elaborati grafici:

opere corrispondenti a concessioni su demanio fluviale, lacuale e marittimo;

variazioni demografiche;

patrimonio abitativo;

disponibilità idrica;

dotazioni e consumi idropotabili;

dotazioni e consumi irrigui;

patrimonio zootecnico;

industrie a rischio;

attività produttive idroesigenti. Stima della domanda idrica;

attività produttive. Valutazioni inquinamento potenziale;

acque pubbliche;

serie storica degli eventi alluvionali;

dati ed elaborati degli eventi alluvionali più significativi;

rappresentazioni idrometeorologiche, idrometriche e mareografiche di riferimento;

valutazione globale per corso d'acqua dei prelievi;

utilizzazioni delle grandi derivazioni con regolazione pluriennale;

concessioni di prelievo di inerti dagli alvei;

bilancio delle risorse idriche del corso d'acqua;

valutazione dell'evapotraspirazione;

dati idrometrici per gli eventi di piena: altezze idrometriche, portate;

valutazione delle portate di piena nelle sezioni di interesse con tempi di ritorno;

stima dell'ablazione totale del bacino;

stima delle caratteristiche mareografiche, correntometriche ed ondometriche nei tratti costieri;

valutazioni del cuneo salino;

schema del sistema gerarchico della rete idrografica;

curve di probabilità pluviometriche per altezze di precipitazione con durata 1,3,6,12 e 24 ore;

curve di probabilità pluviometriche per altezze di precipitazione con durata 1,2,3,4 e 5 giorni;

profili longitudinali dei corsi d'acqua e delle eventuali arginature;

profili trasversali dei corsi d'acqua;

sezioni trasversali dei corsi d'acqua;

serie storica dei profili longitudinali dei corsi d'acqua;

serie storica delle sezioni trasversali dei corsi d'acqua;

profili di costa e loro evoluzione;

analisi chimiche e batteriologiche delle acque;

acque reflue;

censimento pozzi con stratigrafie;

relazione fra acque sotterranee e acque marine nei territori costieri.

**DPCM 1 marzo 1991:
Ripartizione dei fondi disponibili nel
periodo 1989-1993 da destinare all'at-
tuazione degli Schemi previsionali e
programmatici.**

I fondi assegnati al Bacino dell'Adige sono pari a 76,4 miliardi circa, di cui 35,2 miliardi nel 1990-91; 24,7 miliardi nel 1992 e 16,5 miliardi nel 1993.


**DPR 7 gennaio 1992:
Atto di indirizzo e di coordinamento
per determinare i criteri di integrazione
e di coordinamento tra le attività cono-
scitive dello Stato, delle Autorità di ba-
cino e delle Regioni.**

All'atto è allegato un elenco estremamente ampio ed articolato di carte e di elaborati al quale le Autorità competenti dovranno far riferimento «al fine di redigere i piani di bacino», che viene riportato nella precedente tabella 3.

L'atto prescrive alle Autorità di bacino ed alle Regioni la predisposizione entro 90 giorni di un programma contenente il censimento degli studi disponibili; l'analisi critica del materiale conoscitivo suddetto; il censimento degli interventi realizzati negli ultimi 20 anni; l'individuazione e l'inquadramento delle problematiche specifiche emergenti; la selezione e le modalità di organizzazione dei dati e delle informazioni

Veduta seicentesca di Bolzano - Ludwig Pfendter.






raccolte ai fini della redazione del piano di bacino; la definizione delle carenze conoscitive, se non programmate dai Servizi tecnici nazionali; le proposte di metodologie e standard innovativi e integrativi rispetto a quelli individuati nel presente decreto; indicazioni in ordine all'attuazione del programma. Le Autorità di bacino e le regioni dovranno indicare su apposite carte 1:200.000 le aree per le quali è stata sviluppata l'attività conoscitiva, quelle per le quali si propongono ulteriori attività conoscitive, quelle interessate da particolari condizioni critiche e problematiche presenti nell'intero bacino.

D.L. 5 OTTOBRE 1993 N. 398

Non può essere considerato strumento di attuazione della legge n. 183/89. Viene preso in considerazione perché all'art. 12, recependo le indicazioni del Ministro dei L.L.P.P. affida nuovi compiti al Segretario



generale ed alle Autorità di bacino. Queste ultime, in attesa della approvazione del Piano di bacino (di rilievo nazionale), possono «*impartire alle Amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia*»... .


Possono inoltre... «*proporre... l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di bacino*».

È consentita la formazione del Piano di bacino per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini.

Altre disposizioni riguardano riserve, stanziamenti e relative ripartizioni.

Dagli atti e dai provvedimenti suddetti risulta evidente il proposito di rendere più agibili i meccanismi previsti dalla legge 183/89. Infatti le conoscenze necessarie per la forma-

zione del Piano di bacino sono specificamente elencate, consentendo alle Autorità di bacino di operare senza dover attendere il contributo dei Servizi tecnici nazionali. Secondo la stessa logica le Autorità di bacino possono organizzare i propri Servizi informativi e cartografici e possono formulare proposte in merito al necessario coordinamento. Infine si ammette giustamente – e questo è il fatto più importante – la possibilità di formare il Piano di bacino per stralci, funzionali o territoriali (sottobacini). Partendo da queste «*correzioni di tiro*» appare possibile superare in larga misura gli inconvenienti derivanti dalla complessità e dalla macchinosità della legge 183/89, avviando il **processo** di formazione del Piano di bacino sulla base delle conoscenze disponibili, delle situazioni critiche esistenti sul territorio, delle priorità di intervento individuate, con riferimento alle esigenze di carattere ambientale, di sicurezza, socio-economico e tecnico.




3. CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI BACINO

Come accennato in precedenza i criteri per la redazione del Piano di bacino non sono stati ancora fissati dal Presidente del Consiglio, secondo quanto prescritto dalla legge 183. È stato però predisposto, nell'ambito del Ministero dei L.L.P.P., un documento molto ampio ed approfondito (solo nel settembre '93 approvato dal Comitato Nazionale Difesa del Suolo) che articola la redazione dei piani stessi in 3 fasi successive:

1. La 1^a fase (stato delle conoscenze) prevede la **descrizione dell'ambiente fisiografico** (dall'individuazione del bacino fino alla sedimentologia e trasporto solido), la **delimitazione amministrativa**, con i centri di studio e di ricerca operanti, nonché la **descrizione dell'ambiente antropico**. Prevede inoltre la **valutazione dei piani e programmi** generali e settoriali, l'**analisi della normativa vigente**, l'analisi

Glorenza, Alta Val Venosta. Bartolomeo Lucchese (1615)



dell'**utilizzo delle acque**, la rappresentazione dell'**uso del suolo**, il censimento degli **scarichi nei corpi idrici**, della **qualità delle acque**, dello **stato di manutenzione ed efficienza delle opere**, fino a definire le modalità di presentazione ed archiviazione dei dati: le specifiche del sistema informativo di gestione relazionale dei dati-base saranno fornite dal Coordinamento centrale presso la Direzione generale per la difesa del suolo.

L'elenco delle cartografie e dei dati da raccogliere corrisponde, in una certa misura, a quello allegato al DPR 7 gennaio 1992, riportato nella precedente tabella 3.

2. La 2^a fase (**individuazione degli squilibri**) considera da un lato la disponibilità e l'uso delle risorse (idriche, del suolo, dell'ambiente acquatico, estrattive, insediative) e dall'altro lato le situazioni a rischio idraulico e geologico, per arrivare alla «caratterizzazione» degli squilibri in atto.

3. La 3^a fase (**azioni propositive**) comprende gli **obiettivi**, gli **elaborati di piano** ed i **progetti di intervento**, da inserire in un apposito «catalogo» nazionale.

Come risulta da questa sintetica illustrazione, la prima fase risulta certamente esaustiva, ma estremamente onerosa e complessa, soprattutto se si tiene conto del fatto che i tradizionali organismi di rilevazione e di elaborazione dei dati (cioè i Servizi tecnici nazionali) hanno perduto da oltre 20 anni la loro diffusa articolazione territoriale e, come accennato in precedenza, non sono stati finora adeguatamente riorganizzati e potenziati. Oltretutto spetta alle Autorità del bacino predisporre un efficiente sistema di monitoraggio e di presidio del territorio, capace di alimentare il **processo** di pianificazione – programmazione degli interventi – progettazione ed attuazione delle opere - mantenimento migliorativo di esse e dell'intero territorio, partendo da

una prima conoscenza della realtà e dei problemi, senza pretendere di rinviare ogni decisione in materia al Piano di bacino ed alle relative analisi.

Il «processo» di formazione del Piano di bacino può articolarsi nelle seguenti fasi:

1. Sistematizzazione delle conoscenze disponibili e redazione di una prima serie di cartografie tematiche.
2. Redazione del Progetto preliminare stralcio del Piano di bacino e predisposizione di proposte relative ai criteri di impostazione del Piano di bacino.
3. Primo programma di attuazione del Progetto preliminare stralcio.
4. Avvio del sistema informativo di bacino (SIB) coordinato con il sistema informativo

unificato dei Servizi tecnici nazionali (SIUSTN) e con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).

5. Redazione del Progetto del Piano di bacino.

La programmata attuazione e l'aggiornamento sistematico del Piano di bacino si sviluppano con la successione dei programmi triennali di attuazione, dei progetti delle opere, delle realizzazioni e dei programmi di gestione, anche attraverso la formazione di appositi organismi, ai sensi dell'art. 35 della legge 183/89. È opportuno che il Piano di bacino sia sottoposto a verifica ogni 5 anni e ad adeguamento ogni 10 anni, secondo una successione che ha dato ottimi risultati nella pianificazione urbanistica comunale.



4. AUTORITÀ DI BACINO DELL'ADIGE - ISTITUZIONE E ATTIVITÀ SVOLTE


L'Autorità di Bacino dell'Adige è stata istituita con DPCM del 10 agosto 1989, subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 183. L'attuale Segretario generale è stato nominato con D.M. del 6 giugno 1990, il Comitato Tecnico previsto dalla legge è stato insediato il 23 settembre 1990 e la Segreteria tecnica, strumento operativo dell'Autorità di Bacino, ha cominciato ad operare, di fatto, nella seconda metà del 1991 e da allora ha svolto un sistematico lavoro di raccolta e sistematizzazione del-

le conoscenze disponibili predisponendo, in applicazione del DPR 7 gennaio 1992 e con riferimento all'elenco riportato nella tabella 3, un primo «*Censimento delle attività conoscitive propedeutiche alla formazione del Piano di Bacino*», articolato in 87 tematismi, ognuno dei quali corrisponde agli elaborati necessari per la definizione del Quadro conoscitivo territoriale e ambientale su cui si dovrà basare il Piano di bacino suddetto.

Per ogni tematismo vengono indicati i documenti disponibili e consultabili, con indicazione dei relativi luoghi di reperibilità. In sintesi i circa 700 documenti catalogati sono suddivisi come segue.

1. Topografia	documenti	n.	27	30. Opere su alvei fluviali	documenti	n.	6
2. Batimetria	»	»	2	31. Derivazioni	»	»	4
3. Geologia	»	»	37	32. Prelievi superficiali e sotterranei, scarichi	»	»	8
4. Geomorfologia	»	»	15	33. Rete extraurbana raccolta acque di scaricoe degli impianti di depurazione	»	»	13
5. Idrologia	»	»	53	34. Qualità delle acque superficiali, sotterranee e costiere	»	»	19
6. Pericolosità per frane	»	»	7	35. Stazioni di misura	»	»	33
7. Pedologia	»	»	5	36. Temperature medie annue	»	»	3
8. Uso del suolo	»	»	13	37. Precipitazioni medie annue	»	»	5
9. Subsidenza	»	»	-	38. Temperature medie stagionali	»	»	5
10. Foreste e/o vegetazione	»	»	20	39. Precipitazioni medie stagionali	»	»	9
11. Ubicaz. cave e miniere	»	»	8	40. Precipitazioni nevose e ghiacciai	»	»	3
12. Opere di sbarramento e di ritenuta	»	»	10	41. Zone di alimentazione del trasporto solido	»	»	-
13. Classificazione sismica	»	»	9	42. Opere corrispondenti a Concessioni su demanio fluviale, lacuale e marittimo	»	»	4
12. Distribuzione della popolazione	»	»	1	43. Variazioni demografiche	»	»	4
15. Densità della popolaz.	»	»	3	44. Patrimonio abitativo	»	»	2
16. Confini amministrativi	»	»	10	45. Disponibilità idrica	»	»	5
17. Pianificazione territoriale regionale	»	»	11	46. Dotazioni e consumi idropotabili	»	»	3
18. Pianificaz. paesistica	»	»	3	47. Dotazioni e consumi irrigui	»	»	5
19. Pianificaz. urbanistica comunale	»	»	11	48. Patrimonio zootecnico	»	»	4
20. Vincoli	»	»	28	49. Industrie a rischio	»	»	6
21. Beni culturali (centri storici, monumenti isolati ecc.)	»	»	8	50. Attività produttive idroesigenti.	»	»	3
22. Infrastrutture	»	»	30	Stima della domanda idrica	»	»	3
23. Idrografia	»	»	12	51. Attività produttive. Valutazioni inquinamento potenziale	»	»	15
24. Usi intersettoriali dell'acqua	»	»	4	52. Acque pubbliche	»	»	10
25. Aree inondate	»	»	12	53. Serie storica degli eventi alluvionali	»	»	-
26. Precipitazioni negli eventi alluvionali più significativi	»	»	-				
27. Aree con rischio di inondazione	»	»	5				
28. Organizzazione servizi di piena	»	»	3				
29. Opere idrauliche di difesa (fluviali e marittime)	»	»	16				

54. Dati ed elaborati degli eventi alluvionali più significativi	documenti	n.	3	70. Serie storica dei profili longitudinali dei corsi d'acqua	documenti	n.	2
55. Valutazione globale per corso d'acqua dei prelievi	»	»	1	71. Serie storica delle sezioni trasversali dei corsi d'acqua	»	»	1
56. Utilizzazione delle grandi derivazioni con regolazione pluriennale	»	»	2	72. Profili di costa e loro evoluzione	»	»	-
57. Concessioni di prelievo di inerti dagli alvei	»	»	3	73. Analisi chimiche e batteriologiche delle acque	»	»	21
58. Bilancio delle risorse idriche del corso d'acqua	»	»	5	74. Acque reflue	»	»	14
59. Valutazione dell'evapotraspirazione»	»	»	3	75. Censimento pozzi con stratigrafie	»	»	7
60. Dati idrometrici per gli eventi di piena: altezze idrometriche, portate	»	»	13	76. Relazione fra acque sotterranee e acque marine nei territori costieri	»	»	-
61. Valutazione portate di piena nelle sezioni di interesse con tempi di ritorno	»	»	3	77. Rischio per valanghe	»	»	13
62. Stima dell'ablazione totale del bacino	»	»	-	78. Caratteris. e distribuz. del patrimonio naturalistico, botanico e faunistico	»	»	11
63. Stima delle carat. mareog.che, corrent.che, ondam.che nei tratti costieri	»	»	-	79. Carico turistico	»	»	4
64. Valutazioni del cuneo salino	»	»	1	80. Agricoltura: superficie agricola utilizzata	»	»	5
65. Schema del sistema gerarchico della rete idrografica	»	»	1	81. Agricoltura: superficie agricola irrigata	»	»	7
66. Curve di probabilità pluviometriche per altezze di prec. di 1,3,6,12,24 ore	»	»	6	82. Agricoltura: dati sull'utilizzo di pesticidi	»	»	2
67. Curve di probabilità pluviometriche per altezze di prec. di 1,2,3,4,5 giorni	»	»	2	83. Schemi idrici ad uso potabile,irriguo ed industriale	»	»	11
68. Profili longitudinali dei corsi d'acqua e delle eventuali arginature	»	»	7	84. Localizzazione discariche rifiuti civili ed industriali	»	»	15
69. Sezioni trasversali dei corsi d'acqua	»	»	5	85. Concessioni per utilizzazioni diverse (pesca,-navigazione ed altro)	»	»	1
				86. Infrastrutture di trasporto energetico	»	»	13
				87. Vulnerabilità degli acquiferi	»	»	-
				TOTALE	documenti	n.	694



Sono stati poi catalogati n. 13 documenti relativi ai modelli matematici da associare ai vari tematismi e n. 15 documenti relativi agli «insiemi di tematismi» (Piani urbanistici, Piani di settore, norme ecc.).


Il materiale censito e catalogato è estremamente vario ed eterogeneo: alcuni dati si riferiscono ai territori provinciali e comunali e solo in alcuni casi il riferimento ai bacini e sub-bacini risulta chiaro ed evidente. Inoltre i dati non sono sempre confrontabili, sia perché si riferiscono ad epoche diverse, sia perché sono rilevati con criteri non omogenei nè adeguatamente coordinati.

Oltre a predisporre il Censimento suddetto l'Autorità di bacino si è dotata di una «stazione grafica» in grado di svolgere le elaborazioni richieste e di gestire gli aspetti connessi alla redazione materiale del Piano di bacino.

Nel dettaglio, la «stazione grafica» si compone di:

- Computer di elevata potenza con processore specificatamente progettato per applicazioni di tipo cartografico (workstation InterPro 2430 - Intergraph - CPU Risc 33 SPECs - 38 Mips -, RAM 32 Mb, processore grafico GT+ - Clipper -);
- Memoria di massa attualmente dimensionata a circa 1,5 Gbyte (ulteriormente espandibile secondo necessità);
- Monitor grafico 19" ad alta risoluzione (Triniton);
- Digitizer formato AO;
- Plotter Calcomp ad 8 penne, formato AO;
- Database Oracle (relazionale);
- Software applicativo di tipo grafico (Microstation 32), di sviluppo cartografico (MGE), di analisi territoriale (MGA).

L'insieme sopra descritto offre molteplici potenzialità d'uso tra cui l'aspetto di più sicuro interesse per l'attività di pianificazione è la possibilità di organizzare un sistema di archiviazione di dati georeferenziati, tale cioè da consentire la rappresentazio-



ne grafica nella scala voluta delle diverse variabili che si vogliono considerare. È inoltre possibile estrarre informazioni aggiuntive ricavandole dall'interrelazione tra i diversi aspetti descrittivi di una stessa realtà territoriale e operare richiami e collegamenti tra le componenti grafiche e quelle alfanumeriche associate.

Il sistema è in grado di colloquiare con quelli installati presso le diverse Amministrazioni, importando ed esportando dati. Tale attività di interscambio è stata già avviata ed ha consentito di implementare sulla stazione grafica dell'Autorità di bacino le seguenti componenti grafiche già disponibili:

- dalla Provincia Autonoma di Trento:
 - confini amministrativi comunali;
 - rete idrografica;
 - sottobacini idrografici;
- dalla Provincia Autonoma di Bolzano:
 - confini amministrativi comunali.


Si prevede a breve di poter ottenere:

- dalla Provincia Autonoma di Trento:
 - catasti sorgenti e pozzi;
- dalla Provincia Autonoma di Bolzano:
 - pianificazione subordinata;
 - uso del suolo;
- dalla Regione Veneto:
 - confini amministrativi
 - sottobacini idrografici;
 - rete idrografica;
- dall'IGM:
 - orografia (precisione al 25.000);
 - confini amministrativi.

Sono inoltre in corso di messa a punto accordi per un continuo interscambio di tutte le informazioni disponibili in forma numerica riguardanti i settori di interesse del Piano di bacino che verranno via via prodotti da ciascuna Amministrazione.

È comunque già stata avviata direttamente dal personale della Segreteria tecnico-operativa la digitalizzazione di alcune componenti cartografiche di base tra cui:

- reticoli di inquadramento cartografico a



varie scale;

- delimitazione del bacino (trasposizione DPCM 22/12/77);
- idrografia e principali riferimenti cartografici.

Si prevede la prosecuzione di tale attività sia in forma diretta che mediante appalti da far supervisionare all'IGM che si è già dichiarato disponibile a tale forma di collaborazione.

Va infine segnalata un'attività di raccordo attualmente in corso tra le Autorità di bacino di rilievo nazionale per la standardizzazione e l'organizzazione sistematica dei dati specificamente finalizzati alla pianificazione di bacino.


L'Autorità di bacino ha inoltre predisposto

lo **Schema programmatico** per l'attuazione della legge n. 283/89, recante «**Provvedimenti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico**», che è coerente con le finalità di risanamento delle acque della legge n. 183/89. Tale schema è stato redatto con la piena collaborazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Veneto, e sulla base di un confronto continuo con l'Autorità di bacino dell'Adriatico, costituita con legge n. 57/90, attivando forme di collaborazione e di coordinamento che risulteranno preziose nel processo di attuazione della legge 183.

Lo schema programmatico suddetto si basa su elementi di conoscenza che sono sintetizzati di seguito e che forniscono una prima base di riferimento per i successivi, necessari, approfondimenti.

1. ASPETTI GENERALI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME ADIGE

- 1.1. Cenni orografici e geomorfologici
- 1.2. Precipitazioni meteoriche
- 1.3. Risorse idriche naturali
- 1.4. Utilizzazioni principali delle risorse idriche del bacino idrografico dell'Adige



- a) produzione energia elettrica
- b) irrigazione del suolo coltivato
- c) approvvigionamento idropotabile e industriale
- d) la pesca

2. LO STATO DELL'INQUINAMENTO DEL FIUME

- 2.1. Generalità
- 2.2. Aspetti della qualità dell'acqua
 - 2.2.1. aspetto chimico
 - 2.2.2. aspetto biologico
 - 2.2.3. aspetto batteriologico
 - 2.2.4. carico trofico e tossico convogliato a mare dall'Adige
 - 2.2.5. condizioni di naturalità del fiume Adige
- 2.3. Origini dell'inquinamento del fiume Adige
 - 2.3.1. carichi eutrofizzanti: le fonti

3. INTESE PROGRAMMATICHE STATO-REGIONI E PIANI DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

- 3.1. Provincia di Bolzano
- 3.2. Provincia di Trento
- 3.3. Regione Veneto

Lo schema propone inoltre criteri e linee di intervento, sia per il breve periodo sia per il medio-lungo periodo, con le relative priorità, che sarà opportuno tener presente nella formazione del Piano di bacino e, soprattutto, nella formazione del relativo Progetto preliminare stralcio.

L'Autorità di bacino ha predisposto anche lo **Schema previsionale e programmatico** previsto dall'art. 31 della legge n. 183/89, comprendente una «ricognizione» delle proposte e dei progetti relativi alle «emergenze» in tema di difesa del suolo e di regimazione delle acque, indicando le relative priorità di intervento, con un primo programma degli studi da effettuare (vedi tab. 4 e tab. 5).

TABELLA 4 - SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO

Priorità	Tipo di intervento	Importo (milioni di lire)	Legge 183/1989					Altri	
			1989/91	'92	'93	'94	'95		
1 BZ	Opere di sistemazione idraulico forestale e di bonifica alto bacino dell'Adige	11.517	6.217				1.000	4.300	
2 TN	Regimazione fossa di Caldaro	19.100	10.000				2.000	2.000	
3 VE	Riassetto idraulico del territorio pedemontano tra i torrenti Alpone e Chiampo	12.000	6.000					6.000	
4 VE	Completamento rete fognaria Val d'Ilasi e ampliamento impianto di depurazione di Caldiero	16.000						16.000	
5 TN	Regolazione acque scolanti in sinistra Adige a Nord e a Sud di Trento	44.300			3.000		3.911	3.913	
6 BZ	Depuratore di Merano	55.000						55.000	
7 BZ	Acquedotto intercomunale in Val Passiria e ristrutturazione del sistema di approvvigionamento idropotabile di Laives	5.100	2.530	400			850	1.320	
8 TN	Regolazione torrenti e sistemazione bacini montani in Provincia di Trento	41.000						41.000	
9 VE	Impianto centralizzato per il trattamento dei carichi zootecnici della Lessinia	6.000	4.500				1.442	58	
10 VE	Razionalizzazione acquedotti basso Veneto	5.000					500	4.500	
11 TN	Depuratore di Trento 3	40.000						40.000	
12 BZ	Sistemazione fiume Isarco in Bolzano (3° e 4° stralcio)	10.600	2.465	1.303	3.440		3.392		
13 VE	Lavori di sistemazione muri spondali, in sinistra e destra, e alveo torrente Ilasi	14.000		1.250	1.250			11.500	
14 BZ	Intervento di somma urgenza per il ripristino di strutture in aree colpite da valanga - Zona Malga Posta - Spina del Lupo	500		500					
15 VE	Progetto pilota di barriera mobile per contenimento risalita del cuneo salino	6.100		1.000			1.800	3.300	
16 VE	Completamento della rete fognaria nel Comune di Chiampo e nell'Alta Valle	5.100		1.100			400	3.600	
17 VE	Opere di difesa arginale e spondale in corsi d'acqua minori, tributari dell'Adige, a Bussolengo e Pescantina	4.060			1.813		1.000	1.247	
18 BZ	Costruzione di diaframma in calcestruzzo negli argini del fiume Adige in zona di paleoalveo	900			900				
19 VE	Completamento della rete fognaria di Verona ed ampliamento dell'impianto di depurazione	32.000			1.535			30.465	
		Costo Interv.	Finanziamenti 183/89					TOTALE	
			89/91	92	93	94	95		
	Provincia di BOLZANO	83.617	11.212	2.203	4.340	1.000	4.242	22.997	
	Provincia di TRENTO	144.400	10.000	-	3.000	5.911	5.913	24.824	
	Regione VENETO	100.260	10.500	3.350	4.598	2.342	2.800	23.590	
	TOTALE	328.277	31.712	5.553	11.938	9.253	12.955	71.411	

**TABELLA 5 - STUDI PREPARATORI DEL PIANO DI BACINO DELL'ADIGE
ARTICOLAZIONE DELLE PRIORITA'**

	Studi	Importo (milioni di lire)	Legge n. 183/89 - Esercizi Finanziari					Altri stan- ziamenti	
			1989/91	1992	1993	1994	1995		Totale
1	Accantonamento ex art. 3, comma B/b, Legge 183/89	369	176	30	41	51	71	369	
2	Rilievi topografici e geologici del sistema arginale del fiume Adige	5.000	3.098	586	781	535		5.000	
3	Modelli matematici afflussi, deflussi e piene	370				142	228	370	
4	Acquiferi montani e di pianura (catasto, delimitazioni, qualità)	2.300				300	1.140	1.440	860
5	Censimento e sicurezza piccoli invasi in provincia di Bolzano	250	250					250	
			3.524	616	822	1.028	1.439		
	TOTALE	8.289						7.429	860

Successivamente ha predisposto il programma previsto dal DPR 7 gennaio 1992, che comprende il «censimento» illustrato in precedenza e che tuttavia non è completo – per mancanza di dati – nella descrizione analitica della situazione di fatto e degli squilibri. Ha predisposto inoltre il Programma di manutenzione idraulica previsto dal DPR 14.4.1993 e dalla Legge n. 236/93.

Infine l'Autorità di bacino ha provveduto alla distribuzione dei finanziamenti ai soggetti aventi titolo, ed ha avviato lo Studio degli acquiferi del bacino e quello per i rilievi topografici e geologici del sistema arginale dell'Adige, nonché quello relativo al censimento e sicurezza dei piccoli invasi in Provincia di Bolzano e finalizzati al Piano di bacino, già compresi nell'elenco degli studi preparatori (vedi tab. 5).

5. IL PROGETTO PRELIMINARE STRALCIO DEL PIANO DI BACINO

Come ricordato in precedenza il Piano di bacino è un «**piano territoriale di settore**» (art. 17 legge 183): pertanto, esso «**integra**» i piani territoriali di competenza regionale e/o provinciale, ed i PRG di competenza comunale, coordinandosi con essi e stabilendo disposizioni immediatamente vincolanti (se dichiarate tali) alle quali, comunque, essi devono adeguarsi.

Pertanto il PdB ha contenuti che si **sovrappongono** a quelli dei Piani territoriali di competenza regionale e/o provinciale e da ciò deriva la necessità, confermata dalla sentenza n. 85/90 della Corte costituzionale, di una piena «**cooperazione**» che si traduce, come già accennato, nel **coordinamento** fra il PdB ed i piani territoriali, tenendo anche conto della verifica delle previsioni dei PRG comunali.


Oltre a tali contenuti inevitabilmente «**sovrapposti**» il PdB ha contenuti specifici

propri, inerenti alle competenze statali in materia di difesa del suolo, con riferimento alla disciplina d'uso ed al risanamento delle risorse idriche, agli interventi, alle relative priorità, ai relativi finanziamenti.

Infine spetta necessariamente al PdB definire il quadro complessivo dei sistemi di monitoraggio e di vigilanza, con la localizzazione dei presidi e delle stazioni di rilevamento.

In sostanza il PdB, come ogni piano territoriale e/o di settore, contiene previsioni, prescrizioni e raccomandazioni relative, essenzialmente, alla **tutela**, alla **salvaguardia**, alla **disciplina d'uso**, alla **disciplina di intervento**, alla **programmata attuazione** e, infine all'adeguamento **sistematico delle conoscenze**.

Nella formazione del PdB, come risulta anche dai precedenti capitoli, assumono un peso determinante la rilevazione e la rappresentazione dello stato di fatto. Ciò è certamente giusto ed inevitabile, ma la successione degli elenchi e degli indici



porta ad una continua moltiplicazione dei «tematismi», delle relative cartografie e dei conseguenti processi di raccolta, elaborazione e rappresentazione dei dati, secondo meccanismi che tendono a diventare perversi e paralizzanti. C'è il rischio reale, già verificato in precedenti esperienze, che la «satiriasi» delle analisi e delle relative correlazioni esaurisca l'impegno dei soggetti a cui è demandata l'attuazione della legge n. 183, ritardando oltre ogni limite accettabile il Piano di bacino, sottoposto peraltro a procedure di formazione particolarmente complesse e macchinose. Oltretutto concentrare per lungo tempo impegni e risorse su analisi sempre più complesse e numerose rischia inevitabilmente di far perdere di vista la necessità di finalizzare attentamente le analisi stesse alle necessità di intervento e di gestione.

Sembra pertanto necessario articolare l'attività dell'Autorità di bacino su due linee, coordinate ed integrate strettamente fra di loro:

- a) messa a punto dei contenuti e della sistematica del Piano di bacino, sviluppando le iniziative già avviate dalla Sottocommissione espressa dal Comitato Tecnico, che si è articolata nei temi che riprendono le finalità della legge 183;
- b) predisposizione, in coerenza con il D.L. n. 398/93, del Progetto preliminare stralcio del Piano di bacino, partendo dalle conoscenze disponibili, dalla loro rapida integrazione, dalla individuazione di alcuni programmi specifici, legati a problemi di grande rilevanza, che richiedono immediati interventi (riordino dei sistemi integrati di adduzione, trattamento, distribuzione, smaltimento e depurazione dell'acqua; eliminazione o riduzione delle cause di inquinamento dei corpi idrici; interventi immediati di consolidamento e di regimazione delle acque; definizione di vincoli e di norme immediatamente operanti ecc.), così da finalizzare attentamente le ulteriori analisi ai pro-

grammi di intervento, alle realizzazioni, alla disciplina d'uso delle risorse idriche e del territorio.

Le due linee di lavoro suddette devono essere strettamente integrate fra loro, al fine di evitare discrasie, settorialismi, episodicità. Occorre quindi assumere alcuni criteri comuni, di indirizzo e di azione, che non possono non fare riferimento alle finalità della legge 183, così come definite dall'art. 1, precisate come segue dalla Sottocommissione permanente:


- difesa del suolo - sistemazione idrogeologica
- difesa del suolo - regimazione delle acque
- risanamento delle acque
- fruizione e gestione delle risorse idriche
- tutela e corretto uso del territorio e dei beni culturali-ambientali.

Queste «finalità» corrispondono ad altrettanti settori di analisi (dalla raccolta dei dati alla loro informatizzazione ed elaborazione, alla messa a punto di efficaci sistemi di monitoraggio) che, secondo la legge, devono essere sviluppate compiutamente, in maniera esaustiva, prima di arrivare alla redazione del progetto del Piano di bacino.

Coerentemente con questa interpretazione la legge stessa definisce accuratamente tutte le attività conoscitive (affidandole ai Servizi tecnici nazionali).

I successivi atti di indirizzo e di coordinamento concentrano la loro attenzione sui «contenuti della base conoscitiva», articolati per categorie e sub-categorie, fino ad arrivare al ricordato, lunghissimo, elenco di **carte**, di **dati**, di **elaborati**, che dovrebbero costituire, nel loro insieme la 1ª fase (stato delle conoscenze) della redazione del Piano di bacino.

In sostanza le 5 «finalità» della legge sono state considerate soprattutto come **contenitori** (settoriali/disciplinari) in cui collocare un numero elevatissimo, sempre più costoso e sempre meno gestibile, di analisi, dirette ed indirette, cercando nel contempo di garantire la loro coerenza, la



MACCHINA DA BATTER TRAVI FABBRICATA IN VERONA L'ANNO MDCCXLVI PER RIPARARE GL'ARGINI DEL FIVME ADIGE.

loro integrazione, la loro organicità. Una aspirazione inevitabilmente destinata a rimanere insoddisfatta perché, in assenza di una chiara, esplicita e coerente finalizzazione, ogni analisi – o quanto meno ogni area disciplinare – tende a seguire proprie logiche di ricerca – di base, sperimentale, operativa, sistematica ecc. – che finiscono per prescindere dal Piano di bacino e dalla sua attuazione. Si mette così in moto un meccanismo perverso di moltiplicazione di attività non sempre indispensabili, delle spese, degli sprechi, delle duplicazioni, delle verifiche incrociate e via elencando, che rinvia sine-die la redazione del progetto di Piano di bacino e che sposta la maggior parte delle risorse della programmazione e progettazione degli interventi alle pur necessarie analisi. Sarebbe bene, a questo punto, riflettere, a livello nazionale e locale, sulle analisi svolte, sui programmi di analisi impostati e in corso di svolgimento, sull'entità dei fondi già stanziati per analisi e ricerche, soprattutto con riferimento al bacino regionale pilota del Serchio.

Per correggere tali tendenze, senza peraltro rinunciare alla acquisizione, elaborazione ed informatizzazione delle conoscenze necessarie, appare opportuno considerare le 5 «finalità» della legge 183/89 come **i grandi progetti in cui, alla fine della elaborazione, si articolerà, necessariamente, il Piano di bacino**, cominciando fin da ora a «costruir-



li» nelle loro specifiche finalità, nei loro contenuti, nelle loro interrelazioni, nelle loro modalità di attuazione. Ognuno dei progetti suddetti prenderà le mosse dalla rilevazione e descrizione delle situazioni di squilibrio, di rischio e di vulnerabilità esistenti, per formulare i primi essenziali indirizzi di intervento e per definire quindi le analisi integrative necessarie, i tempi, modi e strumenti di svolgimento, il relativo coordinamento programmatico ed operativo.

Ai 5 progetti suddetti se ne aggiunge un sesto, fondamentale, che avrà per oggetto i sistemi di vigilanza, di presidio e di monitoraggio, con la impostazione del Sistema informativo del bacino (SIB).

Certamente numero, contenuti e modalità di svolgimento delle analisi saranno identici – o quanto meno analoghi – a quelli risultanti dagli elenchi allegati al DPCM 23 marzo 1990 ed al DPR 7 gennaio 1992, con l'evidente ed innegabile vantaggio di garantire una più precisa finalizzazione ed una più efficace integrazione delle analisi stesse, insieme con il recupero di un impegno progettuale che viene solitamente scaricato sull'Amministrazione dei LL.PP (che non è in condizione di provvedere, essendo stata ormai privata degli indispensabili strumenti scientifici, tecnici ed amministrativi) oppure sul sistema delle Imprese, nel folle convincimento di poter perpetuare il «meccanismo delle concessioni» che tanto ha contribuito al degrado della pubblica Amministrazione centrale e locale.


Partire dai «progetti del Piano di bacino» già in sede di redazione del Progetto preliminare stralcio non significa scegliere la via più facile, ma impostare correttamente il problema della difesa del suolo che è essenzialmente problema di corretta gestione del territorio e delle risorse naturali, di manutenzione continua di opere ed impianti, di vigilanza e presidio, di monitoraggio permanente. Tutte attività che devono essere svolte sotto la diretta responsabilità della pubblica Amministrazione, la

quale deve quindi recuperare adeguati livelli di efficienza e di operatività, utilizzando a tal fine i «progetti» del Piano di bacino e le analisi su cui essi devono fondarsi.

Oltretutto partire da una visione «progettuale» del piano di bacino e del progetto preliminare stralcio – cioè dalla individuazione delle situazioni di rischio e degli interventi necessari, dalla definizione delle relative finalità e caratteristiche, dalla valutazione dei costi e dalla determinazione delle priorità, può consentire di prevenire o, quanto meno, affrontare con tempestività ed efficacia le cicliche, ricorrenti calamità che ormai annualmente funestano il nostro paese.

Non sono affatto convinto del fatto che le precipitazioni dei giorni scorsi (fine settembre 1993) a Genova, in Piemonte ed in Lombardia siano state tanto eccezionali da essere assolutamente imprevedibili (tanto più che l'anno scorso si sono verificati fenomeni analoghi), nè sono convinto del fatto che l'eventualità di una analoga precipitazione nel bacino dell'Adige sia da escludere e che le competenti Autorità non possano essere da qualcuno ritenute responsabili degli eventuali danni (o quanto meno di imprevidenza), tanto più che i loro compiti non possono limitarsi all'accertamento dei danni stessi ed alla liquidazione dei relativi indennizzi. Oltretutto ritengo che sia comunque utile verificare quel che accadrebbe, anche nel bacino dell'Adige, se si dovessero verificare precipitazioni analoghe a quelle che in passato hanno provocato piene calamitose.


Ai fini della impostazione «progettuale» del Piano di bacino e del relativo progetto preliminare stralcio, il bacino dell'Adige, si trova in condizioni particolarmente favorevoli, sia perché esso comprende le Province autonome di Trento e di Bolzano che già hanno predisposto utili strumenti di analisi, di piano e di progetto; sia perché la Regione Veneto si è fortemente impegnata nella formazione del Piano territoria-



le e nella sua programmata attuazione, sia perché la rete delle stazioni idrografiche appare tuttora abbastanza fitta ed efficiente, sia infine perché le indicazioni elaborate nel passato per la valutazione degli squilibri e per la sistemazione del bacino, sono tuttora meritevoli di considerazione e di riflessione.

Tenendo conto delle considerazioni precedenti, il Progetto preliminare stralcio conterrà un primo programma triennale, di interventi di competenza statale - regionale e comunale, da integrare con i PPA di attuazione dei Piani regolatori e con le previsioni di bilancio dello Stato e degli Enti locali.

Il programma suddetto riguarderà anche il potenziamento e la gestione coordinata delle stazioni di monitoraggio e di rilevazione, dei centri di raccolta, di elaborazione dati, di cartografia. Tutto ciò tenendo presente il fatto che negli ultimi anni allo sviluppo delle conoscenze, delle tecnologie informatiche e del relativo «mercato», pubblico e privato, hanno corrisposto il progressivo indebolimento e la continua rarefazione degli strumenti di rilevazione della realtà e delle scelte relative alla disciplina d'uso ed agli interventi. In sostanza gli sforzi scientifici, tecnici e finanziari si sono concentrati sulla diversa catalogazione ed elaborazione di conoscenze che in larga misura erano vecchie, superate, parziali ed eterogenee, con un notevole contributo alla confusione (dei linguaggi e delle valutazioni) ed ai particolarismi: si sono moltiplicati gli studi, spesso estremamente sofisticati e contraddittori, relativi a piccole realtà territoriali, o a particolarissimi settori, nella più assoluta mancanza di chiare finalizzazioni e di quadri di riferimento estesi alla realtà complessiva del sistema idrologico nazionale e dei relativi bacini (e sottobacini).



Questa situazione dovrà essere evidenziata nel Progetto preliminare stralcio, che conterrà, pertanto, proposte di intervento e di coordinamento programmatico/operativo/gestionale.

In particolare i contenuti del progetto preliminare stralcio del PdB, articolati nei 6 progetti elencati in precedenza, possono essere specificati come segue:

- individuazione dei «beni» che richiedono particolare tutela e definizione della relativa disciplina d'uso e di intervento;
- delimitazione delle aree per le quali sono necessarie particolari norme di salvaguardia, nelle more di approvazione del Piano di bacino e di formazione dei programmi di intervento da esso previsti; definizione delle norme suddette;
- individuazione delle «emergenze» in atto, con riferimento ai dissesti del suolo, ai rischi di alluvione, agli inquinamenti, agli sprechi ed usi impropri dell'acqua, al mantenimento migliorativo delle opere;
- prima disciplina d'uso del territorio e delle risorse idriche, fissando anche la relativa disciplina di intervento;
- predisposizione di un primo programma di interventi pubblici di difesa del suolo, con riferimento alle situazioni di dissesto e di squilibrio in atto;
- indirizzi per la programmata attuazione delle previsioni, stabilendo le relative priorità;
- riorganizzazione dei sistemi di vigilanza, di rilevazione e di monitoraggio, con la impostazione del Sistema informativo di Bacino, da coordinare ed integrare con i Sistemi informativi territoriali, regionali, provinciali, comunali.

Nei casi in cui le conoscenze disponibili sono inadeguate e parziali, potranno essere predisposti appositi programmi di ricerca, attentamente finalizzati, che avranno per oggetto soprattutto le «emergenze» soprarichiamate, con riferimento ai progetti. A tal fine potrà essere predisposto un apposito questionario, da inviare a tutti gli


organismi competenti, così da esaurire l'acquisizione delle conoscenze disponibili ed organizzare concrete forme di elaborazione.

Appare evidente, in conclusione, la necessità di arrivare rapidamente alla formazione del Progetto preliminare stralcio del PdB, fondamentale per l'avvio delle complesse azioni di coordinamento, di integrazione, di programmazione degli interventi, di vigilanza e di monitoraggio continuo, in cui si sostanziano da un lato l'indispensabile «cooperazione» fra l'Autorità di bacino e le Autorità di governo regionali, provinciali, comunali e, dall'altro lato, l'altrettanto

indispensabile rafforzamento degli strumenti tecnici, amministrativi e di presidio del territorio, la cui efficienza condiziona in maniera determinante l'attuazione della legge 183/89 e, più in generale, la politica di difesa del suolo e di risanamento/corretto uso delle risorse idriche.

A tal fine è opportuno rileggere sinteticamente le conoscenze sistematiche disponibili, partendo dalla preziosa attività svolta dal Servizio idrografico nazionale e dalle proposte avanzate dalla Commissione De Marchi, fino a quelle, più recenti, contenute nello Schema programmatico per l'attuazione della legge n. 283/89.





ANNO 1990 JAHR
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AUTONOME PROVINZ BOZEN

UFFICIO IDROGRAFICO - HYDROGRAPHISCHES AMT

Carta d'insieme delle stazioni di osservazione con codice d'identificazione
 Übersichtskarte mit der Lage der Beobachtungsstellen und deren Kodex

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Temperatura | T | Temperatur |
| Pluviometro | ○ | Regenmesser |
| Pluviografo | ● | Regenschreiber |
| Rilievo altezza neve | ▲ | Schneehöhenmeßstelle |
| Idrometro | △ | Lattenpegel |
| Idrometrografo | ▲ | Schreibpegel |
| Idrometrografo con bilancio | ⬇ | Schreibpegel mit Abflußangaben |

Scala - Maßstab: 1 : 250 000

6. LE CONOSCENZE ACQUISITE ED ELABORATE DAL SERVIZIO IDROGRAFICO NAZIONALE

Il **Servizio idrografico nazionale** viene istituito nel 1917, presso il Ministero dei LL.PP., con il compito di svolgere, in tutto il territorio nazionale, le attività già assegnate in precedenza all'Ufficio idrografico del Magistrato delle acque di Venezia (dal 1908) ed all'Ufficio idrografico del Magistrato del Po di Parma (dal 1912).

Il Servizio idrografico nazionale è articolato, oltre che nei due Uffici veneto e padano, in otto grandi compartimenti, delimitati con criteri puramente idrografici, indipendentemente dalle suddivisioni provinciali e regionali, affidati ad altrettante sezioni autonome del Genio Civile (Bologna, Pisa, Roma, Chieti, Napoli, Catanzaro, Palermo, Cagliari).

L'attività dei due Magistrati e delle otto sezioni autonome è coordinata e promossa da un apposito Ufficio, istituito sempre nel 1917 presso il **Consiglio superiore delle acque**, che nel 1924 viene collocato presso la 3^a Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Il Magistrato delle Acque di Venezia opera su tutto il triveneto e quindi anche nel bacino dell'Adige.



L'attività svolta dal Servizio idrografico nazionale nei primi anni di attività, è ampiamente illustrata in una relazione del Ministero dei lavori pubblici, pubblicata nel 1931, e curata soprattutto dal prof. ing. Giulio De Marchi, allora capo del Servizio idrografico centrale, i cui contenuti sono schematicamente sintetizzati nei punti seguenti:

1. **I compiti permanenti** del Servizio comprendono tutte le osservazioni, misure e determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologici e cioè:

- **Osservazioni meteorologiche** concernenti la temperatura dell'aria (dal 1917 al 1930 le stazioni termometriche passano da 170 a 880, su tutto il territorio nazionale) e le precipitazioni meteoriche (dal 1917 al 1930 le stazioni pluviometriche passano da 611 a 4306, su tutto il territorio nazionale).
- **Osservazioni e misure inerenti le acque superficiali:** gli idrometri in funzione passano da 360 a 1199; le stazioni per misura delle portate passano da 41 a 451. Vengono inoltre effettuati rilevamenti sistematici delle torbide e delle temperature delle acque.
- **Osservazioni e misure inerenti le acque sotterranee,** relative al livello delle falde freatiche (dal 1917 al 1930 i freatimetri in funzione passano da 124 a 905), la misura di portata dei pozzi (anche con stazioni mobili) ed il riconoscimento dei pozzi artesiani.
- **Pubblicazione periodica degli «annali idrologici».**
- Collaborazione con gli Uffici del Genio civile, nello svolgimento delle pratiche inerenti alle concessioni per deviazione dell'acqua ed all'esame dei progetti di grandi opere idrauliche.

2. **Le indagini e ricerche speciali** svolte dal Servizio comprendono:

- **determinazione delle caratteristiche dei corsi d'acqua e dei bacini:** super-

ficie dei bacini idrografici e loro distribuzione con l'altitudine, profili longitudinali dei corsi d'acqua (con livellazione di previsione per 10.500 chilometri circa);

- **riconoscimento delle sorgenti;**
- **studi e determinazioni relativi alle risorse idrauliche nazionali «intese come elemento di vita e sorgente di ricchezza»:** ricerche coordinate relative all'uso dell'acqua per forza motrice e irrigazione ed alle risorse ancora disponibili;
- **indagini diverse** relative alle precipitazioni; alle acque superficiali e sotterranee; ai ghiacciai; alle alluvioni, alle piene dei fiumi ed alla siccità; alla laguna di Venezia, ai caratteri geologici ed alla permeabilità delle rocce.


3. **Elenco delle stazioni** per la misura delle portate per le quali si dispone della serie delle portate giornaliere da 1 a 7 anni ed oltre: per le stazioni di Trento, di Pescantina e di Boara Pisani, nell'Adige, si dispone dei dati dal 1923 al 1930.

4. **Definizione e illustrazione della terminologia** del Servizio idrografico, tuttora attuale.

5. **Temperature medie mensili, tipi pluviometrici dominanti** nelle regioni italiane, **caratteri pluviometrici durante il periodo estivo.**

6. **Caratteri idrologici dei bacini italiani:** per l'Adige i dati sono riferiti alla stazione di Trento e riguardano gli elementi caratteristici del bacino, l'afflusso meteorico medio annuo, il deflusso medio annuo, le portate (media, derivabile, utilizzabile), la capacità di invaso necessaria per regolazione totale (350 milioni di mc.)


7. **Studi specifici** relativi al Tevere, al Po, al dominio glaciale della Valle d'Aosta, alla Sicilia ed alla Sardegna ecc.




Fra le pubblicazioni del Servizio Idrografico, gli ANNALI IDROLOGICI rivestono particolare importanza per la loro continuità e per la mole dei dati raccolti.

Essi infatti, partendo dall'elenco degli Osservatori e delle Stazioni, con le rispettive dotazioni, contengono tutte le misure relative alla **meteorologia** (temperatura, velocità e frequenza del vento dalle singole direzioni; variazioni barometriche); alla **pluviometria** (precipitazioni, giorni piovosi, durata, massimi valori, volumi di afflusso meteorico annuo e mensile); alla **idrometria** (valori dell'altezza idrometrica) a titolo di esempio vengono riportati alcuni dati relativi all'anno 1930; alla **freatimetria** (medie mensili ed annue dei livelli freatici, comportamento della falda durante l'anno); **alle portate, ai bilanci idrologici, ai materiali in sospensione** (a titolo di esempio vengono riportati i dati e le elaborazioni relative alla stazione di Trento ed all'anno 1930); **alla mareografia.**

Particolarmente interessanti sono le elaborazioni relative a periodi molto lunghi ed alle relative medie annue: a titolo di esempio si riporta uno stralcio della **Carta della precipitazione media annua relativa al trentennio 1921-1950.**



STAZIONI DI RILEVAMENTO IDROMETRICO



XXXIV. - ADIGE ALLA STAZIONE DI TRENTO

Caratteristiche della stazione: ⁽¹⁾

a) bacino di dominio: kmq. 9761; altitudine media del bacino: m. 1735; terreni permeabili: 36,6 % della superficie totale; superficie coperta da ghiacciai: kmq. 212,2; distanza dalla foce: km. 253; inizio delle misure: Marzo 1921;


b) idrometrografo ed idrometro di riferimento: Ponte S. Lorenzo (m. 20 a monte, sp. s.); quota dello zero: m. 186,09 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1884; massima piena: m. 6,20 (17-IX-82); massima magra: m. 0,63 (26-IV-96);

c) idrometro a monte (km. 1,0 sp. s.); letture saltuarie;

d) idrometro a valle (km. 2,6 sp. s.); letture saltuarie;

e) portate (periodo 1921-1930): *media annua*: mc/sec. 222,1 (l./sec. kmq. 22,8); *medie stagionali*: inverno mc/sec. 102,5 (l./sec. kmq. 10,5); primavera mc/sec. 198,0 (l./sec. kmq. 20,3); estate mc/sec. 361,4 (l./sec. kmq. 37,0); autunno mc/sec. 222,6 (l./sec. kmq. 22,8).

Portata massima giornaliera mc/sec. 1480 (l./sec. kmq. 151,6) (3-XI-26); portata minima giornaliera mc/sec. 41,0 (l./sec. kmq. 4,2) (8-II-22).




Portate:

Le misure di portata vengono eseguite nella sezione segnata alle figg. 260-261, operando da un carrello a cannocchiale, scorrevole lungo le travate del ponte S. Lorenzo.

Fino a tutto il 1930 ne vennero effettuate complessivamente 61.


La scala delle portate, valida per il 1930, venne tracciata in base ai risultati (riportati nel prospetto seguente) delle misure eseguite nell'anno; l'andamento della curva, nel suo ramo supe-



(1) I valori della superficie del bacino sono stati ricavati dalla planimetrazione su carte al 25.000 eseguita recentemente dall'Ufficio: tali valori, come quelli delle altre caratteristiche del bacino, possono pertanto differire da quelli pubblicati negli anni precedenti.

Risultati delle misure di portata eseguite nel 1930

N. d'ordine	Data	Altezza idrometr. media m.	Portata mc/sec.	Portata unitaria l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità (m./sec.)		
						Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
1	3-II	0,375	87,5	9,0	85,45	1,022	1,156	1,630
2	1-V	1,29	264	27,0	152	1,739	1,911	2,412
3	24-XII	0,345	91,5	9,4	84,70	1,081	1,197	1,714



riore, è stabilito fino alle altezze di massima piena, in base ai risultati di alcune misure eseguite, in periodi di morbida e di piena, durante l'anno 1928. Nella parte inferiore della scala si notano due rami di curva, che portano segnato a fianco il corrispondente periodo di validità.


La tabella XXXIV riporta i valori delle portate giornaliere, disposti in ordine cronologico ed in ordine decrescente ed i valori delle portate e degli elementi caratteristici per l'anno.

Il diagramma dei deflussi (fig. 263) mostra un andamento analogo a quelli precedentemente illustrati per le portate dell'Adige misurate nelle stazioni a monte; le caratteristiche del

regime, proprie del fiume nel suo alto corso, risultano però sensibilmente attenuate per i contributi dell'Isarco, del Noce, dell'Avisio e degli altri affluenti minori, che l'Adige riceve a valle di Ponte d'Adige.

Durante il periodo di magra invernale, che si estende da Gennaio a Marzo, il contributo unitario medio risulta di l./sec. kmq. 8,8; la portata minima giornaliera dell'anno viene registrata il 27 Febbraio, con mc/sec. 67,0 (l./sec. kmq. 6,9).

La portata giornaliera massima dell'anno si verifica il 25 Luglio, con mc/sec. 728 (l./sec.




kmq. 74,6), durante il periodo delle morbide primaverili-estive: il contributo medio unitario, per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio è di l./sec. kmq. 41,1.

Nei mesi di Agosto e di Settembre, in seguito alle precipitazioni avvenute sul bacino, si notano brevi intumescenze, dopo le quali le portate presentano, fino agli ultimi giorni di Dicembre, un andamento, in generale, decrescente.

La portata media annua è di mc/sec. 219,7 e corrisponde ad un contributo unitario di l./sec. kmq. 22,5; essa è superata per giorni 148.

I valori dei rapporti fra le portate massima, minima, semipermanente e la portata media annua risultano rispettivamente: 3,31, 0,30 e 0,82.

Il diagramma a fig. 264 illustra la distribuzione mensile delle portate e pone in evidenza i valori delle portate caratteristiche per l'anno.



Bilancio idrologico :

Il coefficiente di deflusso annuo risulta 0,87, e presenta il valore massimo del periodo di osservazione.


Per l'Adige a Tel ed a Ponte d'Adige si sono ottenuti invece rispettivamente i valori di 1,12 e 1,08. Tali dati mettono in evidenza come le caratteristiche del regime glaciale, proprie del corso superiore dell'Adige, vadano progressivamente attenuandosi, procedendo da monte a valle.

La superficie coperta complessivamente da ghiacciai sul bacino dell'Adige, chiuso a Trento, è infatti di kmq. 212,2 e corrisponde al 2,1 % circa della superficie totale, mentre per l'Adige a Tel e a Ponte d'Adige i valori percentuali risultano rispettivamente 5,9 e 4,1.

Si deve inoltre tener conto dell'azione moderatrice di zone parzialmente permeabili, che coprono complessivamente il 37 % circa della superficie totale del bacino.

L'altezza di afflusso annuo risulta, per l'Adige a Trento, di mm. 813,0 (il valore medio, per il periodo di osservazione, è di mm. 895,4): si nota quindi, confrontando i valori calcolati per le stazioni a monte, che le precipitazioni, sul bacino dell'Adige, vanno aumentando, procedendo da monte a valle.

L'altezza di deflusso risulta invece per l'Adige a Trento (mm. 709,7) inferiore al valore calcolato per il bacino chiuso a Ponte d'Adige (mm. 713,3). I valori dei deflussi pubblicati non comprendono però le portate derivate dall'Adige e dai suoi affluenti, utilizzate per l'irrigazione, la quale ha un discreto sviluppo, specialmente nella vallata dell'Adige intorno a Merano ed a Sud di Bolzano, a Borghetto, e nella vallata del Noce. La portata complessivamente utilizzata per l'irrigazione deve raggiungere certamente un valore rilevante, che non è però facilmente controllabile, date le numerose derivazioni e le differenti dotazioni d'acqua utilizzate, che variano notevolmente secondo la qualità delle culture e la costituzione dei terreni.



Noce alla stazione di Ponte Rovina


(Bacino di dominio kmq. 384)

Altezza idrometrica media annua : m. 0,53, superata per giorni 167.

Massima media mensile : m. 1,09 (in Giugno). Minima media mensile : m. 0,21 (in Febbraio).

Massima altezza assoluta : m. 1,25 (il 12 Settembre). Minima altezza assoluta : m. 0,19 (il 22 Febbraio). *Escursione fra i valori estremi assoluti : m. 1,06.*

Massima frequenza : giorni 62 nell'intervallo 0,25-0,21.




Livello massimo sinora osservato : m. 2,70 (il 24-V-1908). **Livello minimo sinora osservato : m. 0,13** (il 7-III-1929).

Adige alla stazione di Bronzolo

(Bacino di dominio kmq. 6926)

Altezza idrometrica media annua : m. 2,07, superata per giorni 170.

Massima media mensile : m. 3,09 (in Giugno). Minima media mensile : m. 1,54 (in Febbraio).



Massima altezza assoluta : m. 4,16 (il 24 Luglio). Minima altezza assoluta : m. 1,26 (il 27 Febbraio). *Escursione fra i valori estremi assoluti : m. 2,90.*

Massima frequenza : giorni 72 nell'intervallo 1,60-1,51.

Livello massimo sinora osservato : m. 5,70 (il 13-VII-1890). Livello minimo sinora osservato : m. 0,10 (il 18-IV-1885).

Isarco alla stazione di Vipiteno


(Bacino di dominio kmq. 141)

Altezza idrometrica media annua : m. 1,01, superata per giorni 125.

Massima media mensile: m. 1,39 (in Giugno). Minima media mensile: m. 0,87(in Febbraio e Marzo).

Massima altezza assoluta : m. 2,40 (il 24 Luglio). Minima altezza assoluta : m. 0,86 (il 28 Febbraio). *Escursione fra i valori estremi assoluti* : m. 1,54.

Massima frequenza : giorni 185 nell'intervallo 0,90-0,86.



Livello massimo sinora osservato : m. 2,40 (il 24-VII-1930). Livello minimo sinora osservato : 0,22 (il 28-II-1922).

Da: *Annali Idrologici 1930 - Servizio idrografico*

Dal confronto fra gli annali relativi all'anno 1962 e quelli relativi al 1930 (a titolo di esempio) si rileva una sostanziale corrispondenza della sistematica e della suddivisione della materia, con una minor ricchezza delle elaborazioni grafiche (planimetrie, diagrammi, ecc.).

Nel 1972 le competenze (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), in materia di acque pubbliche passano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre restano allo Stato «per il tramite del Genio Civile» le competenze sul fiume Adige, sulle dighe di sbarramento e sugli invasi, nonché sulle grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Le Province autonome provvedono alla pubblicazione degli annali idrologici, secondo una sistematica analoga a quella

precedentemente seguita dal Servizio idrografico.

Dagli Annali riferiti al 1990 viene ripresa la «**carta d'insieme delle stazioni di osservazione**» della Provincia autonoma di Bolzano.

Dalle considerazioni precedenti risulta evidente, in attesa della riorganizzazione dei Servizi tecnici centrali prevista dalla legge n. 183/89 ed ancora non effettuata, l'opportunità di riesaminare e coordinare le rilevazioni ed elaborazioni relative al bacino dell'Adige, effettuate dal Servizio idrografico e, successivamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, come base del Servizio informativo di Bacino, SIB.

7. LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE DE MARCHI PER IL BACINO DELL'ADIGE

.... la difesa del territorio nazionale contro gli eventi idrogeologici risponde ad un pubblico vitale interesse e come tale è di esclusiva spettanza dello Stato. Ma l'opera che lo Stato si appresta a svolgere nell'interesse del Paese non potrà risultare veramente efficace senza il consenso e la collaborazione di tutti: delle Amministrazioni locali, che nell'autorizzare costruzioni e occupazioni di aree o depositi di materiali in prossimità dei corsi d'acqua, non debbono dimenticare che questi sono soggetti a frane, ma tenerne conto con la massima cautela: delle industrie e dei privati, che non debbono scaricarvi acque inquinate o materiali solidi che ne possono ostruire gli alvei....

(Commissione De Marchi - Relazione conclusiva - Considerazioni finali 1970).

Il lavoro della Commissione De Marchi, articolata in 8 Sottocommissioni che hanno lavorato dal 23 novembre 1966 al 31 dicembre 1969, parte dalla precisazione del concetto di **difesa del suolo**, (entrato nel diritto positivo con la legge n. 632/67) che comprende «ogni attività di conservazione dinamica del suolo... ed ogni attività di preservazione e salvaguardia di esso, della sua attitudine alla produzione e delle installazioni che vi insistono, da cause straordinarie di aggressione dovute alle acque meteoriche, fluviali e marine e ad altri fattori meteorici.»

Questa definizione, apparentemente limitativa, viene integrata da un attento esame dei «problemi attuali» (dalla crescente urbanizzazione, all'abbandono dei terreni agricoli, all'inquinamento delle acque naturali superficiali e di falda, alla edificazione delle fasce litoranee, alla estrazione delle acque sotterranee e dei materiali alluvionali dagli alvei) e viene ulteriormente chiarita dalla precisazione che «il problema della difesa idraulica e del suolo ammette solo progressivi miglioramenti della situazione preesistente, intesi a diminuire la frequenza e la gravità dei dissesti, per cui gli interventi relativi **«rientrano nel quadro di un'opera sen-**

za fine, che fu iniziata in tempi molto lontani e che deve proseguire, senza interruzioni e senza discontinuità, se si vuol conferire, e soprattutto mantenere al territorio nazionale un assetto adeguato alla popolazione che vi è insediata e con il principale intento di assicurare l'incolumità delle persone»...

Sono considerazioni quasi ovvie, che tuttavia sono state spesso dimenticate o quanto meno scarsamente tenute presenti nei 4 anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge n. 183/89. Infatti da esse deriva la necessità di alcune scelte pregiudiziali:


1. necessità di concentrare l'attenzione sulle attività gestionali, ordinarie, delle Amministrazioni competenti;
2. potenziamento, quindi, di tutti gli uffici e servizi relativi, in tutto il Paese ed in una visione organica dei problemi, partendo dalla ricostruzione della struttura tecnica dei Ministeri competenti;
3. in questo quadro, rafforzamento dei servizi tecnici nazionali e delle reti locali di monitoraggio, di presidio, di previsione, segnalazione e annuncio delle piene;
4. individuazione delle situazioni di squilibrio e di rischio, come premessa per definire sia adeguate norme di tutela e salvaguardia sia efficaci programmi di intervento e di manutenzione, sulla scorta delle esperienze acquisite in occasione di precedenti eventi calamitosi.

La Commissione De Marchi era partita, sostanzialmente, da queste scelte pregiudiziali ed aveva quindi esaminato la situazione dei singoli bacini e sottobacini in termini chiaramente «progettuali», pur confermando in ogni occasione la necessità di considerare i bacini nella loro globalità. Questa impostazione risulta particolarmente evidente dalla relazione del Presidente della 2ª Sottocommissione, prof. Giulio Su-

PRINCIPALI INTERVENTI PROPOSTI
DALLA COMMISSIONE DE MARCHI

AUSTRIA

SVIZZERA



- 1) Serbatoio di regimazione di circa 78 milioni di mc, scolmo di 300 mc secondo - Torrente Rienza località Elvas.
- 2) Serbatoio di regimazione di circa 14 milioni di mc, scolmo di 50 mc secondo - Torrente Talvera località Vanga
- 3) Serbatoio di regimazione di circa 40 milioni di mc, scolmo di 150 mc secondo - Torrente Avisio località Valda
- 4) Briglie di ritenuta di materiali solidi in località Lisignago, Grumes e Piscine
- 5) Sopraelevazione della serra S. Giorgio a Lavis
- 6) Sistemazione del Torrente Alpone al nodo idraulico Chiampo-Tramigna
- 7) Serbatoio sul Torrente Valsura a monte di Lana
- 8) Serbatoio in località Canopi in val d'Ega

limite bacino
 limite provinciale
 idrografia
 intervento

mare adriatico

pino, (Atti della Commissione, Volume I, 1970) che presenta la «**proposta di piano orientativo per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali**», partendo da «criteri per la difesa idraulica» che descrivono in termini progettuali le opere di sistemazione dei torrenti, (briglie, briglie selettive, opere di difesa in alveo, rimboschimenti e inerbimenti, divieto della cavatura di inerti) e dei fiumi (arginature, pennelli, difese radenti leggere e resistenti, scolmatori, casse di espansione, serbatoi di piena), attribuendo giustamente importanza determinante alla manutenzione sistematica degli alvei e delle sistemazioni idraulico-agrarie ed idraulico-forestali.

Per quanto riguarda il **bacino dell'Adige** la stessa Sottocommissione (Atti della Commissione - Volume secondo, parte prima, 1974) presenta uno «Studio della sistemazione idrogeologica» che parte dall'elenco delle piene verificatesi dal 1845 al 1966, illustrando sinteticamente gli effetti delle più disastrose e dall'elenco delle leggi che hanno regolato la materia, dal 1952 al 1967.

Dopo una sintetica illustrazione dei caratteri idrogeologici del bacino, la relazione illustra l'evento meteorologico eccezionale del novembre 1966 e le sue conseguenze nel bacino dell'Adige con riferimento:


- ai valori pluviometrici eccezionali rilevati nei giorni 3-7 novembre, corrispondenti al 19-25% della piovosità annua;
- ai livelli di piena registrati, che a Trento raggiungono i m. 6,30 alle ore 22 del 4 novembre; (contro i m. 5,34 dell'agosto '66, i m. 6,05 del settembre 65 e i m. 5,79 del settembre 1960);
- alle 11 rotte verificatesi fra Trento e Rovereto;
- all'effetto positivo prodotto dall'invaso di circa 12 milioni di metri cubi nel serbatoio di S. Giustina, e dal deflusso derivato in Garda (circa 64 milioni di metri cubi);

- alla portata eccezionale dei confluenti, anche a valle di Trento;
- alla entità del trasporto di materiale solido ed alla conseguente riduzione della sezione liquida.

Dall'analisi degli effetti della piena del novembre 1966 (e di quelle precedenti) risulta, innanzitutto, la necessità di realizzare «**bacini di ritenuta atti a scolare in modo sensibile le piene**», considerando anche la possibilità, in casi di assoluta emergenza, di «**stabilire zone da destinare alla libera espansione delle acque di piena**».

In particolare vengono proposti i seguenti interventi:

- opere di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nei territori montani, con riferimento ai programmi della Regione Trentino-Alto Adige;
- opere di sistemazione idraulica, proposte dagli Uffici del Genio civile di Bolzano, Trento, Verona, Rovigo ed Este e così suddivise:
 - a) **Genio Civile di Bolzano:** serbatoi sul Rienza (78-200 milioni di metri cubi), sul Talvera (14 milioni di metri cubi); mantenimento e miglioramento opere di 2^a e 3^a categoria; traverse (da definire meglio) sul Passirio;
 - b) **Genio Civile di Trento:** serbatoi lungo l'Avisio e sistemazione del suo imbocco in Adige; scolmatore di piena dell'Avisio (400 mc/sec); sistemazione idraulica del Noce, del Fersina (con una grande serra in località Doss del gius), e del Leno.
 - c) **Genio Civile di Verona:** scavi in alveo per circa un milione di mc; opere di difesa tradizionali (rialzi, rinforzi e rivestimenti di muri di sponda e di argini, ricarica di scogliere), nonché diaframmi in calcestruzzo), sistemazione dell'Alpone con allargamenti, rettifiche ed approfondimenti di alveo;
 - d) **Genio Civile di Rovigo:** rilevato che il fondo medio dell'Adige è a quota mediamente superiore al piano di campa-



Innesto del Canale Sabadina nell'Adige. Disegno di G. Savioli (1717)

gna e che le arginature sono in buone condizioni, si propone la diaframmatura dei rilevati arginali, con modesti rialzi, nonché la sistemazione della foce;

- e) **Genio Civile di Este:** rileva la necessità di rimediare ai fenomeni di filtrazione delle acque attraverso gli argini (fontanazzi), con diaframmi di terra stabilizzata e con iniezioni chimiche; rileva inoltre il fenomeno di bradisismo negativo, da Boara Pisani al mare, ora cessato, con abbassamento medio di cm. 40 e massimo di cm. 74.

La Commissione ha valutato le proposte degli Uffici del Genio civile, rilevando le «**precarie condizioni di assetto idraulico**» del bacino e le «**minacciose incognite che si presentano nel tratto di pianura**», a valle di Verona, e formulando le seguenti osservazioni:

- si ritengono utili ed opportuni i serbatoi proposti sul Rienza (Elvas), sul Talvera (Vanga) ed in Val d'Ega (Canopi);
- si ritiene utile ed opportuna la realizzazione di un serbatoio lungo l'Avisio (Valda) di briglie di ritenuta (Lisignago e Grumes), nonché la sistemazione della confluenza Avisio-Adige, con eventuale scolmatore;
- può essere utile riservare una piccola parte dell'invaso di S. Giustina all'attuazione delle piene del Noce;
- è meritevole di considerazione la proposta di sistemazione dell'Alpone, previa verifica delle relative conseguenze sull'Adige;
- appare necessario, comunque, procedere per ridurre gli inconvenienti derivanti dalla pensilità dell'alveo dell'Adige, e dalla scarsa coesione del materiale degli argini, soprattutto a valle di Verona.

La Commissione raccomanda infine di procedere alle opere di sistemazione idraulico-agraria delle aree di pianura, a valle di Verona.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Veneto hanno effettuato



Mapa disegnata da A. Cristofori nel 1758 (particolare)

interventi diffusi e consistenti per la sistemazione idraulica ed idraulico forestale di tutto il territorio montano del Bacino dell'Adige. In particolare sono state realizzate alcune delle opere previste dalla Commissione lungo il torrente Avisio, con il sovrizzo della serra San Giorgio ed è stata progettata la diga di Valda. Non è risultato invece attuabile lo scolmatore alla foce dell'Avisio, per migliorare la confluenza nell'Adige

Sono stati inoltre realizzati, a cura del Magistrato alle Acque di Venezia, interventi di sovrizzo e di nuova arginatura nelle città di Bolzano e di Verona, nonché alcuni tratti di diaframature in calcestruzzo per eliminare fontanazzi e risorgenze, ove l'alveo dell'Adige risulta pensile rispetto alle campagne circostanti.

Appare pertanto opportuno verificare, in un quadro unitario e coerente, il programma complessivo proposto dalla Commissione, con riferimento alle opere realizzate, alle nuove esigenze, ed a nuove, più efficaci, tipologie di intervento.

8. SCHEMA PROGRAMMATICO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 283/89

Lo schema programmatico per l'attuazione della legge n. 283/89, predisposto dall'Autorità di bacino, dopo aver riassunto i contenuti della legge e dopo aver richiamato i fenomeni di eutrofizzazione dell'Adriatico, illustra sinteticamente le caratteristiche del bacino dell'Adige (orografia, geomorfologia, precipitazioni, risorse idriche naturali e loro utilizzazione), per illustrare poi il relativo stato di inquinamento.

La qualità dell'acqua viene considerata in relazione all'aspetto chimico, all'aspetto biologico ed all'aspetto batteriologico, con classificazione in 5 classi di qualità dei vari tronchi dell'Adige e dei suoi affluenti.

Vengono in particolare riportati i risultati delle analisi microbiologiche effettuate su campioni prelevati in corrispondenza delle Stazioni di attingimento di acquedotti: Badia Polesine (Ro), Piacenza d'Adige (Vr), Vescovada (Pd), Boara Polesine (Ro), Anguillara Veneta (Pd), Boscochiaro di Cavarzere (Ve), Cavarzere (Ve), Cavanella d'Adige (Ve), Portesine Rosolina (Ro).

Vengono poi svolte alcune considerazioni relative alla valutazione (estremamente complessa e difficile) delle sostanze nutritive e tossiche trasportate dal fiume in Adriatico, confrontando i dati risultanti da ricerche svolte nel 1982 (Provini, Pacchetti) o nel 1985 (Pettine, La Noce, Pagnotta, Puddu) in base alle quali l'Adige viene suddiviso in vari tronchi, secondo 5 classi di naturalità (nulla, scarsa, bassa, discreta, buona).

Infine vengono considerate le «fonti» di inquinamento dell'Adige, con particolare riferimento a quelle «eutrofizzanti» (puntuali e diffuse) ed ai **programmi di risanamento delle acque** concordati dal Ministero dell'Ambiente con le province di Trento e di Bolzano e con la Regione

Veneto.

Lo Schema programmatico è articolato per criteri e progetti e propone, in sintonia con i Piani regionali e provinciali di risanamento delle acque, interventi di breve e medio-lungo periodo mirati al contenimento dell'eutrofizzazione delle acque superficiali; essi hanno carattere d'urgenza e sono prioritari.

Gli interventi proposti sono i seguenti:

- 1) Ampliamento ed adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Bolzano;
- 2) Potenziamento dell'impianto di depurazione di Mezzocorona;
- 3) Costruzione dell'impianto di depurazione di Vallarsa;
- 4) Progetto per lo smaltimento delle acque di processo delle cantine e caseifici sociali del Trentino;
- 5) Fognatura e depurazione della vallata dell'Alpone;
- 6) Ampliamento dell'impianto di depurazione di S. Pietro in Cariano;
- 7) Fognatura consortile della Valle dell'Illassi;
- 8) Unità per l'abbattimento dell'azoto nell'impianto di depurazione di Verona.

Data l'onerosità del maggior numero degli interventi previsti, lo Schema programmatico prevede di finanziare per l'esercizio 1991 per stralci funzionali i progetti 1, 4, 5, 6, 7, 8; gli altri progetti sono finanziati interamente.

La Regione Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano provvederanno autonomamente ai finanziamenti mancanti necessari per il completamento delle opere.

Va considerato di fatto che la lentezza e farraginosità burocratica del Ministero dell'ambiente sta rallentando l'attuazione dello Schema, nonostante il carattere d'urgenza della L. 283 del 4 agosto 1989, togliendo efficacia agli interventi stessi.

9. I PROGETTI DEL PIANO DI BACINO: CONTENUTI E CRITERI DI IMPOSTAZIONE

Come accennato in precedenza il Piano di bacino ed il relativo progetto preliminare stralcio, possono essere visti come l'insieme, coordinato ed integrato, dei «grandi progetti» corrispondenti alle finalità della legge n. 183/89. Ognuno di essi può essere impostato sulla base delle considerazioni sviluppate nei punti seguenti.

9.1. Difesa del suolo - Sistemazione idrogeologica

Sembra opportuno partire dalle conoscenze disponibili e dalle notizie che saranno fornite dalla P.A.T., dalla P.A.B., dalla Regione Veneto, dagli altri Enti competenti, con una riconsiderazione critica delle proposte e dei programmi finora avanzati, per poi individuare i casi di maggiore rischio e di maggiore vulnerabilità,¹ al fine di proporre:

- criteri ed indirizzi di breve e medio-lungo periodo, con indicazione degli interventi che si propongono (con particolare riferimento a quelli preventivi) e delle relative priorità;
- nota sulle tipologie di intervento e sui relativi caratteri progettuali;
- nota sugli aspetti «gestionali», con riferimento sia alla continuità e integrazione delle attività di manutenzione migliorativa, di monitoraggio, di presidio e vigilanza, sia alla necessità di integrare e potenziare le strutture tecniche ed amministrative esistenti;
- proposta di norme specifiche di disciplina di uso del suolo, evidenziando quelle che si ritiene debbano avere operatività immediata;
- analisi e ricerche integrative eventual-

mente necessarie, anche in riferimento agli altri «progetti» del piano di bacino.

9.2. Difesa del suolo-regimazione delle acque


Seguendo gli stessi criteri proposti per il progetto 9.1., è opportuno partire da un attento riesame critico delle proposte di intervento formulate dalla Commissione De Marchi, sia per ciò che concerne le indicazioni progettuali relative alla sistemazione dei torrenti e dei fiumi, (anche alla luce delle recenti esperienze) sia per ciò che concerne la valutazione degli eventi calamitosi del passato e gli interventi specifici proposti, sia infine per ciò che concerne la disciplina d'uso del suolo.

Infatti in questi ultimi anni alcune opere di forte impatto ambientale sono state giustamente sottoposte ad una critica motivata ed approfondita, con particolare riferimento alla «cementificazione e canalizzazione» di fiumi e torrenti, alla realizzazione di grandi invasi polifunzionali, alla escavazione indiscriminata di alcuni alvei. Tuttavia, alla conseguente caduta di interesse nei confronti di tali interventi, non è corrisposta la indispensabile ricerca di soluzioni alternative valide. D'altro canto la Commissione De Marchi, ai fini della laminazione delle piene assegna giustamente un compito essenziale ai serbatoi, la cui capacità di invaso complessiva dovrà essere dell'ordine di molte decine di milioni di metri cubi e che non devono essere destinati ad altri usi, se non in maniera estremamente limitata e controllata.


In alternativa si possono solo prevedere aree di adeguata estensione, destinata ad accogliere le acque di piena (casce di espansione) la cui utilizzazione e la cui tempestiva evacuazione devono essere attentamente disciplinate.

¹ Secondo le convenzioni correnti il **rischio** e la **vulnerabilità** sono legati dalla relazione $R_t = E \cdot V \cdot H_t$, dove **R_t** è il rischio associato ad un evento specifico a cui è soggetto un territorio nel tempo **t**; **E** esprime numericamente l'elemento a rischio da considerare (persone, beni ecc.); **V** è la vulnerabilità media (che esprime in termini relativi l'entità del danno che **E** può subire per il dato evento) **H_t** esprime la pericolosità dell'evento, cioè la probabilità che nel tempo **t** l'evento si verifichi almeno una volta.

SITUAZIONE ATTUALE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE



CARTA DI QUALITÀ DELLE ACQUE



Le stesse considerazioni valgono per la ridefinizione, in apposito «catalogo tipologico ragionato» sia delle opere di sistemazione dei tratti montani (briglie, briglie selettive, soglie, rivestimenti di sponda e/o di fondo ecc.), sia di quelle necessarie per gli interventi di sistemazione degli alvei pensili, soprattutto nel tratto terminale dell'Adige.

In particolare appare necessario «simulare» nell'attuale realtà territoriale ed idrografica, le conseguenze di una eventuale ripetizione di eventi meteorologici analoghi a quelli del 1966 e precisare le competenze e le possibilità di intervento dell'Autorità di bacino in caso di emergenza.

9.3. Risanamento delle acque

Sembra opportuno partire dallo Schema programmatico per l'attuazione della legge n. 283/89, verificando le proposte in esso contenute, previo eventuale approfondimento delle conoscenze (programma di analisi e ricerche integrative).

Ai fini della classificazione dei corpi idrici appare utile adottare i criteri IRSA-CNR, per la determinazione della qualità «chimica» ed i criteri E.B.I. (Extended Biotic Index) per la determinazione della qualità biologica. È comunque indispensabile fissare obiettivi ben precisi, perseguibili entro tempi determinati, partendo dai «punti» di maggiore inquinamento, dalle relative «provenienze», dalla valutazione della capacità autodepurativa del corso d'acqua interessato, così da concentrare l'attenzione, l'intervento prioritario ed il programma integrativo di ricerche, sui casi di maggiore urgenza e rilevanza, il cui risanamento ha, di conseguenza, peso determinante nel miglioramento della qualità del corpo idrico interessato.

Inoltre è necessario riesaminare sistematicamente le questioni relative alla definizione delle norme relative ai «parametri ammissibili». Infatti se essi vengono fissati su livelli troppo bassi, risulta inevitabile – come già è avvenuto – il ricorso a

deroghe (o la tacita accettazione di abusivismi diffusi) derivanti dalla carenza di risorse pubbliche e private da destinare agli interventi indispensabili per rientrare nei parametri suddetti. Anche da queste considerazioni risulta la conferma della opportunità, in un primo tempo, di concentrare l'attenzione sui casi più urgenti e più rilevanti.

9.4. Fruizione e gestione delle risorse idriche

Partendo dalla attuale conoscenza dei prelievi di acqua, (dai corsi d'acqua e dalla falda) e degli scarichi, si possono formulare rapidamente norme specifiche (sulla perforazione dei pozzi e sulla loro gestione; sulla qualità delle acque prelevate in relazione all'uso; sulla qualità delle acque che vengono recapitate ecc.) e si possono riesaminare criticamente i fabbisogni per i diversi usi, partendo da quelli idropotabili, con riferimento ai piani e programmi relativi agli acquedotti ed alle derivazioni per usi energetici, irrigui, industriali.

Anche in questo caso è fondamentale l'approfondimento, in termini progettuali, degli interventi e delle relative tipologie, con riferimento ai sistemi idropotabili (di adduzione, di accumulo, di distribuzione); ai sistemi di fognatura (bianche, nere, miste) ed ai relativi problemi di realizzazione e di gestione; ai sistemi di depurazione (la cui efficienza è generalmente piuttosto scarsa).


9.5. Tutela e corretto uso del territorio e dei beni culturali e ambientali

Oggetto di particolare tutela sarà innanzitutto il «sistema» delle «città del fiume» da Merano, Bolzano, Trento, Rovereto, Verona, Zevio, fino a Legnago, Cavarzere, Bressanone, Chiusa, che costituiscono i capisaldi dell'armatura urbana storica del bacino dell'Adige e che si configurano come i punti di maggiore vulnerabilità, sia per la popolazione insediata, sia per le attività economiche e di servi-

zio, sia per l'entità del patrimonio storico, artistico, documentario. Saranno poi considerati gli edifici e complessi isolati di particolare interesse storico, artistico e documentario, con riferimento anche agli antichi manufatti di regimazione, di difesa, di captazione dell'acqua. Infine saranno considerate con particolare attenzione le norme vigenti ed i Piani territoriali di competenza regionale e provinciale, per suggerire eventuali, specifiche integrazioni.

9.6. Sistemi di presidio, di vigilanza e di monitoraggio. Sistema informativo del bacino (SIB)

Particolare importanza riveste il progetto relativo alla definizione dei sistemi di presidio, di vigilanza e di monitoraggio, nonché alla «costruzione» ed alla gestione del Sistema informativo del bacino, SIB: funzioni «permanenti» dell'Autorità di Bacino, che deve quindi gradualmente organizzarsi - nel personale e nelle strutture tecnico-amministrative -, per poterle espletare in maniera efficace e concreta.



Il progetto suddetto, come risulta dalle considerazioni svolte nel precedente Capitolo 6, dovrà necessariamente essere impostato su un attento e sistematico recupero del prezioso e notevolissimo lavoro sviluppato dal Magistrato alle Acque e dal Servizio idrografico nazionale a partire dal 1917, tenendo ovviamente conto da un lato della suddivisione delle competenze del Magistrato fra le due Province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Veneto e gli organi del Ministero dei LL.PP. e, dall'altro lato, degli strumenti e delle possibilità offerte oggi dalla evoluzione scientifica e tecnologica.

In particolare il completamento della rete di telerilevamento delle temperature, delle precipitazioni, dei livelli e delle portate, consentirà di ottenere in tempo reale l'esatto quadro degli eventi idrologici.

Di conseguenza, pur in carenza dei criteri, metodi e standard per l'unificazione che sarebbero dovuti pervenire alle Autorità di Bacino dai Servizi tecnici nazionali, è indispensabile organizzare, insieme con le Amministrazioni interessate, l'acquisizione, l'interscambio, la parametrizzazione dei dati necessari per descrivere unitariamente la realtà del bacino, secondo criteri analoghi a quelli seguiti per oltre mezzo secolo dal Servizio idrografico nazionale.

Il progetto suddetto si pone quindi come strumento essenziale di «omogeneizzazione del linguaggio» per le diverse Amministrazioni: esso, nel rispetto dell'autonomia di gestione dei processi di formazione delle conoscenze da parte dei diversi soggetti interessati, sarà la premessa di una base conoscitiva di riferimento a servizio di tutti.

Si concretizzeranno così le possibilità offerte dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui «... le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni per attività di interesse comune».

10. CARTOGRAFIA DI BASE E CARTOGRAFIA ESSENZIALE

La formazione di una cartografia di base digitalizzata, estesa all'intero bacino ed ai territori limitrofi con esso interrelati, è uno dei compiti fondamentali dell'Autorità di bacino. Tuttavia anche in questo caso occorre superare i limiti delle iniziative finora assunte e dei tentativi finora compiuti. Infatti molte Regioni e molte Province hanno promosso la redazione di carte tematiche, settoriali, affidandole a soggetti che hanno sostanzialmente utilizzato il materiale di base – e la secolare esperienza – dell'IGM, senza sostanziali miglioramenti. Anzi peggiorando sensibilmente la qualità, la quantità e la ricca molteplicità delle informazioni contenute nelle cartografie IGM, con particolare riferimento alle «tavole» 1:25.000, 1:50.000 ed 1:100.000, che consentono la lettura incrociata di dati numerosi e vari, relativi ai caratteri fisici del territorio, all'uso del suolo, al sistema infrastrutturale, ai confini amministrativi.

Pertanto la preparazione della nuova cartografia digitalizzata, che consente la memorizzazione delle informazioni, l'aggiornamento continuo, la elaborazione grafica, nei rapporti – e quindi nei livelli di definizione – di volta in volta necessari, richiede approfondimenti, intese fra le diverse Autorità di Bacino e sperimentazioni, con tempi certamente rilevanti. Oltretutto appare indispensabile attuare concrete forme di collaborazione con l'IGM, al fine di utilizzare al meglio ed al massimo il prezioso patrimonio di esperienze, di conoscenze e di capacità tecniche di cui dispone tale Istituto. I risultati di tale collaborazione consentiranno di perfezionare sempre più la stazione cartografica di cui è dotata l'Autorità di bacino.

Nell'immediato, per la predisposizione del Progetto preliminare stralcio del Piano di bacino è opportuno utilizzare, come cartografia di base, quella IGM 1:100.000, e,

per eventuali approfondimenti, quella IGM 1:25.000.

Per le tavole di sintesi, aventi carattere indicativo e riassuntivo, si potranno utilizzare le carte 1:200.000 e 1:500.000 già disponibili (atlante stradale del Touring) o da predisporre, d'intesa con l'IGM.

In particolare le tavolette 1:25/000 potranno essere utilizzate, per le aree che richiedono particolare disciplina d'uso e di intervento, come base di riferimento per il confronto con i PRG comunali.

I quadri d'unione delle tavole 1:200.000, 1:100.000 e 1:50.000 comprendenti il Bacino dell'Adige, ed i relativi esempi sono schematicamente illustrati nelle figure allegate. Comunque si precisa che, anche sulla base dei pareri espressi dall'IGM, la digitalizzazione delle carte si baserà sui riferimenti propri della scala 1:50.000.

Partendo dalle conoscenze – parziali ed eterogenee – disponibili, dalle ulteriori notizie che saranno raccolte direttamente (mediante questionario), e dalle finalità della legge 183, corrispondenti ai temi in cui si è articolata la Sottocommissione permanente per l'elaborazione del piano di bacino, si ritiene di poter avviare la formazione delle seguenti «carte essenziali», su base IGM 1:100.000 riportanti i confini amministrativi e la delimitazione del bacino e dei sottobacini, con indicazione dei bacini contermini:

10.1. Delimitazione dei sottobacini - Riferimenti storici

– Bacino imbrifero e bacini parziali idrograficamente disposti -

10.2. Dissesti e situazioni di rischio in atto

- Carta delle zone esondate (anni 1966, 1981-1985)
- Il territorio alluvionabile (aree con rischio di esondazione)

- Dissesti in atto (aree con rischio di frana)
- Carta delle opere di sbarramento e di ritenuta

10.3. Le risorse idriche: uso dell'acqua

- Le sorgenti, e i pozzi
- Carta piezometrica (falde acquifere e regime delle acque sotterranee)
- Carta dei prelievi dai corsi d'acqua e delle utilizzazioni
- Carta delle Concessioni
- Carta dell'uso dell'acqua e riesame del Piano acquedotti e delle dotazioni.

10.4. Le risorse idriche: acque di scarico, impianti di depurazione, inquinamenti

- Carte degli scarichi civili e industriali e degli impianti di depurazione
- Qualità dei corsi d'acqua superficiali - Inquinamento idrico -
- Piani per il disinquinamento dell'Adige.

10.5. L'uso del suolo

- Carta dell'uso del suolo (copertura da satellite)
- Carta dell'uso del suolo (altre fonti)
- Carta dei vincoli idrogeologici, dei Parchi naturali, dei biotopi, delle aree di particolare interesse paesaggistico, ambientale, storico - artistico, archeologico di cui alla Legge Galasso.
- Carta del sistema delle «città del fiume» e dei relativi centri storici.

10.6. Le opere idrauliche di difesa

- Carte delle opere di difesa del fiume Adige e dei suoi affluenti (carta di sintesi e carte di specificazione).

10.7. Le stazioni di misura

- Carta delle stazioni di misura e riferimento alle tabelle relative.

Sulla base delle conoscenze sintetizzate nelle cartografie suddette potranno essere approfondite le ricerche relative alle finali-



tà della legge e sarà possibile da un lato mettere a punto l'avvio del Sistema informativo di bacino e della relativa cartografia digitalizzata e, dall'altro lato, predisporre la prima normativa di tutela, di salvaguardia, d'uso e di intervento, nonché il primo programma per il mantenimento delle opere esistenti e per la realizzazione di nuove opere.

Infine la predisposizione della cartografia essenziale sopra descritta evidenzierà la lacunosità, la eterogeneità e la limitatezza degli elementi di conoscenza disponibili i quali, pur essendo estremamente numerosi, coprono solo parti del bacino e non sono fra loro immediatamente confrontabili. Da ciò potranno derivare iniziative di stimolo e di collaborazione nei confronti degli Enti locali interessati, al fine di completare ed omogeneizzare il materiale disponibile, secondo i criteri di pragmatismo operativo già indicati dalla Sottocommissione per l'elaborazione del Piano di Bacino.

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Questa prima impostazione del Progetto preliminare stralcio e, in particolare, dei «Progetti del piano di bacino» potrà avere i seguenti sviluppi:

- predisposizione di un programma integrativo di analisi finalizzate, riferite sia al progetto preliminare stralcio che al progetto completo del piano di bacino;
- predisposizione del progetto preliminare stralcio del Piano di Bacino;
- avvio del progetto del Piano di Bacino;
- graduale formazione del progetto relativo al sistema di monitoraggio ed al sistema informativo di Bacino (SIB), con una prima proposta da sottoporre alle autorità statali competenti.
- consolidamento, a livello programmatico, progettuale, operativo e gestionale, della collaborazione con gli uffici statali e con le Amministrazioni regionali e provinciali competenti.

A tal fine l'Autorità di bacino promuoverà iniziative tese alla massima collaborazione e reciproca informazione fra tutti gli Enti competenti, attraverso seminari di confronto, questionari e documenti di lavoro, cominciando da questo «Quaderno».

Il primo di questi seminari, fissato per il giorno 3 novembre a Trento, prevede la partecipazione del Comitato Tecnico, della Sottocommissione permanente per l'elaborazione del P. di B. e dei responsabili dei settori interessati delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Veneto.

I successivi Quaderni saranno dedicati all'approfondimento delle conoscenze e delle proposte relative ai 6 «progetti del Piano di bacino», al Progetto preliminare stralcio, alle analisi «finalizzate» necessarie per integrare le attuali conoscenze ed infine al Piano di bacino ed alla sua programmata attuazione.



L'AUTORITÀ DI BACINO DELL'ADIGE ED I PROPRI ORGANI

AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE DELL'ADIGE

Largo Porta Nuova, 9
38100 TRENTO
Tel. (0461)236000-236445
Fax (0461) 233604

Costituzione: DPCM 10 agosto 1989

Organi dell'Autorità di bacino:

- comitato istituzionale
- comitato tecnico e sottocommissioni
- segretario generale e segreteria tecnico-operativa

COMITATO ISTITUZIONALE

Composizione

- * Ministro dei Lavori pubblici
ovvero sottosegretario delegato
- * Ministro dell'ambiente
ovvero sottosegretario delegato
- * Ministro per il coord. delle politiche agricole, alimentari e forestali
ovvero sottosegretario delegato
- * Ministro per i beni culturali ed ambientali
ovvero sottosegretario delegato
- * Presidente della giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano
ovvero assessore delegato
- * Presidente della giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento
ovvero assessore delegato
- * Presidente della giunta regionale della Regione Veneto
ovvero assessore delegato
- * Segretario Generale dell'Autorità di bacino

Il Comitato Istituzionale è presieduto stabilmente dal Ministro dei lavori pubblici o dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia del sistema fluviale

Riunioni

Anno 1990	n. 1
Anno 1991	n. 3
Anno 1992	n. 2
Anno 1993	n. 2

COMITATO TECNICO

Composizione

- Presidente
- * Goio arch. Adriano - Segretario Generale dell'Autorità di bacino
 - * Baldo dott. Franco - Coordinatore regionale del C.F.S. per il Veneto
Ministero per il coord. delle politiche agricole, alimentari e forestali
 - * Basile dott.ssa Luciana - Dirigente superiore del Ministero
Ministero dell'ambiente
 - * Boschi dott. Ruggero - Sovrintendente beni ambientali - Brescia
Ministero per i beni culturali ed ambientali
- Membri designati dalle Amm.ni statali regionali e provinciali
- * Castelli dott. ing. Giuliano - Dirig. generale dip. territorio ambiente foreste
Provincia Autonoma di Trento
 - * Dall'Asta dott. ing. Paolo - Assistente alla Segreteria reg.le per il territorio
Regione Veneto
 - * Pellegrino dott. Gaetano - Vice Presidente del Magistrato per il Po
Ministero dei lavori pubblici
 - * Trevisanato dott. Sergio - Assistente alla Segreteria regionale per il territorio
Regione Veneto
 - * Valentini dott. ing. Paolo - Direttore Ufficio idrografico
Provincia Autonoma di Bolzano
-
- Membri designati Istituzionale dal Comitato in qualità di esperti
- * Armanini prof. ing. Aronne - Docente universitario - Trento
 - * Bagnaresi prof. Umberto - Docente universitario - Bologna
 - * Bin dott. ing. Roberto - Direttore tecnico Consorzio bonifica Adige-Garda
 - * Bontempi dott. ing. Fabrizio - Direttore lavori Idrovie S.p.A.
 - * Degan prof. dott. Ariosto - già Direttore Cons. 2° grado irrigazione Polesine
 - * Liberatore prof. ing. Gianfranco - Docente universitario - Padova
 - * Navazio prof. Giancarlo - Direttore Istituto chimica industriale Univ. - Padova
 - * Rabossi dott. ing. Gianfranco - Libero professionista
 - * Watschinger dott. ing. Ernst - già Amministratore Az. spec. sistem. montana BZ
 - * Zanovello prof. Angelo - Docente universitario - Padova

Riunioni

Anno 1990	n. 2
Anno 1991	n. 2
Anno 1992	n. 5
Anno 1993	n. 5

SEGRETARIO GENERALE

Goio arch. Adriano

Nominato dal Comitato Istituzionale con delibera del 6 giugno 1990

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI BACINO

Composizione

- * Armanini prof. ing. Aronne - Docente universitario - Trento
- * Bagnaresi prof. Umberto - Docente universitario - Bologna
- * Castelli dott. ing. Giuliano - Dirigente gen. dip. territorio ambiente e foreste P.A. Trento
- * Navazio prof. Giancarlo - Direttore Istituto chimica industriale Univ. - Padova
- * Trevisanato dott. Sergio - Assistente alla Segreteria della Regione Veneto per il territorio
- * Valentini dott. ing. Paolo - Direttore Ufficio idrografico Provincia Autonoma di Bolzano
- * Zanovello prof. Angelo - Docente universitario - Padova

Riunioni

Anno 1993 n. 6

SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA

Composizione

- | | |
|-------------------------|--|
| * Agliocchi Maria Elena | Collaboratore amministrativo |
| * Angheben Renato | Funzionario agrario |
| * Antonucci Antonio | Brigadiere forestale |
| * Bordato Manlio | Funzionario urbanista |
| * Boscheri Luisa | Operatore amministrativo |
| * Buratti Antonio | Dirigente |
| * Endrizzi Cristina | Operatore amministrativo |
| * Fazio Andrea Franco | Assistente amministrativo |
| * Fiorito Giuliano | Funzionario esperto in pianificazione terr.le e tutela paesaggio |
| * Lunelli Fernando | Funzionario analista ricercatore |
| * Nicolussi Imelda | Collaboratore amministrativo |
| * Pallaveri Tullio | Funzionario urbanista |
| * Vidri Claudio | Collaboratore amministrativo |
| * Zanuso Franco | Funzionario esperto in materie ingegneristiche |

Appendice legislativa

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

Legge 18 maggio 1989, n. 183

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (S.O. n. 38 alla G.U. - s.g. - n. 120 del 25 maggio 1989) pag. 95

Legge 4 agosto 1989, n. 283

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989 n. 227 (G.U. - s.g. - n. 138 del 15 giugno 1989), recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti» (G.U. - s.g. - n. 185 del 9 agosto 1989) - cfr. art. 2 bis - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in G.U. - s.g. - n. 219 del 19 settembre 1989..... pag. 108

D.P.C.M. 10 agosto 1989

«Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Adige» (G.U. - s.g. - n. 203 del 31 agosto 1989) pag. 110

Sentenza della Corte Costituzionale 20-26 febbraio 1990 n. 85

«Giudizio di legittimità costituzionale della legge 183/89» (G.U. - 1^a serie speciale - n. 10 del 7 marzo 1990) pag. 111

D.P.C.M. 23 marzo 1990

«Atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione e della adozione degli Schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (G.U. - s.g. - n. 79 del 4 aprile 1990) pag. 122

Legge 7 agosto 1990, n. 253

«Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (G.U. - s.g. - n. 205 del 3 settembre 1990)..... pag. 132

D.P.C.M. 1° marzo 1991

«Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli Schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (G.U. - s.g. - n. 96 del 24 aprile 1991) pag. 136

D.P.R. 7 gennaio 1992

«Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (G.U. - s.g. - n. 8 dell'11 gennaio 1992) ... pag. 136

D.LGS. 16 marzo 1992, n. 267

«Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate» (S.O. n. 69 alla G.U. - s.g. - n. 94 del 22 aprile 1992) pag. 140

D.P.R. 14 aprile 1993

«Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica» (G.U. - s.g. - n. 91 del 20 aprile 1993) pag. 140

Legge 19 luglio 1993, n. 236

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148 (G.U. - s.g. - n. 116 del 20 maggio 1993), recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» (G.U. - s.g. - n. 167 del 19 luglio 1993) - cfr. art. 3 - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in S.O. n. 82 alla G.U. - s.g. - n. 203 del 30 agosto 1993 pag. 145

D.LGS. 12 luglio 1993, n. 275

«Riordino in materia di concessione di acque pubbliche» (G.U. - s.g. - n. 182 del 5 agosto 1993) - cfr. artt. 2, 3, 12 pag. 147

D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (Reiterazione D.L. n. 280/1993)

«Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia». (G.U. - s.g. - n. 234 del 5 ottobre 1993) - cfr. art. 12..... pag. 148

LEGGE 18 maggio 1989, n. 183

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». (S.O. n. 38 alla G.U. - s.g. - n. 120 del 25 maggio 1989)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

CAPO I

LE ATTIVITÀ

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge si intende:

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;

c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;

d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;

e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.

4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.

5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2

(Attività conoscitiva)

1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguiti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 3

(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli affluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

l) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

CAPO II I SOGGETTI CENTRALI

Art. 4

(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento della loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

Art. 5

(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente)

1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministero dei lavori

ri pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h).

Art. 6

(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Mini-

steri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonché del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa;

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei Servizi tecnici di cui all'art. 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

Art. 7

(Direzione generale della difesa del suolo)

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Art. 8

(Collaborazione interministeriale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.

Art. 9

(I servizi tecnici nazionali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'am-

biente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'Ambiente nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l'attività conoscitiva qual è definita all'articolo 2.

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5.

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai sin-

goli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuo-

vo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio.

CAPO III

LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

Art. 10

(Le regioni)

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive di relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al

Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente ed uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

Art. 11

(Enti locali ed altri soggetti)

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

Art. 12

(Autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscano interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

g) controlla l'attuazione del piano di bacino;

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenute.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziati per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.

TITOLO II

GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

CAPO I GLI AMBITI

Art. 13

(Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione)

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

Art. 14

(Bacini di rilievo nazionale)

1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico:

- 1) Isonzo (Friuli - Venezia Giulia);
- 2) Tagliamento (Veneto, Friuli - Venezia Giulia);
- 3) Livenza (Veneto, Friuli - Venezia Giulia);
- 4) Piave (Veneto, Friuli - Venezia Giulia);
- 5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);

b) per il versante tirrenico:

- 1) Arno (Toscana, Umbria);
- 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);
- 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
- 4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del Medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.

3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

Art. 15

(Bacini di rilievo interregionale)

1. I bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

- 1) Lemene (Veneto, Friuli - Venezia Giulia);
- 2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
- 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
- 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
- 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
- 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
- 7) Sangro (Abruzzo, Molise);
- 8) Trigno (Abruzzo, Molise);
- 9) Saccione (Molise, Puglia);

10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);

11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia)

b) per il versante ionico:

1) Bradano (Puglia, Basilicata);

2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

1) Magra (Liguria, Toscana);

2) Fiora (Toscana, Lazio);

3) Sele (Campania, Basilicata);

4) Noce (Basilicata, Calabria);

5) Lao (Basilicata, Calabria).

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;

b) il piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16

(Bacini di rilievo regionale)

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non compresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.

CAPO II GLI STRUMENTI

Art. 17

(Valore, finalità e contenuti del piano di bacino)

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti.

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) L'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condi-

zioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza,

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

Art. 18

(I piani di bacino di rilievo nazionale)

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo espri-me osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

Art. 19

(I piani di bacino di rilievo interregionale)

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.

Art. 20

(I piani di bacino di rilievo regionale)

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva.

CAPO III GLI INTERVENTI

Art. 21

(I programmi di intervento)

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri- officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed

esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali.

d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

Art. 22

(Adozione dei programmi)

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

Art. 23

(Attuazione degli interventi)

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

CAPO IV LE RISORSE

Art. 24 (Personale)

1. In relazione alla esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.

2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.

Art. 25 (Finanziamento)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.

2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 27

(Suppressione dell'ufficio speciale per il Reno)

1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso. Le competenze che residuano allo Stato sono attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui è trasferito il personale addetto.

Art. 28

(Personale regionale)

1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

Art. 29

(Rapporti al Parlamento)

1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.

2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

Art. 30

(Bacino regionale pilota)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31.

Art. 31

(Schemi previsionali e programmatici)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitate provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.

Art. 32

(Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate.

Art. 33

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno»; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno» e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserva naturali. Progetti per i bacini

idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno», e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.

Art. 34

(Consorzi idraulici)

1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.

2. Il Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 35

(Organizzazione dei servizi idrici pubblici)

1. Nei piani di bacino in relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ARTICOLI DELLA LEGGE 183/89 CHE SONO STATI MODIFICATI OPPURE SOSTITUITI DA ARTICOLI DI LEGGI SUCCESSIVE:

Art. 4 - Comma 2 Vedi L. 253/90 Art. 1 comma 1

Comma 4-bis vedi L. 253/90 Art. 1 comma 2

Art. 5 - Comma 2/D Vedi L. 253/90 Art. 1 comma 3

Art. 6 - Comma 2/B Vedi L. 253/90 Art. 2

Art. 9 - Comma 3 Vedi L. 253/90 Art. 3 comma 1

Art. 10 - Comma 2 Vedi L. 253/90 Art. 3 comma 2

Art. 12 - Comma 4/G Vedi D.L. 398/93 Art. 12 comma 1

Comma 7/G-bis Vedi D.L. 398/93 Art. 12 comma 2

Art. 15 - Comma 4 Vedi L. 253/90 Art. 4

Art. 17 - Comma 6-bis Vedi D.L. 398/93 Art. 12 comma 3

Comma 6-Ter Vedi D.L. 398/93 Art. 12 comma 3

Art. 20 - Comma 1 Vedi L. 253/90 Art. 5 comma 1

Comma 4 Vedi L. 253/90 Art. 5 comma 2

Art. 21 - Comma 2 Vedi D.L. 398/93 Art. 12 comma 4

Art. 23 - Comma 2-bis Vedi L. 253/90 Art. 6

Art. 25 - Comma 2 Vedi D.L. 398/93 Art. 12 comma 5

Comma 3 Vedi D.L. 398/93 Art. 12 comma 6

Comma 4 Vedi D.L. 398/93 Art. 12 comma 7

Art. 27 - Vedi L. 253/90 Art. 7

LEGGE 4 agosto 1989, n. 283

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989 n. 227 (G.U. - s.g. - n. 138 del 15 giugno 1989), recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti» (G.U. - s.g. - n. 185 del 9 agosto 1989) - cfr. art. 2-bis - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in G.U. - s.g. n. 219 del 19 settembre 1989

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1

Piani regionali di intervento

1. *Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti e le modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe, in modo da evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente, nonché la localizzazione degli impianti di depurazione di cui all'art. 2, sui quali è possibile intervenire per l'abbattimento delle sostanze inquinanti.*

2. *Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, approva i piani presentati e ripartisce i finanziamenti fra le regioni interessate tenendo conto della lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici segnalati dai piani di cui al comma 1 e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.*

Art. 1-bis

Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe

1. *Per la concessione di contributi per la raccolta e smaltimento del materiale organico, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le*

regioni interessate secondo le modalità previste nell'art. 1.

2. *Le regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.*

3. *I comuni, entro il 30 ottobre 1989, trasmettono alle regioni il consuntivo delle spese effettuate; le somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'art. 2.*

4. *Il Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, predispone un piano di interventi urgenti, da realizzare anche mediante affidamento in concessione, diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali, di cui all'art. 28 del codice della navigazione, del Mare Adriatico. Per detti interventi è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.*

5. *Per assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, viene autorizzata la spesa di lire 13,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989.*

Art. 2

Adeguamento degli impianti di depurazione costieri

1. *Le regioni, nei piani di cui all'art. 1, propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 km a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 1,5 milligrammi per litro di acqua reflua.*

2. *Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire 3,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste dall'art. 1 e da queste suddivisa fra i comuni o gli enti gestori degli impianti di depurazione per l'esecuzione degli interventi.*

2-bis. *Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'am-*

biente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati.

Art. 2-bis

Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare

1. I comitati istituzionali di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico, indicati nell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente con riferimento all'art. 31 della suddetta legge, uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti, articolato per criteri e progetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti mediante:

a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso:

1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;

2) incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura.

2. Per gli interventi urgenti di cui al comma 1, da realizzare nei bacini di rilievo interregionale e regionale delle regioni interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico compete alle regioni stesse approvare e trasmettere le proposte con le procedure ed i criteri sopra definiti.

3. Su proposta del Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, sentiti i Comitati istituzionali di bacino interessati ed il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, sono ripartiti per bacini gli stanziamenti di cui al comma 4.

4. Per le finalità del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

5. In deroga alla procedura di cui al comma 1, gli stanziamenti per l'esercizio 1989 sono utilizzati mediante ordinanza del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e il Comitato per la difesa del Mare Adriatico,

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, per il finanziamento, anche parziale, di progetti presentati dalle regioni interessate aventi ad oggetto interventi immediatamente eseguibili nelle materie di cui al comma 1, nonché, entro il limite massimo di 50 miliardi per l'esercizio 1989, per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989.

Art. 3

Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico

1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989.

2. Per la realizzazione, da parte del Ministero della marina mercantile, degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, oltre quanto previsto dall'art. 2-bis, si provvede, per l'anno 1989:

a) quanto a lire 33 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compresa il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 20 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per

l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 7,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.P.C.M. 10 agosto 1989

«Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Adige» (G.U. - s.g. - n. 203 del 31 agosto 1989)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di un'autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite, oltre che da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate;

Vista la relazione n. 55 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha fornito un quadro analitico della incidenza delle singole regioni insistenti sul bacino idrografico del fiume Adige;

Considerato che le regioni il cui territorio è maggiormente interessato risultano essere il Trentino-Alto Adige ed il Veneto;

che, per quanto attiene all'autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della citata legge n. 183 ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali devono intendersi effettuati, rispettivamente, ai presidenti delle

giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate;

Vista la nota n. 56 in data 1° luglio 1989 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato nel provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige la sede presso la quale istituire l'autorità di bacino idrografico del fiume Adige;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione dell'autorità di bacino del fiume Adige;

Decreta:

Art. 1

Costituzione dell'autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, l'autorità di bacino del fiume Adige.

Art. 2

Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino del fiume Adige è composto, oltre che dai soggetti individuati dalla citata legge n. 183, dal presidente della giunta regionale della regione Veneto e dai presidenti delle giunte provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero da assessori delegati.

Art. 3

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'autorità di bacino del fiume Adige è composto, oltre che dagli esperti eventualmente designati dal comitato istituzionale, da quattro funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché da quattro funzionari designati rispettivamente due dalla amministrazione della regione Veneto, uno dalla provincia autonoma di Trento, uno dalla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4

Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti delle Amministrazioni dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e dei beni culturali e ambientali, nonché da dipendenti delle regioni Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano, designati, entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Presidente
ANDREOTTI

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 20-26 febbraio 1990 n° 85

«Giudizio di legittimità costituzionale della legge 183/89» (G.U. 1ª serie speciale - n. 10 del 7 marzo 1990)

La Corte Costituzionale composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof. Giovanni CONSO - Prof. Ettore GALLO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO - Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. ENZO CHELI, Giudici, ha pronunciato la seguente sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal titolo: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» promossi, con ricorsi delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e delle province autonome di Bolzano e Trento, notificati il 24 giugno 1989, depositati in cancelleria il 28 e 30 giugno ed il 4 luglio successivi, iscritti ai nn. 51, 52, 53 e 56 del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli Avv. Gaspare Pacia per la regione Friuli-Venezia Giulia, Giorgio Berti per la regione Veneto, Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Bolzano, Valerio Onida e Gualtiero Rueca per la provincia autonoma di Trento, e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto. - 1. Con i quattro ricorsi indicati in epigrafe le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno prospettato numerose questioni di legittimità costituzionale riguardanti la legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

In via generale, la regione Veneto e la provincia autonoma di Trento osservano che l'intera legge sulla difesa del suolo, soprattutto laddove determina l'organizzazione e i poteri relativi ai bacini idrografici d'interesse nazionale, individua una serie di attribuzioni statali che, in parte, si sovraordinerebbero a quelle proprie delle regioni (e province autonome) espropriandole delle loro competenze o assoggettandole a indirizzi e misure di coordinamento di carattere cogente e, per altra parte, sarebbero disciplinate in assoluto spregio del principio di «cooperazione» tra Stato e regioni (o province autonome). In ragione di tali considerazioni la regione Veneto contesta la legittimità costituzionale dell'intera legge, in quanto globalmente diretta a porre una «orditura prevaricatrice» nei confronti delle autonomie regionali aventi effetti «devastanti» sull'assetto istituzionale di queste ultime (considerato che i nove decimi del territorio regionale sarebbero ricompresi in bacini d'interesse nazionale). Su basi analoghe, la regione Friuli-Venezia Giulia contesta la medesima legge, oltreché nelle parti che poi saranno precisamente indicate, «in ogni parte in cui non

viene attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia il ruolo che costituzionalmente le compete sugli oggetti in detta legge disciplinati».

Tutte le ricorrenti contestano l'art. 1, comma 5, il quale prevede che «le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost.». A loro avviso, sarebbe inconstituzionale una doppia qualificazione delle stesse disposizioni come quella ora ricordata e, soprattutto, lo sarebbe l'estensione della qualificazione di riforma economico-sociale a tutte le norme contenute nella legge, comprese quelle di dettaglio, tanto più alla luce della giurisprudenza di questa Corte inaugurata dalla sentenza n. 219 del 1984.

La regione Veneto e la provincia di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, in quanto, subordinando le competenze legislative regionali o provinciali a «criteri, metodi, standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione» stabiliti con atti amministrativi, violerebbero le norme cui è vincolato l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento. In particolare, poi, la provincia di Bolzano prospetta dubbi analoghi in ordine all'art. 4, comma 1, in quanto, a suo avviso attribuirebbe al Presidente del Consiglio dei ministri la funzione di indirizzo e coordinamento senza prevedere la deliberazione del Consiglio dei ministri o la delega di quest'ultimo al Presidente stesso (art. 3, comma 2, legge n. 382 del 1975) e senza rispettare il principio di legalità. Per le medesime ragioni, la provincia di Bolzano ritiene che sia illegittimo pure l'art. 9, comma 8, che conferisce al Consiglio dei direttori dei servizi tecnici nazionali un potere di coordinamento anche nei confronti dei servizi tecnici provinciali. Infine, la provincia di Bolzano lamenta l'invasione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 8, n. 1 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) da parte dell'art. 9, comma 9, lett. a) e b), che, prevedendo la riorganizzazione dei servizi tecnici nazionali su base territoriale, avrebbe ad oggetto anche gli uffici tecnici trasferiti alle province autonome, sottoponendoli a indirizzi e misure di coordinamento disposti da istanze statali di natura amministrativa.

Un gruppo consistente di articoli sono impugnati perché ripartirebbero fra Stato e regioni le competenze in materia di difesa dei suoli violando le norme costituzionali e quelle di attuazione relative al regime dei suoli stessi. La regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano contestano la legittimità dell'art. 12 nel suo complesso, in quanto, istituendo una nuova figura soggettiva statale (l'autorità dei bacini di rilievo nazionale) avente il compito di adottare il piano di bacino e di assicurare il coordinamento dei piani di risanamento a tutela delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, demanderebbero a un ufficio statale l'esercizio di funzioni amministrative spettanti alla regione o alla provincia. La sola regione Veneto manifesta dubbi di legittimità costituzionale anche sugli artt. 13, commi 1 e 2, e 14, ai quali, nel modificare il riparto di competenze fra Stato e regioni previsto agli artt. 89 e 91 del D.P.R. n. 616 del 1977, mirerebbe ad abrogare una disciplina emanata in diretta attuazione di un preciso dovere costituziona-

le e, pertanto, dotata di un rango superiore alle leggi organizzative dello Stato. Ancora la regione Veneto impugna gli artt. 17 e 18, i quali, nel sovraordinare i piani di bacino a ogni altra funzione, anche di programmazione, spettante alle regioni, violerebbero le competenze di queste ultime in materia di assetto del territorio, di opere di difesa, di utilizzo delle risorse idriche, nonché di disciplina dell'estrazione di materiali. Anche le province di Trento e di Bolzano ritengono che le loro potestà legislative e amministrative siano lese dall'art. 17, tanto nella parte che riguarda la disciplina dei contenuti dei piani di bacino (comma 3), quanto nella parte in cui è attribuito il piano di bacino valore di piano territoriale di settore (comma 1), coordinandolo con i programmi di uso del suolo e attribuendogli un carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti provinciali (commi 4, 5 e 6). La provincia di Trento impugna, inoltre, l'art. 22, comma 6, laddove si prevede che l'approvazione del programma triennale d'intervento «produce gli effetti di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità e alle intese di cui al citato art. 81», ritenendo tale disposizione in contrasto con le norme statutarie e di attuazione che le attribuiscono competenze legislative e amministrative in materia urbanistica. La stessa provincia individua, inoltre, un ulteriore profilo di incostituzionalità nelle norme appena citate unite in combinato disposto con gli artt. 25 e 31, in quanto le ritiene lesive della propria autonomia finanziaria in relazione ai vincoli che ne conseguono sulla spesa pubblica. Infine, la regione Veneto impugna l'art. 35, il quale, in relazione a quanto già previsto nell'art. 17, prevede che nei piani di bacino «possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate»: questo articolo, per la regione Veneto, comporterebbe un sovvertimento dei poteri regionali relativi alla definizione degli ambiti territoriali e alla costituzione dei consorzi per la gestione dei servizi pubblici.

La regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 2, in quanto prevedono il trasferimento (anche futuro ed eventuale) o la delega di funzioni amministrative di cui la regione ricorrente sarebbe già titolare. L'art. 14, comma 3, è impugnato anche dalla regione Veneto, la quale prospetta il dubbio se sia legittimo sottoporre la regione a decisioni del Ministero dei lavori pubblici in ordine a competenze amministrative concernenti corsi d'acqua compresi nel suo territorio.

Un cospicuo numero di contestazioni riguarda il complesso di norme che disciplinano le forme di cooperazione fra Stato e regioni (o province autonome) in relazione al settore della difesa del suolo. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia impugnano l'art. 4 in quanto prevede una serie di competenze e di attività imputate allo Stato che, pur incidendo sull'assetto del territorio delle rispettive regioni, non prefigurano alcuna forma di cooperazione con le regioni stesse. In particolare, la regione Friuli-Venezia Giulia contesta la previsione (comma 1, lett. b) dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri degli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale senza precisare che,

quando questi atti incidano sull'idrografia del territorio veneto, si rende necessaria la partecipazione al predetto Consiglio del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia ex art. 4, lett. a) del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469. La stessa ricorrente, poi, lamenta la mancata previsione dell'intesa fra lo Stato e la regione medesima in relazione: a) all'approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale incidenti nel suo territorio (comma 1, lett. c), con affermata violazione dell'art. 23 del D.P.R. 24 agosto 1985, n. 1116, che demanda al Presidente della regione l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento; b) all'approvazione del programma nazionale di intervento, relativamente alle opere di competenza regionale da realizzare nel suo territorio. Per motivi analoghi, legati alla supposta interferenza con attribuzioni regionali o provinciali, la regione Veneto e la provincia autonoma di Bolzano impugnano l'art. 22, comma 1, che stabilisce la competenza dei Comitati istituzionali ivi previsti riguardo all'adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale senza prevedere il parere della regione o della provincia interessata quando quei programmi incidano sul territorio delle stesse. Ancora per violazione dei principi di cooperazione, la regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità costituzionale dell'art. 25 avendo riguardo tanto ai commi 4 e 5: in relazione al primo, contesta la mancata intesa con la regione in riferimento all'approvazione del programma nazionale d'intervento, articolato per bacini, e della ripartizione degli stanziamenti; in relazione all'altro comma, la contestazione è legata al rilievo di questo, prevedendo il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici su opere di competenza regionale, verrebbe a ledere manifestamente le attribuzioni della ricorrente. Infine la provincia di Bolzano ritiene leso il principio di leale cooperazione da parte dell'art. 28, il quale disciplina il distacco presso le segreterie dei comitati per la difesa del suolo di dipendenti delle regioni e delle province autonome senza prevedere l'intesa con queste ultime.

Un altro gruppo di questioni concerne i poteri di controllo regolati in varie norme della legge impugnata. La regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità dell'art. 4, comma 1, lett. a ed e) del comma 3, in quanto, presupponendo poteri di verifica e di controllo, anche sostitutivo, ovvero di poteri di verifica sull'attuazione di programmi di intervento delle regioni, violerebbe, l'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, il quale prevede, in relazione agli atti amministrativi regionali, soltanto il controllo della Corte dei conti. La regione Veneto lamenta, invece la violazione del sistema dei controlli previsti dall'art. 125 Cost. da parte dell'art. 21, comma 3, il quale facoltizza le regioni a realizzare autonomamente opere e interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, ma sotto il controllo del Comitato di bacino.

Le province autonome di Trento e di Bolzano contestano, poi, alcune disposizioni che prevedono poteri sostitutivi, ritenendole non conformi ai requisiti costituzionali più volte indicati da questa Corte e, in particolare, a quello della previa deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 2, comma 3, lett. f), legge n. 400 del 1988). Tale sarebbe il caso dell'art. 4, comma 1, lett. e), il quale demanda al Presidente del Consiglio dei ministri gli atti

volti a provvedere in via sostitutiva in relazione all'adempimento delle funzioni previste dalla legge impugnata, nonché dell'art. 18, comma 2, che prevede atti sostitutivi deliberati dallo stesso Presidente del Consiglio in ordine agli adempimenti regionali relativi alla formazione dei piani di bacino. Per gli stessi motivi, la sola provincia di Trento impugna l'art. 15, comma 4 e l'art. 20, commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni si riferiscono a bacini diversi da quelli di rilievo nazionale ma comprendente il territorio di più regioni e prevedono interventi sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di inerzia o di mancata intesa fra le regioni interessate, che sarebbero privi dei requisiti costituzionali sopradetti.

Sempre le province di Bolzano e di Trento lamentano la lesione di principi costituzionali coinvolgenti profili particolari delle loro autonomie. La prima contesta la violazione dei principi di bilinguismo e della proporzionale etnica (artt. 89 e 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione) da parte degli artt. 9, comma 9, lett. c) e commi successivi, 12 (ultima parte) e 24, comma 1, i quali, disciplinando rispettivamente i ruoli e il trattamento del personale dei servizi tecnici nazionale, nonché gli uffici periferici dell'autorità di bacino e le dotazioni organiche, non farebbero salvi i predetti principi. La stessa provincia di Bolzano impugna anche gli artt. 32, comma 1 e 35, in quanto non farebbero salve le competenze assegnate dallo Statuto alla ricorrente, limitando, l'uno, tale salvezza, alle materie della utilizzazione delle acque pubbliche e delle opere idrauliche e non menzionandola affatto, l'altro, pur interferendo con competenze provinciali. Analoga censura è mossa alle stesse disposizioni dalla provincia di Trento, sempreché la predetta clausola di salvezza non dovesse essere interpretata come comprensiva del piano provinciale generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 381 del 1974. Il comma successivo dello stesso art. 32 è impugnato, sempre dalla provincia di Trento, in quanto, nel prevedere che i riferimenti ai presidenti e ai funzionari regionali debbano intendersi come fatti ai presidenti e ai funzionari provinciali, estenderebbe tale normativa soltanto alle autorità del bacino dell'Adige e non anche a quelle dei bacini del Po e del Brenta-Bacchiglione. La provincia di Bolzano contesta, poi, la violazione della riserva a favore delle norme di attuazione, di cui all'art. 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, da parte degli artt. 10 e 24, comma 1, che prevederebbero un'incidenza sulla ripartizione delle competenze fra Stato e provincia attraverso atti inidonei, quali la stessa legge (ordinaria) e il regolamento. E, infine, la medesima provincia dubita della legittimità dell'art. 10, comma 5, il quale riserva allo Stato la normativa tecnica, mentre nessuna limitazione sarebbe prevista in proposito dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione (art. 19, del D.P.R. n. 381 del 1974).

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in tutti i giudizi per chiedere il rigetto dei quattro ricorsi indicati in epigrafe.

In linea generale, il resistente osserva che non può convenirsi con le ricorrenti nel ritenere che la legge impugnata colpisca o, addirittura, stravolga le competenze regionali (o provinciali). In proposito, ricorda che tale legge si proporrebbe di «dare le gambe» alla funzione

che l'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato allo Stato in relazione alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e, in particolare, alla difesa del suolo. In altre parole, con la predetta legge si sarebbe attuata quella competenza al fine di garantire omogeneità di condizioni della salvaguardia della vita umana e del territorio (art. 3, comma 2). E nel far ciò non sarebbero state sottratte competenze amministrative alle regioni, ma, anzi, sarebbero state aumentate, prevedendo in sostanza la legge impugnata un intervento analogo a quello realizzato con la legge n. 431 del 1985, già ritenuto non incompatibile con la Costituzione da parte delle sent. nn. 151 e 153 del 1986.

In particolare, poi, non violerebbe le competenze assegnate dalla Costituzione alle regioni (o alle province autonome) la previsione di bacini di rilievo nazionale, in quanto questa previsione manterrebbe ferme le attuali funzioni amministrative o, addirittura, ne prevederebbe di maggiori per le regioni (o le province autonome) ricomprese nei bacini, essendo queste ultime chiamate a far parte degli organi delle autorità di bacino, talora (come nel comitato tecnico) paritariamente.

3. In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie la regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, oltre a ribadire argomenti già svolti, ne aggiungono di nuovi, soprattutto in replica alle affermazioni contenute negli scritti difensivi dell'Avvocatura dello Stato.

In particolare, la regione Veneto ritiene che sia inconferente il richiamo dell'Avvocatura alla sent. n. 151 del 1986, in quanto la legge allora in questione avrebbe avuto riguardo soltanto a interventi del Ministro competente in presenza di un'inerzia regionale. Nello stesso tempo, il richiamo al D.P.R. n. 616 del 1977 avrebbe dovuto essere accompagnato dall'osservazione che la legge impugnata sovvertirebbe completamente il regime delle opere pubbliche idrauliche stabilito dall'art. 89 dello stesso decreto, il quale, fra l'altro, già prevedeva l'intesa fra Stato e regioni.

La provincia di Bolzano contesta all'Avvocatura la fondatezza del collegamento tra la legge impugnata e l'art. 81, lett. a) del D.P.R. n. 616 del 1977, in quanto la legge impugnata, per un verso, non si manterrebbe in alcun modo entro i confini dell'urbanistica e, per altro, non si limiterebbe a fissare indirizzi o misure di coordinamento per l'ulteriore sviluppo delle competenze regionali o provinciali. In secondo luogo, la stessa provincia nega che il richiamo all'interesse nazionale sia di per sé sufficiente a consentire immediate incisioni delle competenze regionali o provinciali, essendo invece necessario il collegamento a valori «forti» della Costituzione, quali la tutela della persona umana. Nel caso, invece, tale legame sarebbe solo indiretto e troppo tenue per giustificare le limitazioni oggetto del presente giudizio. La provincia contesta, inoltre, che la legge impugnata possa essere qualificata nella sua intenzione come norma fondamentale di riforma economico-sociale, dal momento che non lascerebbe alcuno spazio alle competenze legislative delle regioni e delle province autonome. Venendo alle questioni più particolari, la stessa ricorrente nega ogni parallelismo con il precedente costituito dalla sent. n. 151 del 1986, in quanto nel caso non

si tratterebbe di materie delegate e ricorrerebbero poteri sostitutivi diversi, non rispettosi dei requisiti allora affermati e, in particolare, di quello della previa consultazione. La provincia afferma, inoltre, che la previsione della partecipazione di rappresentanti provinciali al Comitato tecnico e a quello istituzionale violerebbe l'art. 14, comma 3, dello Statuto e le relative norme di attuazione, che prevedono l'intesa in relazione al piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Tanto più ciò varrebbe, secondo la ricorrente, per la partecipazione provinciale al Comitato istituzionale, laddove, essendo la provincia in posizione minoritaria, si permetterebbe ad essa soltanto di manifestare pubblicamente il proprio dissenso. Inoltre, la provincia sottolinea che le limitazioni stabilite dalle disposizioni sulla normativa tecnica non sarebbero conformi all'art. 88, n. 11, del D.P.R. n. 616 del 1977, che le prevede solo per regioni a statuto ordinario, e non già per le province autonome.

La provincia di Bolzano, infine, premesso che il Consiglio provinciale in sede di ratifica della delibera della Giunta di proposizione del presente ricorso ha esteso l'impugnativa ad ulteriori articoli delle legge n. 183 del 1989 (artt. 2, comma 2; 5, comma 2; 14, comma 1; 16; 20; 25 e 31), ne chiede la dichiarazione di incostituzionalità in base all'art. 27 della legge n. 87 del 1953 in quanto, afferma, tali disposizioni o diventerebbero inoperanti a seguito della caducazione di quelle già impugnate, o sarebbero applicative delle medesime o con quella farebbero sistema, onde cadendo le prime dovrebbero necessariamente cadere anche le seconde.

In una breve memoria la provincia di Trento ricorda che recentemente questa Corte ha escluso che la ricorrenza dell'interesse nazionale riguardo all'istituzione e alla gestione dei parchi nazionali possa comportare l'esclusione delle competenze regionali o provinciali.

Considerato in diritto. - 1. I quattro ricorsi indicati in epigrafe concernono tutti la legge 18 maggio 1989, n. 183, intitolata «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», sollevando, in riferimento a molteplici parametri, numerose questioni di legittimità costituzionale fra loro oggettivamente connesse. È, pertanto, opportuno riunire i relativi giudizi per deciderli con un'unica sentenza.

2. Se pure con argomenti e formulazioni di carattere non sempre identico, le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nonché la provincia Autonoma di Trento, contestano l'intera legge n. 183 del 1989, sostenendo che quest'ultima porrebbe in essere un'insieme di discipline, di istituzioni e di procedure d'intervento che sconvolgerebbe l'assetto organizzativo delle regioni (o delle province autonome) e produrrebbe una grave compressione delle autonomie regionali (o provinciali).

La questione, così com'è posta, non è ammissibile.

Questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 517 del 1989, 1111 del 1988 e 459 del 1989) che ogni questione di costituzionalità sollevata nei ricorsi in via principale deve essere adeguatamente motivata al fine di «consentire alla Corte il vaglio *in limine litis*, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate», oltreché

al fine «di determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità» e di verificare l'eventuale arbitrarietà, pretestuosità o astrattezza dei dubbi di legittimità prospettati. Dal momento che le censure adeguatamente motivate riguardano soltanto singole disposizioni della legge n. 183 del 1989, le quali non sono logicamente così collegate con tutte le altre contenute nel medesimo atto legislativo da indurre ragionevolmente a pensare che la loro proposizione debba necessariamente estendersi a tutta la legge e dal momento che l'indicazione delle restanti censure è affatto generica e, nel caso del ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, addirittura imprecisa, non resta che dichiarare l'inammissibilità della relativa questione.

3. L'art. 1, comma 5, il quale prevede che «le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost.», è oggetto di impugnazione da parte di tutte le ricorrenti. A loro avviso, infatti, non potrebbe ammettersi una duplice e diversa qualificazione delle stesse disposizioni e, in ogni caso, tali qualificazioni non potrebbero essere indiscriminatamente estese a tutte le norme contenute nella legge, comprese quelle di dettaglio.

Nei termini appresso indicati la questione non è fondata.

È affermazione costante di questa Corte (sentt. nn. 219 del 1984, 192 del 1987 e 1002 del 1988) che la qualificazione di una legge o di alcune sue disposizioni come principi fondamentali della legislazione statale o come norme fondamentali di riforma economico-sociale non può discendere soltanto da apodittiche affermazioni del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati. Se, dunque, l'autoqualificazione di per sé non è determinante, appare conseguentemente irrilevante anche la duplice divergente autodefinizione contenuta nell'articolo impugnato, tanto più che, riferita a tutta la legge, una di esse potrebbe riguardare alcune disposizioni e la seconda altre distinte disposizioni.

4. La regione Veneto e la provincia autonoma di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, il quale stabilisce che le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione, previste dallo stesso articolo e deliberate ai sensi del successivo art. 4, comma 1, «sono svolte (...) secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, fra l'altro, di garantire omogeneità di: a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitanti e i beni; b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi». Secondo le ricorrenti, tali disposizioni contravverrebbero ai requisiti minimi costituzionalmente posti in ordine allo svolgimento della funzione governativa di indirizzo e coordinamento.

La questione non è fondata.

La legge n. 183 del 1989 predispone un'articolata di-

disciplina volta al raggiungimento degli obiettivi della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione e della gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché della tutela degli aspetti ambientali ad essa connessi (art. 1, comma 1). Si tratta, in sostanza, di una legge che, come riconoscono l'Avvocatura dello Stato e alcune delle ricorrenti, non si propone in via principale di stabilire una nuova ripartizione di materie e di competenze fra Stato e regioni (o province autonome), ma fissa piuttosto un obiettivo - la difesa del suolo - da raggiungere attraverso una complessa pianificazione dei settori materiali coinvolti. In altre parole, la legge contestata pone molteplici obiettivi imperniati sulla difesa del suolo, per il perseguimento dei quali, fermo restando nella sostanza il quadro generale di ripartizione delle competenze fra Stato e regioni (o province autonome) stabilito da vari articoli del D.P.R. n. 616 del 1977 (o delle norme di attuazione), si prevede un'articolata pianificazione degli interventi (piani di bacino), una programmazione dei finanziamenti (programmi triennali d'intervento), la creazione di nuove istituzioni (centrali e periferiche) di supporto per i predetti interventi (Comitato di ministri; Comitato nazionale per la difesa del suolo e autorità di bacino), la previsione di forme di collaborazione e di atti di indirizzo e coordinamento, la predisposizione di controlli e di atti sostitutivi in ordine agli adempimenti connessi alle attività di pianificazione e di programmazione e, infine, l'accollamento allo Stato di tutti i conseguenti oneri finanziari.

In questo quadro, l'art. 3, mentre determina, al comma 1, le attività che dovranno essere oggetto delle misure pianificatorie previste nella legge stessa (sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici; difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua; moderazione delle piene; limiti alle attività estrattive ai fini della tutela del suolo, etc.), stabilisce nel comma 2 - e cioè nel comma la cui contestazione è ora in discussione - che le predette programmazioni dovranno essere adottate con le procedure di cui al successivo art. 4 e secondo criteri, metodi, *standards*, modalità di coordinamento e di collaborazione, tendenti al fine di garantire l'omogeneità riguardo alle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio e riguardo ai modi di utilizzazione delle risorse e dei beni, oltreché di gestione dei servizi connessi. In sé considerata, quest'ultima disposizione non contiene alcuna lesione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle ricorrenti, né comporta alcuna violazione dei principi costituzionali in ordine alla funzione governativa di indirizzo e di coordinamento, dal momento che si limita a stabilire un potere di programmazione, giustificato dall'esigenza di perseguire uniformemente determinati obiettivi, senza toccare minimamente il problema della ripartizione delle relative competenze pianificatorie fra i vari «soggetti pubblici comunque competenti» e senza porre norme particolari sullo svolgimento della funzione governativa di indirizzo e coordinamento al di là del semplice rinvio al successivo art. 4 (sul quale si veda il punto seguente). In sintesi, la mera previsione di programmi e di piani, finalizzati all'obiettivo della difesa del suolo e dei beni umani e naturali a ciò connessi, non può comportare, di per sé, alcuna forma di illegittimità costituzionale.

5. La provincia autonoma di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, in quanto quest'ultimo prevederebbe poteri di indirizzo e coordinamento non rispettosi del principio di legalità e delle procedure stabilite per il loro esercizio.

La questione non è fondata.

Va premesso, innanzitutto, che, a norma delle disposizioni impugnate, determinati atti, conseguenti all'esercizio di talune funzioni connesse alla disciplina della difesa del suolo, sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri (che li adotta con proprio decreto), previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Comitato dei ministri previsto nel comma 2 dello stesso articolo. Molti di tali atti - e precisamente quelli indicati nelle lett. a), c) e d) - consistono in piani e programmi nazionali, nonché in deliberazioni di metodi e di criteri per lo svolgimento degli stessi e delle connesse attività conoscitive e di controllo. Si tratta, in altre parole, di atti più comprensivi e più complessi di quelli di indirizzo e coordinamento, soprattutto perché non interessano soltanto materie riservate alla competenza regionale (o provinciale) e non hanno, quindi, come propri destinatari soltanto le regioni o le province autonome, ma sono diretti all'insieme dei soggetti statali e regionali (o provinciali) coinvolti nella complessa opera finalizzata alla difesa del suolo (v. anche sentt. nn. 389 e 452 del 1989). Allo stesso modo non ricadono oggettivamente nell'ambito delle censure prospettate dalla ricorrente anche altre disposizioni - come quelle alla lett. b) ed e) - che si riferiscono ad atti non riconducibili alla funzione di indirizzo e coordinamento: tali sono gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale, i quali rimandano a una competenza già attribuita al Governo dall'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 1977; nonché gli atti di sostituzione in caso di inerzia persistente dei vari soggetti coinvolti nei processi pianificatori delineati dalla legge impugnata. Solo la lett. f) è rilevante ai fini della censura ora esaminata, in quanto sottopone all'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, «ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge».

Tuttavia, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, quest'ultima disposizione non disciplina una determinata funzione di indirizzo e coordinamento, tanto che non stabilisce criteri o principi direttivi in relazione a una particolare materia o funzione, non prevede procedure, non fissa obiettivi o finalità particolari. Essa è, più semplicemente, una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volta a precisare in funzione prevalentemente ricognitiva, che anche gli atti governativi di indirizzo e coordinamento occorrenti nel settore della difesa del suolo devono essere deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sicché non resta a questa Corte che pervenire sul punto alla medesima conclusione raggiunta nella sentenza n. 242 del 1989 e ribadire, in particolare, la peculiare posizione dell'autonomia costituzionale riconosciuta alla provincia di Bolzano nei confronti della funzione di indirizzo e coordinamento (v. punto 8.2 della medesima pronuncia).

6. La regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 12 - che istituisce le autorità di bacino di rilievo nazionale, ne determina le competenze e ne stabilisce la formazione -, ritenendolo illegittimo in quanto creerebbe nuove istituzioni statali in luogo di quelle regionali (o provinciali) attributarie delle medesime competenze.

La questione non è fondata.

Come si è precedentemente accennato, la legge n. 183 del 1989 è essenzialmente una legge di obiettivi, poiché la difesa del suolo è una finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto a quella regionale (o provinciale). Essendo, dunque, un obiettivo comune allo Stato e alle regioni, la difesa del suolo può essere perseguita soltanto attraverso la via della cooperazione fra l'uno e gli altri soggetti. Naturalmente le forme della cooperazione possono essere svariate, poiché oscillano dalla concorrenza (paritaria o non) delle due parti nella produzione del medesimo atto (intese, pareri, etc.) al coordinamento dell'esercizio delle rispettive funzioni, dalla possibilità di utilizzazione di organi dell'altra parte alla creazione di «organi misti» in cui siano rappresentate, paritariamente o non, le due parti. Nel caso dell'impugnato art. 12, quest'ultima è la soluzione prescelta, dal momento che il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale è affidato ad «autorità» appositamente costituite, alla cui composizione concorrono sia rappresentanti statali che regionali (o provinciali). Di per sé, pertanto, l'istituzione di tali «organi misti» non può considerarsi costituzionalmente illegittima, dal momento che rientra fra le possibilità che il legislatore ha di confermare la cooperazione fra Stato e regioni in relazione al perseguimento di obiettivi comportanti numerosi punti di interferenza e di intreccio tra competenze statali e competenze regionali. Né può dirsi che la creazione delle suddette istituzioni sia di per sé irragionevole, poiché, anzi, quando ricorrono ipotesi di discipline funzionalmente e materialmente complesse e di reti pianificatorie particolarmente articolate, appare tutt'altro che arbitrario prevedere istituzioni a composizione mista dirette a fungere da supporto di organizzazione e di direzione unitaria del complesso governo del settore.

Secondo le ricorrenti un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale deriverebbe dal rilievo che in tali «organi misti» la rappresentanza regionale sarebbe sistematicamente minoritaria. Questa affermazione è, in realtà, espressamente contraddetta dallo stesso art. 12, comma 5, per quanto riguarda il Comitato tecnico, nel quale si raccolgono rappresentanti statali e rappresentanti regionali «in numero complessivamente paritetico» al fine di operare come organo di consulenza del Comitato istituzionale e, soprattutto, di provvedere all'elaborazione del piano bacino. La tesi interpretativa prospettata dalle ricorrenti non può valere neppure per quanto riguarda il Comitato istituzionale, e in relazione al quale, proprio perché si tratta dell'organo che, oltre a stabilire i principi direttivi e i criteri per l'elaborazione dei piani interessanti gli specifici bacini idrografici, provvede alla loro approvazione e determina quali componenti del piano costituiscano interesse esclusivo delle singole

regioni, si segue un criterio di composizione non meramente numerico o per quote, ma dipendente dalle competenze e dagli interessi incidenti sull'area considerata. È per tale motivo che il Comitato istituzionale è formato, oltretutto dai quattro ministri competenti, dai presidenti delle regioni maggiormente interessate. Si tratta, in altre parole, di una composizione che non prestabilisce quale «componente» sia maggioritaria e quale no (come dimostra anche l'attuazione della legge che vede le regioni in «minoranza» solo in tre delle sei Autorità dei bacini di rilievo nazionale), per il semplice fatto che ciò è irrilevante o, quantomeno, secondario rispetto al criterio di composizione non irragionevolmente prescelto dal legislatore.

7. Numerose censure proposte dalle ricorrenti prospettano la presunta violazione del principio costituzionale di cooperazione fra Stato e regioni.

7.1. In relazione all'art. 4, comma 1, lett. a), la regione Veneto solleva il dubbio se sia costituzionalmente legittimo che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, stabilisca i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive e pianificatorie di cui agli artt 2 e 3 della stessa legge, nonché per la verifica e il controllo dei piani ivi indicati, senza prevedere alcuna forma di collaborazione con le regioni.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata concerna il potere governativo di deliberare le linee essenziali relative ai metodi e ai criteri, anche tecnici, che devono essere seguiti nell'esercizio delle attività conoscitive, pianificatorie e di attuazione indicate, in via generale, dagli artt. 2 e 3 della stessa legge. Sull'esercizio di tale competenza statale le regioni possono influire attraverso il Comitato nazionale per la difesa del suolo - cioè attraverso un «organo misto», fra i cui componenti vi sono anche membri prescelti da ciascuna regione o provincia autonoma, il quale ha un potere generale di proposta nei confronti del Ministero dei lavori pubblici (art. 6, comma 7) cui spetta portare gli atti all'esame del Consiglio dei ministri (art. 4, comma 1). Se si considera che, da un lato, per gli atti di indirizzo e coordinamento, i quali perseguono finalità non lontane da quelle degli atti in esame, non sussiste una previsione generale di una qualche forma di cooperazione con le regioni interessate, e che, dall'altro lato, lo svolgimento della competenza in questione ha ad oggetto le linee direttive più generali, che dovranno poi essere determinate nei piani elaborati dagli «organi misti» indicati nel numero precedente (ai quali, come si è già ricordato, partecipano le regioni interessate) la scelta del legislatore non può essere considerata irragionevole.

7.2. La regione Friuli-Venezia Giulia impugna l'art. 4, comma 1, lett. c) e d), argomentando che le predette disposizioni prevedono l'approvazione di programmi nazionali o di rilievo nazionale da parte del Presidente del Consiglio senza stabilire la necessità dell'intesa con la regione stessa in relazione alle attività interferenti con quelle di competenza regionale, come invece sarebbe richiesto dall'art. 23 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia). Analoghe

censure sono mosse dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 22, comma 1, che prevede l'adozione dei programmi di intervento da parte dei Comitati istituzionali senza esigere un parere della singola regione o provincia interessata.

Le questioni non sono fondate.

In realtà, né la norma di attuazione invocata dalla regione Friuli-Venezia Giulia né altre prevedono alcuna intesa o parere delle singole regioni (o province) interessate. Ed, in verità, non è irragionevole che così sia, in quanto i piani e i programmi considerati dalle disposizioni impugnate comportano interventi, anche statali, comunque incidenti nel territorio di più regioni. Pertanto, non è arbitrario che la legge n. 183 del 1989 preveda per quei piani forme di cooperazione quali gli «organismi misti» di cui al punto n. 6, che premettono un confronto anche fra le varie regioni interessate.

7.3. La stessa regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 25, comma 4, in quanto prevedono l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei piani di bacino di rilievo nazionale e interregionale, nonché dei programmi nazionali d'intervento, senza che sia prevista la partecipazione o il consenso del Presidente della regione alle relative deliberazioni.

La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. sentt. nn. 625 del 1988, 242 e 544 del 1989) che, quando ricorrano ipotesi per le quali gli Statuti speciali o le norme di attuazione degli stessi impongano la partecipazione del Presidente regionale alla relativa deliberazione, la mancata previsione della stessa partecipazione nelle disposizioni impugnate non può costituire motivo di illegittimità costituzionale delle medesime, in quanto il silenzio sul punto non può essere interpretato come espressione di una volontà contrastante con quelle norme di rango superiore, ma dev'essere inteso come riconoscimento della diretta applicabilità di queste ultime.

7.4. La provincia di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 28, che, nel prevedere la possibilità del distacco di personale dipendente dalla provincia stessa presso la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino, non esigerebbe l'intesa con la ricorrente.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata si limita a prevedere la possibilità del distacco del personale regionale e provinciale presso le suddette segreterie senza stabilire derogatorie alla generale disciplina del distacco stesso, la quale esige che questo avvenga sempreché vi sia l'assenso dell'amministrazione di provenienza. Per tale motivo il dubbio prospettato dalla provincia di Bolzano non ha alcun fondamento.

8. La regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano contestano la legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18, i quali, nel prevedere i piani di bacino e nel sovraordinarli a ogni altra funzione regionale (o provinciale), violerebbero le competenze che le ricor-

renti posseggono in materia di assetto del territorio, di opere di difesa, di utilizzo delle risorse idriche e di disciplina dell'estrazione di materiali. Per la sola provincia di Trento le disposizioni appena citate, in combinato disposto con quelle contenute negli artt. 25 e 31, sarebbero altresì lesive dell'autonomia finanziaria della provincia stessa, in quanto porrebbero vincoli alle spese in materia di competenza provinciale.

Nei termini di seguito indicati, la questione è infondata.

Le censure delle ricorrenti nascono dall'imprecisa formulazione dell'art. 17, che, al comma 1, assegna ai piani di bacino il valore di piano territoriale di settore e, al comma 2, li definisce come atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 616 del 1977. In realtà, né l'una né l'altra qualificazione rispondono perfettamente all'effettiva natura dei predetti piani, quale si desume dalla disciplina delineata dalla legge n. 183 del 1989. Come si è già precisato, la complessiva natura dei piani di bacino non può essere ridotta a quella degli atti di indirizzo e coordinamento, in quanto si tratta di atti che interessano anche competenze statali (ad esempio, le opere idrauliche di seconda categoria) e che quindi, si dirigono anche ad uffici ed enti dello Stato. Più in particolare, si tratta di piani esclusivamente finalizzati alla «difesa del suolo», e cioè, come risulta dai lavori delle varie commissioni di studio ministeriali e parlamentari preparatorie della legge impugnata, finalizzati alla conservazione dinamica del suolo attraverso l'imposizione di vincoli e di opere di carattere idraulico-agrario e forestale. In altre parole, i piani di bacino contengono varie prescrizioni dirette alla preservazione e alla salvaguardia del suolo e dell'attitudine di questo ad essere utilizzato a fini produttivi e civili rispetto alle cause di aggressione dovute alle acque meteoriche, fluviali e marine o a qualsiasi altro fattore meteorico. Come tali, essi non si svolgono attraverso misure e opere inerenti alle competenze urbanistiche o a quelle della protezione civile ovvero a quelle attinenti ad altre competenze regionali o provinciali, quali le cave e miniere, l'agricoltura o la tutela del paesaggio e dell'ambiente, anche se indubbiamente incidono o interferiscono nei confronti di ciascuna di queste attribuzioni.

In base a questa loro natura, i piani di bacino vengono equiparati ai piani territoriali di settore, non già per significare che si tratta di strumenti inerenti alla disciplina urbanistica (di competenza regionale o provinciale), ma semplicemente al fine - esplicitato dall'art. 17, comma 5 -, di stabilire che i vincoli posti dal predetto piano obbligano immediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici (statali e regionali) i quali son tenuti ad osservarli e ad operare in conseguenza. Allo stesso modo, la loro temporanea qualifica come atti di indirizzo e di coordinamento sta semplicemente a significare che, quando i vincoli posti dai precedenti piani incidono su materie di competenza regionale o provinciale, questi devono mantenersi entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento e, in particolare, a quella prevista dall'art. 81, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 616 del 1977.

Questa interpretazione appare più in armonia con la natura complessiva del piano di bacino e con la sua effi-

cacia diversificata in relazione alle prescrizioni di interesse regionale (v. spec. artt. 12, comma 4, lett. c) e 18, comma 1, lett. b). Nello stesso tempo, il carattere vincolante delle prescrizioni idrogeologiche o, comunque, finalizzate alla difesa del suolo è legato all'esigenza logica che il fine conservativo dei piani di bacino sia pregiudiziale e condizionante rispetto agli usi del territorio a fini urbanistici, civili, di sfruttamento dei materiali e di produzione. L'indubbia interferenza che si realizza tra i piani di bacino e questi ultimi usi, rientranti nell'ambito di competenze regionali o provinciali, dava luogo nel D.P.R. n. 616 del 1977 a forme cooperative imperniate sull'intesa fra Stato e regioni (o province autonome) (v. artt. 81 e 89). La legge n. 183 del 1989, come si è già detto, ha invece non arbitrariamente prescelto forme cooperative diverse, più adeguate alla complessità della rete pianificatoria in essa prevista.

Considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al richiamo all'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 1977 valgono anche nei confronti della censura promossa dalla provincia autonoma di Trento in relazione all'efficacia dei programmi triennali prevista dall'art. 22, comma 6.

Una volta riconosciuta come costituzionalmente non illegittima una programmazione degli interventi per piani di bacino, i vincoli che ne derivano sul piano della spesa provinciale sono una conseguenza di quella programmazione, in quanto non avrebbe alcun senso consentire alla provincia di spendere liberamente somme che sono state ripartite tra le Amministrazioni dello Stato e le province autonome (o regioni) tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi (art. 25, comma 3).

9. Non fondata è, inoltre, la censura prospettata dalla regione Veneto nei confronti dell'art. 35, il quale, in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. c), stabilisce che i piani di bacino possono individuare «gli ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione dell'acque usate». Da questa disposizione, infatti, non può derivare alcuno sconvolgimento delle competenze regionali in ordine alla definizione degli ambiti territoriali e alla costituzione di consorzi per la gestione di servizi pubblici, per il fatto che essa si limita a prevedere la possibilità per il piano di bacino di prefigurare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi anzidetti senza stabilire alcuna ripartizione di competenza e senza imporre l'attuazione alla regioni o alle province autonome. Di per sé, dunque l'art. 35 non può essere considerato lesivo di competenze regionali.

Priva di qualsiasi fondamento è anche la censura proposta contro l'art. 25, comma 5, della regione Friuli-Venezia Giulia, per la quale la previsione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione ad opere rientranti nelle competenze regionali lederebbe la sfera di autonomia costituzionale garantita alle regioni medesime. In realtà, la previsione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che deve essere prestato da un organo statale di natura tecnica in ordine a opere che le regioni dovranno realizzare nell'esercizio delle loro competenze, ma che rivestono anche «grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo

idrografico principale e del demanio idrico», non può essere considerato un onere irragionevolmente connesso all'esercizio delle proprie competenze. Per tale motivo, la sfera di autonomia costituzionalmente attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia non può considerarsi lesa dall'art. 25, comma 5.

10. Non fondate sono le questioni proposte contro gli artt. 13, 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 2.

La regione Veneto e la provincia autonoma di Trento contestano la legittimità costituzionale dell'art. 13 sulla classificazione dei bacini idrografici e sulla loro delimitazione assumendo che la legge n. 183 del 1989, nel modificare il D.P.R. n. 616 del 1977, si porrebbe in contrasto con norme di rango superiore in quanto adottate in attuazione di un preciso dovere costituzionale. Questa interpretazione non può essere condivisa, poiché, anche se il D.P.R. n. 616 del 1977 deve essere considerato un atto legislativo adottato in immediata attuazione della Costituzione, non può per ciò stesso ritenersi che sia dotato di una forza o di un valore di legge peculiare o superiore a quello delle leggi ordinarie (v. spec. sent. n. 188 del 1984). Ed infine, se il rapporto di immediata attuazione con la Costituzione può portare a considerare le disposizioni del D.P.R. n. 616 del 1977 come norme interposte suscettibili di integrare il significato dei parametri costituzionali, esso non può avere alcuna influenza sulla determinazione del rango o del valore formale delle stesse disposizioni, tanto che queste ultime, come questa Corte ha avuto modo di affermare in altre occasioni (v., ad ed., sent. n. 101 del 1989), non possono fungere da autonomo parametro nei giudizi di legittimità costituzionale. Da ciò consegue che leggi ordinarie successive ben possono modificare disposizioni contenute nel D.P.R. n. 616 del 1977 e ripartite diversamente le competenze assegnate o delegate alle regioni con quel decreto.

Per le considerazioni ora fatte, che valgono a maggior ragione quando le nuove disposizioni di legge mantengono ferme le competenze già assegnate alle regioni o ne trasferiscono (o promettono di trasferirne) di nuove, vanno rigettate anche le censure prospettate dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dalla provincia autonoma di Trento contro l'art. 14, comma 3, nonché dalla sola regione Friuli-Venezia Giulia contro gli artt. 15, comma 2, e 16, comma 2.

Parimenti non fondata è la questione proposta dalla regione Veneto nei confronti dell'art. 14, comma 3, laddove si sottopone la regione a decisioni del Ministro dei lavori pubblici in merito a competenze amministrative da esercitare in materia di opere idrauliche o di polizia idraulica in ordine ai corsi d'acqua compresi nel proprio territorio. Non si può, infatti, condividere l'interpretazione proposta dalla ricorrente, secondo la quale l'art. 14, comma 3, sarebbe un segno della riduzione della regione a puro organo esecutivo della pianificazione statale, dal momento che la disposizione impugnata, riprendendo valutazioni già svolte dalla c.d. Commissione Giannini, appare rivolta a superare i preesistenti criteri di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia di opere idrauliche, basati sulla categoria delle opere stesse.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8, lett. a), in quanto quest'ultimo costituirebbe un illegittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento alorché affida al Consiglio dei direttori il coordinamento dei servizi tecnici provinciali.

La questione non è fondata.

Nell'affidare al Consiglio dei direttori, istituito nel comma precedente, il coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici, compresi quelli trasferiti alle province autonome, l'art. 9, comma 8, lett. a), imputa a quell'organo tecnico una funzione che non può essere ricondotta all'indirizzo e coordinamento politico-amministrativo, ma che va collegata al distinto concetto di coordinamento tecnico. Si tratta di una nozione che, come questa Corte ha altre volte affermato (v. sentt. nn. 924 del 1988 e 242 del 1989), non è disciplinata dalle regole proprie della funzione di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo e, in particolare, non esige il rispetto delle norme procedurali attinenti allo svolgimento della predetta funzione.

12. L'art. 9, comma 9, lett. a) e b) è impugnato dalla provincia di Bolzano, in quanto prevedendo la delega per la riorganizzazione dei servizi tecnici nazionali ivi indicati (lett. a)) e per la fissazione dei criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici stessi (lett. b)), lederebbe le competenze in materia di ordinamento dei propri uffici che la ricorrente possiede riguardo ai servizi tecnici del medesimo tipo ad essa trasferiti.

La questione non è fondata.

Mentre la disposizione ricompresa nella lett. b) concernente attività di coordinamento tecnico che, per le ragioni esposte nel punto precedente, non possono non esser ricondotte al Governo e alla sua potestà regolamentare, la disposizione di cui alla lett. a) riguarda espressamente il riordinamento dei servizi tecnici *nazionali*, tanto centrali che periferici, e, pertanto, non si vede come i futuri regolamenti possano riguardare uffici della provincia di Bolzano.

13. La regione Friuli-Venezia Giulia contesta la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a) ed e), nonché comma 3, in quanto contrasterebbe, con l'art. 58 dello Statuto speciale, che, a suo giudizio, con la previsione del solo controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali da parte della Corte dei conti, escluderebbe l'ammissibilità di qualsiasi altro controllo.

La questione non è fondata.

L'interpretazione che la ricorrente dà dell'art. 58 dello Statuto friulano non può essere accolta, poiché la previsione di una determinata forma di controllo di legittimità su singoli atti non può essere minimamente considerata come preclusiva di altri tipi di controllo, come quelli previsti dalla disposizione impugnata.

Per analoghi motivi va rigettata la questione prospettata dalla regione Veneto in ordine alla pretesa violazione dell'art. 125 Cost. da parte dell'art. 21, comma 3, il quale, nel prevedere che le regioni, previo parere del comitato di bacino, possano provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazio-

nale, sottopone il loro operato al controllo del predetto comitato.

Quest'ultima disposizione è impugnata anche dalle province di Trento e di Bolzano sul presupposto dell'illegittimità di qualsiasi controllo di organi statali su attività provinciali svolte nell'esercizio della propria competenza e a carico delle proprie finanze.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata prevede che anche sulle opere eseguite dalle regioni o dalle province autonome in attuazione dei piani di bacino di rilievo nazionale si estenda la vigilanza del Comitato istituzionale, al fine evidente di venire a conoscenza se il piano sia correttamente attuato e di acquisire informazioni circa la redazione dei piani futuri, la cui adozione, come si è già detto, spetta al suddetto Comitato. Si tratta, dunque, di controlli strettamente al potere di pianificazione degli organi delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui è stata già esclusa l'illegittimità costituzionale (v. *supra* n. 8).

14. Le province autonome di Trento e di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. e), osservando che il potere sostitutivo ivi previsto non risponderebbe ai requisiti costituzionali più volte indicati da questa Corte.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata stabilisce semplicemente quali siano gli organi competenti a deliberare sui vari atti sostitutivi previsti nella legge n. 183 del 1989, individuandoli nel Consiglio dei ministri quale organo decisionale e nel Presidente del Consiglio dei ministri quale organo di emanazione. Essa, tuttavia, non istituisce un particolare potere di sostituzione, tanto che non indica le ipotesi specifiche in cui quello deve essere esercitato, né disciplina l'intero procedimento per l'adozione dei relativi atti, ma si limita, piuttosto, a prevedere in via generale un potere di sostituzione da esercitare ogni volta che vi sia una persistente inattività dei vari soggetti coinvolti nella complessiva rete pianificatoria delineata dalla legge impugnata (regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi di bonifica ed irrigazione e di bacino imbrifero montano) in relazione a funzioni o attività da svolgere entro termini essenziali o per loro natura improcrastinabili. In riferimento agli aspetti disciplinati dalla fattispecie legislativa considerata (deliberazione governativa, presupposto della persistente inerzia dell'organo competente, inserimento in procedimenti pianificatori, improcrastinabilità dell'adempimento), il potere sostitutivo previsto è pienamente conforme ai requisiti costituzionali più volte indicati da questa Corte (v. sentt. nn. 153 e 294 del 1986, 177 del 1988, 101 del 1989). Sicché non hanno ragion d'essere le censure proposte dalle ricorrenti.

15. La regione Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano contestano la legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, per il quale, in caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio, sentito il Comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani di bacino di

rilievo nazionale, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*. Secondo le ricorrenti tale potere di sostituzione non sarebbe conforme ai principi costituzionali vigenti in materia e più volte affermati da questa Corte e, in particolare, non rispetterebbe il requisito della necessaria previa deliberazione del Consiglio dei ministri, prescritta dall'art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 400 del 1988.

Le questioni non sono fondate nei sensi di cui in motivazione.

Come si è ricordato nel punto precedente, questa Corte ha più volte affermato che, in materia di sostituzione di organi statali a quelli regionali in relazione al compimento di particolari adempimenti, il relativo potere deve avere una base legale, deve essere strumentale all'adempimento di obblighi o al perseguimento di interesse tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale, dev'essere esercitato da autorità di governo, deve essere assistito da garanzie ispirate al principio della «leale cooperazione» e, infine, deve riguardare attività sottoposte a termini perentori o la cui mancanza metterebbe in serio pericolo la cura di interessi affidati alla responsabilità finale dello Stato. Nei casi disciplinati dalle disposizioni impugnate ricorrono tutti i predetti requisiti, compreso quello del termine per il compimento dell'attività, che è implicato dal comma 1, lett. a), del medesimo articolo, il quale prevede che il Comitato istituzionale, insieme alla proposta del piano di bacino, approvi una deliberazione contenente la fissazione dei termini alla regola per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Per quanto riguarda, poi, la pretesa mancata deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alle sostituzioni previste, è sufficiente ricordare che tutti gli atti sostitutivi previsti dalla legge n. 183 del 1989 devono essere adottati in base alla procedura stabilita dall'art. 4, comma 1, della stessa legge, che prevede, fra l'altro, la predetta deliberazione. Infine, per quanto riguarda le garanzie procedurali di «leale cooperazione», occorre precisare che l'art. 18, comma 2, stabilisce che il Presidente del Consiglio deve previamente sentire il Comitato istituzionale, di cui fa parte il Presidente della regione (o provincia autonoma) interessata.

16. La provincia autonoma di Trento dubita della legittimità costituzionale: a) dell'art. 15, comma 4, che, nel caso di mancata intesa, entro un anno, fra le regioni (o province autonome) interessate ad un bacino di rilievo interregionale, prevede l'istituzione degli organi di bacino da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; b) dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, il quale prevede, per i bacini di rilievo regionale che possono interessare più regioni, un potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Le questioni vanno parzialmente accolte.

Anche se per i motivi addotti nel punto precedente il potere sostitutivo oggetto dell'attuale impugnazione risponde a tutti gli altri elementi costituzionalmente richiesti, non v'è traccia nelle disposizioni impugnate del requisito delle garanzie procedurali ispirate al principio della leale cooperazione. Mentre nell'art. 15, comma 4,

manca del tutto qualsiasi preavviso alle regioni (o province autonome) inadempienti, nell'art. 20, comma 4, invece, esso è venuto meno a seguito di una modifica legislativa introdotta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 183 del 1989. L'art. 20, comma 4, dispone, infatti, che per l'adozione dell'atto di sostituzione ivi previsto il Presidente del Consiglio debba previamente sentire il Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui facevano parte i presidenti di tutte le regioni e province autonome. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, la partecipazione dei suddetti presidenti in organi del tipo del citato Comitato è sostituita con quella di un pari numero di esperti scelti, di norma, fra i funzionari delle regioni e delle province autonome. Da qui consegue che la previa audizione dell'anzidetto Comitato non può più fungere da preavviso nei confronti della regione (o provincia autonoma) interessata. Va, pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4 nonché dell'art. 20, comma 4, nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessate in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.

17. La provincia autonoma di Bolzano dubita della legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 9, lett. c) e commi successivi, 12, comma 5 e segg. e 24, comma 1, in quanto, nel disciplinare, rispettivamente, i ruoli e il trattamento del personale dei servizi tecnici, nonché gli uffici periferici delle autorità di bacino e la rideterminazione delle dotazioni organiche, violerebbero, per la parte in cui si riferiscono alle competenze trasferite alla provincia stessa, le speciali norme sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego.

Le questioni non sono fondate nei sensi di cui in motivazione.

Questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 571 del 1988, nonché anche n. 1145 del 1988) che non è necessario che ogni legge la quale disciplini in generale problemi di personale o di accesso nei pubblici uffici richiami espressamente, laddove si riferisca all'ordinamento della provincia di Bolzano, le norme statutarie sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica, le quali trovano applicazione indipendentemente dai predetti richiami. Tanto più ciò è vero quando si è in presenza, come nel caso, di una legge che contiene una disciplina generale, la quale, lungi dal voler restringere le più ampie competenze delle regioni a statuto speciale o delle province autonome, tende a modellare le proprie norme, per ragioni di brevità, sulle competenze proprie delle regioni a statuto ordinario.

Analoga argomentazione e analoga conclusione debbono farsi in ordine ad altre censure mosse dalla provincia autonoma di Bolzano nei confronti degli artt. 10, 24, comma 1, 35 e 32, comma 1 (quest'ultimo è impugnato pure dalla provincia di Trento), che, secondo la ricorrente, pretenderebbero di disciplinare materie le quali sono (parzialmente) trasferite alla provincia stessa in base alle norme di attuazione dello Statuto non espressamente richiamate dalle disposizioni impugnate. Anche in tali

casi, infatti, la mancanza di un'espressa clausola di salvezza delle più ampie competenze riservate in materia alle regioni speciali e alle province autonome non può significare che si sia tentato, illegittimamente, di ridurre, o comunque modificare, le competenze stesse, quando, come nelle ipotesi considerate, non si riscontra un puntuale contrasto con le disposizioni poste dalle norme di attuazione in base alla loro separata e riservata competenza (v. sentt. n. 180 del 1980, 237 del 1983, 451 del 1988).

18. La provincia autonoma di Trento esprime un dubbio di legittimità costituzionale in ordine all'art. 32, comma 2, nel caso in cui questa disposizione dovesse limitare al solo bacino dell'Adige la possibilità di estendere ai presidenti e ai funzionari delle province autonome i riferimenti normativi relativi ai presidenti e ai funzionari regionali.

La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Non si può basare sull'imprecisa formulazione della disposizione impugnata un'interpretazione che contraddice la chiara intenzione in essa espressa dal legislatore. Il senso della norma contestata è, infatti, quello di affermare che ogni riferimento fatto dalla legge n. 183 del 1989 ai presidenti e ai funzionari delle regioni deve intendersi esteso ai presidenti e ai funzionari delle province autonome ogni volta che venga in questione un bacino al quale le province stesse siano interessate. La limitazione letterale dell'ambito di applicazione della disposizione impugnata al solo bacino dell'Adige è probabilmente dettata dal fatto che a questo bacino sono interessate ambedue le province autonome. Ma, poiché tale limitazione ha soltanto un significato esemplificativo, la disposizione impugnata deve essere interpretata come riferentesi a qualsiasi bacino cui sia interessata l'una o l'altra delle province autonome e, quindi, anche ai bacini del Po e del Brenta-Bacchiglione, nei quali è coinvolta la sola provincia di Trento.

P.Q.M. la Corte costituzionale riuniti i giudizi:

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4 e, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (17 gennaio 1990), dell'art. 20, comma 4 della legge 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) nella parte in cui non prevedono un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti:

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera legge 18 maggio 1989, n. 183 sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe:

a) dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 4 (nn. 2, 9, 12, 13) e 5 (n. 14) del proprio statuto (legge cost.le 13 gennaio 1963, n. 1);

b) dalla regione Veneto, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., così come attuati dal D.P.R. n. 616 del 1977 e dalle numerose e varie leggi di trasferimento di competenze alle regioni;

c) dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, 9, 14, 16 del proprio statuto (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché al suo titolo sesto e relative norme di attuazione;

3) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento:

- per la regione Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 4 (nn. 2, 9, 12, 13), 5 (n. 14) e 58 del suo Statuto e relative norme di attuazione;

- per la regione Veneto, agli artt. 117, 118 e 125 Cost., come attuati dagli artt. 4; 66; 69, comma 4; 71; 73; 79, 80; 81; 82; 87; 88; 89; 90; 91 e 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- per la provincia autonoma di Bolzano, agli artt. 8, comma 1 (nn. 1, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24); 9, comma 1 (nn. 9 e 10); 12, comma 1; 14; 16, comma 1; 68, 89; 100; 107 e 111 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione;

- per la provincia autonoma di Trento, agli artt. 8 (nn. 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 21, 24); 9 (nn. 9 e 10); 14, comma 2 e 3; 16, nonché al titolo sesto del cit. D.P.R. n. 670 del 1972 e relative norme di attuazione, le questioni di legittimità costituzionale proposte avverso le seguenti disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183:

a) art. 1, comma 5 (questione proposta da tutte le ricorrenti);

b) art. 4, comma 1, lett. b) e 25, comma 4 (Friuli-Venezia Giulia);

c) artt. 17 e 18 (Veneto, Trento e Bolzano);

d) art. 22, comma 6 (Trento);

e) art. 18, comma 2 (Veneto, Trento e Bolzano);

f) art. 9, comma 9, lett. c) e comuni successivi; 12, comma 5 e segg.; 24, comma 1 (Bolzano);

g) artt. 10; 24, comma 1; 35 (Bolzano); 32, comma 1 (Bolzano e Trento);

h) art. 32, comma 2 (Trento).

4) *dichiara* non fondate, in riferimento alle norme parametro indicate al precedente n. 3 del dispositivo, le questioni di legittimità costituzionale prospettate avverso le seguenti disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183:

a) art. 3, comma 2 (Veneto e Bolzano);

b) art. 4, comma 1 (Bolzano);

c) art. 12 (Veneto, Trento e Bolzano);

d) art. 4, comma 1, lett. a) (Veneto);

e) art. 4, comma 1, lett. c) e d) (Friuli-Venezia Giulia);

f) art. 22, comma 1 (Veneto, Trento e Bolzano);

g) art. 28 (Bolzano);

h) artt. 25 e 31 (Trento);

i) art. 35 (Veneto);

l) art. 25, comma 5 (Friuli-Venezia Giulia);

m) artt. 13; 14, comma 3; 15, comma 2; 16, comma 2 (Veneto, Trento, Friuli-Venezia Giulia);

n) art. 9, comma 8, lett. a) (Trento e Bolzano);

o) art. 9, comma 9, lett. a) e b) (Bolzano);

p) art. 4, comma 1, lett. a) ed e), nonché comma 3 (Friuli-Venezia Giulia);

q) art. 21, comma 3 (Veneto, Trento e Bolzano);

r) art. 4, comma 1, lett. e) (Trento e Bolzano).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 1990

«Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (G.U. - s.g. - n. 79 del 4 aprile 1990)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici:

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Visto l'art. 4 della citata legge n. 183 del 1989 con il quale, tra l'altro, è demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'approvazione dei necessari atti di indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del suolo; Visto l'art. 31 della legge n. 183 del 1989 il quale, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività previste dalla legge nel triennio 1989-1991, dispone che le autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni, ove occorra d'intesa fra di loro, elaborino e adottino uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e alla predisposizione dei piani di bacino, indicandone l'articolazione dei contenuti essenziali; Considerato che il citato art. 31 stabilisce che l'elaborazione e l'adozione degli schemi previsionali e programmatici siano effettuate sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento, fissando altresì i termini di presentazione degli schemi, nonché le relative procedure di verifica da parte degli organi centrali della difesa del suolo ai fini, tra l'altro, della ripartizione dei fondi stanziati per la loro attuazione nel triennio 1989-1991; Ritenuto che gli interventi più urgenti proposti dovranno essere coordinati con gli altri interventi previsti da leggi di settore; Considerato che appare indispensabile, fra l'altro, fornire indirizzi unitari relativamente al funzionamento delle strutture tecnico-operative di bacino; all'indicazione degli strumenti cartografici e tecnici indispensabili per la predisposizione degli interventi; ai criteri per l'individuazione degli interventi più urgenti, nonché per la definizione dei tempi di realizzazione degli stessi; ai criteri che consentono di assicurare unitarietà nella impostazione metodologica degli schemi previsionali e programmatici e la coerenza dei loro obiettivi; Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella riunione del 6 marzo 1990; In conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 marzo 1990;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici ivi

previsti, è approvato l'unito atto di indirizzo e coordinamento.

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELABORAZIONE E ADOZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI DI CUI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, RECANTE NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO

1. PREMESSA

L'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevede che le autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni, d'intesa fra di loro limitatamente ai bacini di rilievo interregionale ed autonomamente in quelli di rilievo regionale, provvedano ad elaborare e a trasmettere al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio.

Tali schemi costituiscono gli strumenti previsionali per la individuazione, il coordinamento e la programmazione delle attività nel settore della difesa del suolo relative al triennio 1989-1991 in modo tale da consentire l'avvio della prima fase di attuazione della legge.

L'art. 31, infatti, prevede la possibilità di sviluppare nel triennio 1989-1991 una organica attività che affianchi ad una strategica azione di pianificazione e programmazione dell'intervento pubblico, attraverso la redazione dei piani di bacino, una attività di intervento finalizzata ad affrontare le più immediate problematiche di salvaguardia e risanamento riferite alle principali situazioni di crisi e di emergenza del bacino, identificabili sulla base delle conoscenze disponibili e aggregabili in tempi compatibili con le scadenze fissate dall'art. 31.

Nell'ambito del quadro previsionale degli schemi dovrà essere definito il piano delle attività da sviluppare nel prossimo triennio per la redazione dei piani di bacino a partire dalla ricognizione delle esigenze organizzative, strumentali, di studi e di supporti tecnici e informativi, anche cartografici, per le quali dovranno essere indicate le modalità di soddisfacimento e quantificati i fabbisogni finanziari.

Gli schemi previsionali e programmatici, dovranno essere redatti in modo tale da:

definire gli obiettivi di difesa e risanamento del suolo e delle acque nonché di una corretta gestione del territorio e dell'ambiente;

fissare le fasi temporali per l'avvio di attività degli organi di bacino e per la costituzione delle strutture tecnico-operative di supporto secondo criteri di omogenea e coerente configurazione organizzativa;

costituire lo strumento previsionale e operativo ai fini del coordinamento delle attività da porre in essere nel triennio 1989-1991;

consentire al Comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la valutazione in ordine alla rispondenza delle attività e degli interventi previsti negli schemi alle finalità e ai criteri fissati dalla legge;

consentire allo stesso Comitato dei Ministri la stima e l'analisi, a livello nazionale, dei fabbisogni finanziari nel triennio 1989-1991 e la ripartizione delle risorse stanziata ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge; costituire il quadro di riferimento per la verifica dello stato di attuazione dei programmi anche al fine di indirizzarne e coordinarne le linee di sviluppo;

definire il programma delle attività conoscitive, di studio e di elaborazione necessarie ai fini della redazione dei piani di bacino.

2. INDIRIZZI E FASI TEMPORALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI E DELLE STRUTTURE TECNICO-OPERATIVE DI BACINO

2.1. Bacini di rilievo nazionale

Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 sono state istituite, presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma e i provveditorati regionali alle opere pubbliche appositamente individuati, le autorità dei bacini di rilievo nazionale e fissati i termini per la designazione dei funzionari statali e regionali da chiamare a far parte delle strutture tecnico-operative.

Alla nomina del segretario generale provvederà il comitato istituzionale nella stessa seduta di insediamento.

Il segretario generale sarà funzionalmente preposto alla segreteria tecnico-operativa e regolamerà con propri atti l'attribuzione interna dei compiti, l'assetto organizzativo, lo schema di funzionamento e le dotazioni strumentali e di personale dei relativi uffici in modo tale che la segreteria costituisca una efficace struttura gestionale dei piani e dei programmi di intervento.

Il segretario generale, tenuto conto del numero delle qualifiche e dei profili professionali del personale reso disponibile in attuazione dell'art. 12, comma 9, procederà, sulla base di apposite intese con le regioni, all'individuazione delle ulteriori unità da distaccare ai sensi dell'art. 28 secondo le professionalità ed i livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

Nella prima fase di avvio, ove sussistano difficoltà di reperire unità di personale da destinare agli uffici delle autorità di bacino, si potranno prevedere, d'intesa con le amministrazioni di provenienza, particolari modalità di collaborazioni anche con prestazioni e orari diversificati. Dovrà comunque essere organizzato un nucleo operativo minimale costituito da unità di personale da impegnare a tempo pieno presso la sede dell'autorità di bacino, a supporto del quale potrà eventualmente prevedersi, sempre nella fase transitoria, un contingente di personale a impegnare a tempo parziale, eventualmente per periodi determinati in relazione all'espletamento di specifici compiti, incaricato anche di garantire i collegamenti funzionali con gli uffici di appartenenza competenti nei diversi settori disciplinati dalla legge.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e le regioni interessate, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, ovvero dalla nomina del segretario generale, provvederanno a distaccare o a comandare il proprio personale, ivi compresi i dipendenti

collocati nei ruoli transitori di cui al comma 13 dell'art. 9 della legge n. 183 del 1989, indispensabile l'immediato primo funzionamento delle strutture, indicandone le qualifiche e i settori di specializzazione in relazione alle mansioni espletate.

Il personale sarà preferibilmente scelto tra ingegneri, chimici, esperti di scienze ambientali, di idrogeologia, di agraria, di scienze forestali e naturali, biologiche, di pianificazione territoriale nonché di esperti in materie giuridico-amministrative, economiche ed informatiche.

In relazione alle designazioni di personale dipendente dalle amministrazioni statali e regionali, ivi compreso quello distaccato ai sensi dell'art. 28, i segretari generali delle autorità di bacino esprimeranno le proprie valutazioni ed il proprio gradimento tecnico. Le amministrazioni di cui sopra, tenuto conto delle valutazioni espresse dal segretario generale, provvederanno, ove necessario, alle opportune designazioni sostitutive.

Per la provvista del personale da assegnare alle segreterie tecnico-operative, di cui all'art. 12, comma 9, le amministrazioni diverse da quella del Ministero dei lavori pubblici potranno designare personale non appartenente ai propri ruoli, in conformità del disposto del comma 9 dell'art. 12.

L'affidamento di incarichi di cui all'art. 23 della legge n. 183 del 1989 potrà avvenire solo sulla base di motivate esigenze di studio, acquisizione ed elaborazione dati in relazione a compiti specifici che non possano essere espletati con il solo personale assegnato.

Nella prima fase di avvio delle strutture di bacino, il ricorso a forme di collaborazione con contratti a tempo determinato è senz'altro da consentire; si potrebbe orientativamente stimare in centoventi il numero massimo di unità da reperire sul mercato a contratto secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554; la ripartizione di tali unità dovrà tener conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.

Nel sistema a regime, sarà invece necessario prevedere un organico programma di reclutamento mediante concorsi, regolandone le modalità.

2.2. Bacini di rilievo interregionale

L'art. 15, comma 3, subordina la costituzione dei comitati istituzionali e di quelli tecnici alla adozione di specifiche intese fra le regioni interessate.

Gli accordi di cui sopra, ove già non perfezionati, si sostanzieranno in appositi protocolli di intesa con i quali saranno definite, tra l'altro:

la costituzione dei comitati istituzionali che saranno in ogni caso composti dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio sia maggiormente interessato al bacino o da assessori delegati;

l'attribuzione delle funzioni di presidenza degli stessi comitati istituzionali;

la sede presso la quale si riuniranno stabilmente gli organi di bacino e saranno organizzate le strutture tecnico-operative di supporto;

la costituzione e la composizione dei comitati tecnici, incluse l'attribuzione delle funzioni di presidenza degli

stessi e l'individuazione degli esperti con i quali si riterrà opportuno integrarli;

la composizione dell'ufficio di segreteria, quale struttura tecnico-operativa di supporto delle attività dei comunicati e di coordinamento operativo dell'attuazione dei piani e dei programmi, nel rispetto del principio della cooperazione fra tutti i soggetti istituzionali interessati;

la specificazione, sulla base delle direttive previste dal presente decreto, dei criteri per l'individuazione delle priorità di intervento nonché per il coordinamento delle indicazioni previsionali di ordine tecnico e finanziario.

I protocolli d'intesa di cui sopra, saranno trasmessi al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente, nonché, per i bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro dieci giorni dal relativo perfezionamento.

Ai fini della definizione della composizione dei comitati tecnici, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*, faranno pervenire a ciascuna delle regioni elencate nell'art. 15, comma 1, in riferimento a ciascun bacino, le designazioni dei propri funzionari da chiamare a far parte dei costituendi organismi in ragione di uno per ciascun Dicastero.

2.3. Bacini di rilievo regionale

Ai fini della costituzione dei comitati tecnici di cui all'art. 10 della legge n. 183, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste faranno pervenire alle regioni competenti, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, le designazioni dei funzionari da chiamare a far parte degli stessi comitati, in ragione di uno per ciascuna amministrazione.

Potranno comunque accorparsi tra loro bacini idrografici contigui che presentino uniformità di caratteristiche fisico-territoriali e affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale.

Ad assicurare lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti le funzioni di segreteria dei comitati e di quelle connesse alla gestione dei piani e dei programmi dei bacini provvederanno le regioni, rispettivamente competenti, in conformità ai principi enunciati dalla legge e sulla base delle linee guida indicate dal presente atto.

La composizione dei comitati tecnici dei bacini come sopra costituiti e delle segreterie tecniche, nonché gli uffici regionali responsabili delle attività di piano, presso i quali le strutture di cui sopra avranno sede, saranno comunicati ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, nonché per i bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto.

2.4. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge recante: «Disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183» nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, sarà assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. ELEMENTI CONOSCITIVI E DI SUPPORTO TECNICO

3.1. Acquisizione dati

Ai fini della predisposizione degli schemi dovrà provvedersi all'acquisizione dei seguenti elementi conoscitivi e cartografici, anche in forma numerica, disponibili presso le amministrazioni statali, regionali, locali, istituzioni ed enti pubblici:

a) studi, valutazioni, dati, elaborati cartografici di base, tematici e derivati, aerofotoriprese e loro elaborazioni;

b) informazioni relative alla serie storica degli eventi (inondazioni, frane, dissesti, inquinamenti, ecc.);

c) natura e consistenza dei vincoli di carattere territoriale insistenti sul bacino, acquisendo inoltre gli elaborati relativi ai fondamentali strumenti pianificatori.

Dovrà inoltre essere predisposto un quadro conoscitivo circa gli ulteriori sistemi informativi (banche dati, reti, ecc.) presenti, comunque finalizzati a problematiche connesse alla difesa del suolo, la qualità delle acque, la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali e in generale alle materie di cui all'art. 3 della legge n. 183 del 1989.

L'esito della ricognizione sopradefinita dovrà consentire la verifica dell'esistenza di quel livello minimo di conoscenza necessario a rendere possibile l'inquadramento delle attività e degli interventi nel contesto fisico, ambientale ed antropico del bacino. Il relativo livello di approfondimento potrà essere definito esclusivamente sulla base delle caratteristiche specifiche delle attività e degli interventi proposti. Nel caso in cui si manifestino carenze nel completamento del quadro conoscitivo di cui sopra, dovranno essere indicate le iniziative necessarie alla loro eliminazione ed i relativi tempi, modalità e fabbisogni finanziari.

A titolo esemplificativo si riportano nella tabella 1 i contenuti della base conoscitiva che, nella misura disponibile, è opportuno acquisire.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 183 del 1989 le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali e loro consorzi, le unità sanitarie locali, gli istituti scientifici pubblici, le università, nonché gli enti pubblici economici, sono tenuti a fornire, a titolo gratuito, i dati anche in forma numerica in loro possesso, utili al fine di costituire la base conoscitiva in argomento.

In ordine a quanto disposto alla lettera b), comma 2, dell'art. 31, le amministrazioni centrali provvederanno ad emanare apposite direttive sia per fissare i criteri di organizzazione di un sistema informatizzato di acquisizione e gestione dei dati relativi alle problematiche del piano di bacino, sia per la definizione di un «capitolato generale tipo».

CONTENUTI ESEMPLIFICATIVI DELLA BASE CONOSCITIVA

Categoria	Sub-Categoria	Tipologia dei dati
Geofisica	Geologia	Litologia e geomorfologia Struttura e tettonica Stabilità dei versanti - rischio di frane Subsidenza Attività estrattive Sismologia
	Pedologia	Tipi di suolo Caratteristiche dei suoli Usi dei suoli
	Topografia	Descrizione del bacino idrografico Cartografia del bacino (delimitazione del bacino principale e dei sottobacini) Aree di drenaggio
	Erosione/Sedimentazione	Dinamica costiera Batimetria della costa Erosione dei suoli Trasporto solido e sedimentazione
Idrologia	Acque superficiali	Censimento delle risorse idriche Censimento delle derivazioni di acqua Idrometria (misure di portata e di trasporto solido) Bilancio idrologico Laghi e invasi
	Acque sotterranee	Censimento delle risorse Permeabilità e porosità degli acquiferi Profondità delle falde Freatimetria Trends a lungo termine Aree di ricarica Entità della ricarica Censimento degli emungimenti Intrusione di acqua salata Vulnerabilità degli acquiferi
	Meteorologia	Termometria Venti (velocità, direzione, rosa dei venti) Pluviometria Igmometria
Qualità delle acque	Acque superficiali	Parametri di qualità Classificazione dei corpi idrici Principali carichi inquinanti di origine puntuale generati e sversati nei corpi idrici e localizzazione delle aree di spandimento di fertilizzanti, deiezioni animali, ecc.
	Acque sotterranee	Parametri di qualità Classificazione delle risorse

Categoria	Sub-Categoria	Tipologia dei dati
Approvvigionamento idrico	Usi dell'acqua	Portate e fonti di approvvigionamento (uso civile, industriale, irriguo, altri usi) Sistema di misura Approvvigionamenti extra bacino
	Impianti di trattamento acque	Qualità dell'acqua all'origine Descrizione dell'impianto Fabbisogno dell'utenza e sua variabilità nel tempo Qualità dell'acqua erogata Difficoltà operative
	Sistemi di distribuzione	Estensione e caratteristiche delle reti Popolazione servita e dotazione media pro-capite Utenze industriali e irrigue Età e stato di conservazione delle reti (perdite in rete) Capacità di stoccaggio
Acque di rifiuto	Fognature	Estensione e caratteristiche delle reti fognarie Popolazione allacciata e % sul totale della popolazione Età e stato di conservazione delle reti fognarie Portate civili, industriali e meteoriche Scaricatori di piena
	Impianti di depurazione	Ubicazione e descrizione degli impianti Età e stato di funzionalità Portate trattate, portate di progetto e variazioni temporali Abitanti serviti e % sugli abitanti totali da servire Requisiti di accettabilità per gli scarichi industriali in fognatura Qualità dell'influente Qualità dell'effluente Eventuali riutilizzi diretti ed indiretti Smaltimento fanghi Difficoltà operative Condotte sottomarine

4. CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE TECNICO-OPERATIVE DI BACINO E PER I RELATIVI PROFILI TECNICO-PROFESSIONALI

4.1. *Modello funzionale*

Le unità tecnico-operative in tutti i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale assumeranno caratteristiche idonee a sviluppare le funzionalità proprie di strutture di gestione dinamica, di coordinamento e di monitoraggio dei processi realizzativi dei piani e dei programmi a livello di singolo bacino, con compiti di analisi, aggiornamento e verifica dei relativi esiti attuativi, nonché di supporto informativo e decisionale per l'allocazione delle risorse finanziarie e per il controllo del corretto uso dei mezzi utilizzati.

In particolare, le strutture operative di bacino dovranno sviluppare e/o supportare, le seguenti funzioni:

istruttoria, svolgimento e/o coordinamento tecnico delle attività conoscitive, di studio e di elaborazione ai fini della adozione dei piani e dei programmi degli interventi e delle azioni in materia di difesa del suolo riferiti al bacino;

controllo delle fasi di realizzazione delle attività e degli interventi realizzati dai diversi soggetti competenti, individuazione delle eventuali cause di scostamento, sotto il profilo temporale, tecnico e finanziario, rispetto alle previsioni formulate ed indicazioni in tempo utile di proposte in ordine alle necessarie azioni correttive;

effettuazione delle analisi dei dati a consuntivo dei programmi realizzati, sulla cui base procedere alla formulazione delle indicazioni previsionali di ordine tecni-

co, temporale e finanziario per la redazione dei programmi di spesa riferiti all'arco temporale successivo;

messa a punto di strumenti previsionali e di monitoraggio in grado di valutare l'efficacia degli interventi nel corso della loro graduale attuazione e, in generale, di misurare le reattività del sistema fisico e gli effetti ambientali conseguenti alle azioni sviluppate;

istruttoria delle scelte degli organi decisionali in ordine alle priorità delle attività e degli interventi mediante analisi di correlazione cause-effetti, esame comparativo di schemi alternativi di intervento, analisi costi-efficacia, etc.

4.2. *Aggiornamento del personale e delle strutture tecniche del bacino*

Per il personale delle strutture di bacino saranno organizzati periodici programmi formativi e di aggiornamento professionale con i mezzi finanziari previsti in appositi stanziamenti disposti per l'attuazione della legge.

Per la formazione e l'aggiornamento teorico-pratico del personale ai livelli più elevati potrà farsi riferimento a istituti e organizzazioni specializzate nella formazione professionale sulla base di apposite convenzioni, mentre le unità ai livelli intermedi e per quelle addette a funzioni esecutive, i processi formativi e di aggiornamento periodico potranno essere curati mediante appositi corsi e seminari, organizzati all'interno delle stesse strutture interessate.

4.3. *Strumentazioni di base*

Le scelte tecniche relative alla strumentazione informatica andranno gradualmente effettuate garantendo, oltre alla migliore efficacia gestionale dei supporti conoscitivi cartografici ed alfanumerici che si andranno sviluppando nel tempo presso gli organismi di bacino ed alla relativa capacità di elaborare supporti informativi coerenti con le esigenze decisionali degli organismi competenti, l'accesso di tutte le informazioni verso soggetti centrali e periferici competenti in materia di difesa del suolo.

Le strutture tecnico-operative dovranno poter disporre di sistemi informativi, di potenza adeguata per la memorizzazione, l'elaborazione automatica delle informazioni gestite localmente e per il loro rapido aggiornamento, nonché di linee di comunicazione di adeguata velocità per l'interconnessione tra i sistemi periferici e quelli centrali.

I sistemi informativi, in cui confluiranno tutti gli elementi conoscitivi utili acquisiti localmente e costituiti, in generale, da immagini, dati grafici (territoriali e geometrici) e dati alfanumerici, dovranno consentire la memorizzazione, l'aggiornamento, la consultazione e la compilazione di rapporti, contenenti tabelle, grafici, mappe, etc. nonché un interfacciamento semplice sia con strumenti di tipo speciale (ad es. modelli di simulazione, sistemi di elaborazione di dati rilevati da satellite, etc.), sia con sistemi informativi esterni di particolare rilevanza.

4.4. *Indicazioni da inserire negli schemi previsionali e programmatici inerenti il quadro organizzativo delle strutture tecnico-operative di bacino*

Negli schemi previsionali e programmatici dovranno emergere le modalità organizzative attraverso le quali il

soggetto periferico intende organizzarsi per far fronte al complesso delle attività che dovrà sviluppare nel primo triennio di attuazione della legge, sulla base delle quali le amministrazioni rispettivamente competenti potranno valutare le risorse finanziarie necessarie ad assicurare condizioni di operatività e di efficace strutturazione organizzativa dei soggetti operanti sul territorio.

Conseguentemente, un'apposita sezione degli schemi sarà dedicata all'inquadramento delle problematiche e alla definizione delle attività connesse con la costituzione e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative dei bacini e, conterrà, tra altro:

la definizione del modello organizzativo delle strutture tecnico-operative di bacino;

la composizione di dette strutture, qualora già costituite, ovvero gli adempimenti e i relativi termini per completarne la composizione;

le esigenze di formazione e aggiornamento del personale;

gli strumenti necessari a garantire l'operatività delle strutture di bacino;

la stima di massima dei relativi fabbisogni finanziari.

5. PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI

5.1. *Premessa*

Gli schemi previsionali e programmatici conterranno una relazione generale sulle caratteristiche del bacino, ovvero:

a) le linee fondamentali dell'assetto del territorio del bacino in riferimento alla specifica connotazione delle problematiche significative dal punto di vista della difesa del suolo;

b) una sistematica ricognizione degli elementi conoscitivi delle caratteristiche fisiche e territoriali del bacino;

c) gli elementi previsionali e programmatici per la predisposizione e la formazione dei piani del bacino;

d) le necessarie azioni di coordinamento con altri strumenti di pianificazione e programmazione del territorio e delle risorse già in essere;

e) l'individuazione di particolari situazioni caratterizzate dal disequilibrio dei sistemi ambientali, dal degrado e dall'inquinamento delle risorse naturali, dai fenomeni di dissesto idrogeologico nonché da particolari carenze conoscitive di aree o di settori critici ecc. rispetto ai quali risulti necessario intervenire con immediatezza sulla base di indicazioni di priorità da valutare secondo i criteri di seguito forniti.

5.2. *Criteri generali di valutazione delle priorità*

La valutazione delle priorità sulla base dei tre criteri dell'«incolumità delle popolazioni», del «danno incombente» e dell'«organica sistemazione» costituisce uno dei passaggi fondamentali ai fini della definizione della metodologia di carattere generale per la individuazione degli interventi più urgenti da inserire negli schemi (art. 31, lettera c).

Detti interventi non sono comunque riconducibili né al «pronto intervento» (art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010), né ai lavori di «somma urgenza» (art.

70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350) in quanto questi ultimi consentono di attivare particolari procedure miranti a fronteggiare situazioni contingenti connesse ad un pericolo in atto o immediato, bensì sono imposti dalla necessità di provvedere alla soluzione di situazioni di pericolo con probabile rischio a persone o cose nonché di compromissione irreversibile dell'uso di risorse ambientali sulla base di valutazioni che tengano conto della probabilità del danno, della vulnerabilità del contesto territoriale e ambientale e del valore monetario o ambientale dei beni che risultano esposti.

L'individuazione delle aree dove risulta essere «più urgente» la necessità di intervenire potrà quindi essere effettuata, ove possibile, sulla base della integrazione tra valutazioni riguardo alla «probabilità» che un evento produttivo di danno si verifichi, alla «vulnerabilità» del contesto territoriale ed ambientale su cui si abbatte ed infine al «valore», monetario o ambientale, di beni che risultano esposti anche in considerazione del loro pregio naturalistico e/o culturale escludendo da quest'ultima, ovviamente, la vita umana da salvaguardare comunque.

In piena coerenza con il disposto dell'art. 31, lettera c), saranno privilegiati gli interventi compatibili con i prevedibili futuri assetti del bacino da definirsi in sede di «organica sistemazione» e cioè che siano caratterizzati dal carattere di definitività, dalla coerenza con la finalità della legge e dalla capacità di incidere sulle cause dei fenomeni di dissesto e di degrado e non solamente sugli effetti.

In conformità con i principi sopra esposti, si indicano i seguenti indirizzi generali comunque necessari per la definizione degli interventi e delle relative modalità di concezione:

a) per interventi devono intendersi tanto la realizzazione di opere quanto azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di condizioni di equilibrio naturale e di legittimo e razionale uso delle risorse, quali l'apposizione di vincoli, l'applicazione di incentivi e disincentivi, l'attivazione di particolari modalità di gestione, nonché azioni di prevenzione e controllo, etc.;

b) il bacino andrà considerato nel suo complesso affrontando in modo adeguato le problematiche di dissesto idrogeologico e del degrado ambientale, e prevedendo interventi orientati non solo alla difesa dalle calamità quali eventi macroscopici ed istantanei, ma anche finalizzati alla salvaguardia della dinamica evolutiva del contesto fisico naturale, da condizionare esclusivamente ad un appropriato uso del territorio e comunque improntata al risanamento, tutela e ripristino della struttura ambientale caratteristica tenuto conto degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti;

c) la scelta tipologica dell'intervento dovrà essere verificata rispetto a soluzioni alternative, individuando quella ottimale sulla base di analisi costi-efficacia ma soprattutto privilegiando quelle a minore impatto ambientale con particolare riguardo alle esigenze di tutela di beni culturali e ambientali;

d) il superamento delle situazioni di dissesto e/o di degrado dovrà essere conseguito, ove possibile, mediante il ripristino o il riequilibrio delle condizioni naturali preesistenti attraverso la programmazione dell'uso delle

risorse ambientali e/o l'apposizione di appropriati vincoli e prescrizioni;

e) nella definizione e progettazione dei nuovi interventi infrastrutturali sarà considerato il superamento delle situazioni in atto dovute ad un illegittimo o irrazionale uso della risorsa, cioè di tutte quelle situazioni che comportino o facilitino fenomeni di dissesto idrogeologico, di inquinamento e/o di degrado della risorsa;

f) saranno privilegiati interventi di manutenzione e di completamento e/o ampliamento di opere rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 5.4;

g) saranno privilegiati gli interventi relativi a contesti territoriali caratterizzati da compresenza del maggior numero di situazioni indicate nel paragrafo 5.3;

h) gli interventi saranno coordinati con le azioni in corso o in programma ed essere significativi rispetto alle più rilevanti problematiche di bacino.

Per ciascun intervento sarà valutato il fabbisogno finanziario relativo.

5.3. Elementi per la individuazione di situazioni di particolare interesse

Fermi restando i criteri generali di cui al precedente paragrafo 5.2., la ricognizione delle situazioni di particolare interesse ai fini della individuazione degli interventi urgenti, scaturirà dall'analisi delle caratteristiche territoriali del bacino volta ad individuare in particolare:

a) le situazioni a rischio di evento dannoso;

b) le situazioni di compromissione già in atto delle risorse naturali, dovute tanto a cause di natura antropica quanto a fenomeni di dissesto territoriale progressivo;

c) indifferibili esigenze di interventi di salvaguardia tesi ad assicurare la conservazione degli «habitat» naturali in zone di particolare pregio.

A titolo esemplificativo si delinea qui di seguito una casistica di situazioni di particolare interesse in relazione a quanto previsto dall'art. 31, lettera c), della legge n. 183.

1. Dissesto idrogeologico, frane, valanghe:

aree per le quali si sia individuato un pericolo imminente di frana con coinvolgimento di centri abitati;

aree per le quali sia dimostrata la frequenza di distacchi di valanghe con potenziale coinvolgimento di centri abitati;

aree con elevato grado di predisposizione alla franosità per somma di condizioni sfavorevoli (meteorologiche, idrogeologiche, etc.) ovvero per le quali si sia individuato un dissesto progressivo e favorevole alla formazione di frane nel medio-lungo termine;

aree caratterizzate da un elevato grado di compromissione a livello di copertura del suolo (suoli soggetti ad erosione, progressiva riduzione della superficie a bosco, etc.).

2. Dissesto della rete idrografica superficiale:

aree minacciate da inondazioni con pericolo per la pubblica incolumità;

aree con insediamenti residenziali e industriali, già in passato soggette ad inondazioni, per le quali non siano state ancora realizzate opere di difesa adeguate ed esistano studi ed analisi territoriali che abbiano individuato rischi di inondazione/esondazione.

3. Attività estrattive:

zone degradate per attività estrattive esaurite in passato.

4. Subsidenza, erosione delle coste:

aree caratterizzate da un sensibile e progressivo abbassamento del livello statico della falda freatica;
zone per le quali sia stata evidenziata una marcata subsidenza del suolo;

aree costiere per le quali sia stata individuata una progressiva attività di erosione, dissesto, arretramento della linea di costa ed intrusione del cuneo salino.

5. Inquinamento delle acque e del suolo:

aree caratterizzate da attività agricole e zootecniche intensive;

aree caratterizzate dalla presenza di poli industriali;

aree caratterizzate dalla presenza di corpi idrici superficiali utilizzati per le produzioni di acqua potabile i quali, sulla base della classificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982, presentano dei livelli di qualità delle acque peggiori di quelli corrispondenti alla classe A3;

aree caratterizzate dalla presenza di corpi idrici sotterranei ad elevata vulnerabilità agli inquinamenti, interessati da approvvigionamenti a scopo potabile le cui acque risultino non idonee all'uso suddetto per uno o più dei seguenti parametri di qualità: nitrati, composti organo-alogenati, antiparassitari e prodotti assimilati, coliformi totali e fecali;

aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua con capacità di autodepurazione non adeguata;

aree caratterizzate dalla presenza di laghi o bacini artificiali utilizzati a scopo di approvvigionamento idropotabile, interessati da fenomeni eutrofici in atto;

corsi d'acqua sfocianti nel mare Adriatico, interessati da rilevanti apporti di fosforo, di origine sia puntuale che diffusa, con particolare riferimento a quelli provenienti da fonti che insistono direttamente sull'asta fluviale o in sua prossimità;

aree costiere in cui siano localizzate falde acquifere interessate dal fenomeno della intrusione di acqua marina;

aree caratterizzate da discariche abusive, particolarmente di rifiuti tossici e nocivi.

6. Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee:

aree caratterizzate da un elevato squilibrio fra fabbisogno idrico (potabile e irriguo) e disponibilità;

aree caratterizzate da prelievo in falda incompatibile con la capacità di ricarica dell'acquifero;

aree ove si svolgano usi impropri ovvero eccessivi della risorsa idrica e per i quali necessitino interventi di riordino e razionalizzazione anche con l'impiego di sistemi meno idroesigenti (reti di irrigazione superficiale dissestate, impianti idroelettrici vetusti, reti di acquedotto vetuste, processi individuali ad elevato consumo idrico, etc.).

5.4. Elementi per la definizione delle caratteristiche generali delle tipologie di intervento

In relazione alla casistica di situazioni e di problematiche delineata al paragrafo precedente, vengono qui di seguito fornite indicazioni in ordine a tipologia di interventi risolutivi dei quali sono evidenziate le caratteristiche generali.

In ogni caso le tipologie di intervento da adottare, in

una visione integrata delle problematiche di bacino, saranno identificate in base ad esigenze generali globalmente considerate ed analizzate.

1. Dissesto idrogeologico - frane e valanghe:

interventi conservativi e/o migliorativi del preesistente assetto naturale resisi necessari in conseguenza del pericolo incombente per centri abitati ovvero su alvei di corsi d'acqua con elevata portata di massima piena per sezioni di alveo prossime a centri abitati, anche per erosione progressiva che il corso d'acqua operi al piede dei versanti instabili;

interventi di difesa/consolidamento per instabilità di versante;

interventi di riforestazione di estese superfici facendo ricorso a criteri di impianto di essenze miste autoctone; sono da privilegiare interventi che si integrino con l'uso dei suoli (pastorizia, bosco ceduo, etc.) tradizionalmente in atto favorendo la residenza ovvero la reinstallazione in loco di nuclei familiari;

interventi integrati di forestazione e di idraulica forestale finalizzati al ripristino con specie autoctone di superfici a bosco distrutte da incendi; progetti che contemplino sinergie fra il Corpo forestale dello Stato e organizzazioni locali (pubbliche e private) allo scopo di organizzare attività di controllo, gestione, prevenzione;

interventi integrati di recupero di suoli abbandonati e/o dismessi, di bonifica/drenaggio di terreni, di suoli soggetti ad erosione a scopo reimpianto di attività produttive, recupero naturalistico/botanico, reinsediamento di specie florofaunistiche autoctone, etc.;

interventi per la salvaguardia di ecosistemi vulnerabili che rivestono un ruolo rilevante per l'ambiente complessivo.

2. Dissesto della rete idrografica superficiale:

opere di difesa arginale e spondale;

sistemazioni di foce dei corsi d'acqua;

bacini di laminazione delle piene;

scolmatori di piena;

opere direzionali in alveo;

opere di stabilizzazione dei profili di fondo dei corsi d'acqua;

opere di regolazione dei laghi;

interventi di sistemazione integrata di corsi d'acqua soggetti a gravi fenomeni di degrado e di dissesto. Sono da privilegiare interventi che in associazione determinino il ripristino di condizioni di equilibrio (tali interventi non dovranno, in linea di principio, ridurre le attuali fasce di divagazione dei corsi d'acqua, ma se possibile dovranno contribuire ad ampliarle).

3. Attività estrattive:

interventi volti alla bonifica di fronti di cava ovvero siti di miniera abbandonati;

interventi di bonifica e ripristino di aree di cave dismesse.

4. Subsidenza ed erosione delle coste:

interventi destinati alla riduzione dei fenomeni di subsidenza, volti a contrastare situazioni quali la risalita del cuneo salino (ad es.: immissione in falda profonda di acqua dolce, etc.), ricarica della falda idrica superficiale (ad. es.: invasi superficiali di laminazione/dispersione per infiltrazione nel sottosuolo di acque di scarico depu-

rate, acque meteoriche dilavanti estese superfici pavimentate, etc.);

interventi per la difesa delle coste dall'erosione in grado di arrestare o rallentare il fenomeno;

interventi di protezione delle coste a mezzo ripascimento artificiale degli arenili.

5. Inquinamento delle acque e del suolo:

interventi di realizzazione, completamento, ampliamento e ristrutturazione di impianti di fognatura nonché di impianti di depurazione di acque di scarico urbane e da insediamenti zootecnici che prevedano il trattamento secondario nonché quello di nitrificazione-denitrificazione ove necessario;

interventi per la riduzione dell'uso agricolo di fertilizzanti inorganici, concimi animali e pesticidi, riequilibrio del rapporto capi di bestiame/superficie disponibile;

bonifica delle falde inquinate da composti organoalogenati;

bonifica delle discariche di rifiuti situate su aree che interessano falde acquifere utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile;

rifacimento o chiusura di pozzi impropriamente realizzati;

interventi di abbattimento dei carichi di fosforo di origine puntuale da insediamenti civili e zootecnici;

interventi di ricarica delle falde acquifere;

interventi atti a conseguire il riutilizzo delle acque usate, adeguatamente depurate, a scopo irriguo;

interventi tendenti a ridurre la risalita della salinità nei tratti di foce di fiumi e canali;

interventi per la protezione delle conoidi;

opere di regolazione delle portate di magra dei laghi e dei corsi d'acqua.

6. Risorse idriche superficiali e sotterranee, razionalizzazione del loro uso:

interventi che privilegino un uso multiplo della risorsa idrica;

interventi che privilegino l'utilizzo minimale della risorsa idrica tendenti al ripristino degli equilibri naturali (ad es.: deflussi naturali in alveo superficiale, ridotta/nulla modificazione delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque utilizzate, etc.) ovvero che riconvertano usi, attualmente in atto, che implicino impatto considerevole sull'ambiente.

6. COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI DI ALTRE AUTORITÀ

Gli schemi terranno conto degli strumenti di pianificazione territoriale generale e di settore degli interventi in atto nelle aree inserite nell'ambito del bacino ed in particolare di quelli previsti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, dall'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, e successivi rifinanziamenti nonché di quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, favorendo il coordinamento.

Resta salva la procedura di cui all'art. 6 della legge 7

luglio 1986, n. 349, per le opere previste nei progetti d'intervento, ove ne ricorrano gli estremi.

7. MODALITÀ DI PROPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI SCHEMI

Gli schemi previsionali e programmatici verranno articolati per interventi per ciascuno dei quali dovrà fornirsi un quadro descrittivo-informativo in grado di consentire analisi e valutazioni in merito a:

obiettivi ed inquadramenti nel contesto territoriale;

indicazioni di ordine progettuale, descrizioni e caratteristiche tecniche e funzionali;

indicazioni a riguardo delle indagini specifiche da individuare secondo caratteristiche dell'intervento o della attività proposta dimensionate in funzione dell'area che risulterà sensibile tenendo anche conto per quanto attiene agli interventi di sistemazione idrogeologica di quanto previsto dal decreto ministeriale - lavori pubblici 11 marzo 1989 «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce la stabilità dei pendii naturali...»;

significatività degli interventi in relazione alle cause di degrado o dissesto che si propongono di superare;

compatibilità ambientale e territoriale degli interventi e stima degli effetti a scala vasta sugli squilibri ambientali tenendo anche conto dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989) in quanto applicabili;

verifica critica della soluzione progettuale proposta rispetto ad altre ad essa alternative;

verifica di compatibilità con opere già realizzate o in corso di realizzazione;

danno nella situazione con o senza intervento;

valutazione costi-efficacia;

modalità di attuazione e tempi di realizzazione dell'intervento;

aspetti organizzativi;

costi di realizzazione e piano finanziario;

analisi di gestione;

soggetto responsabile;

oneri di gestione.

Il quadro descrittivo-informativo dell'intervento proposto svolto utilizzando i necessari supporti tecnici di inquadramento generale e di progetto (studi, rilievi, indagini, supporto cartografico, etc.), dovrà raggiungere quel livello di definizione e dettaglio anche nelle analisi e nelle valutazioni che risulti proporzionato alle caratteristiche, specificità e dimensioni dell'attività e dell'intervento che si propone, con particolare riferimento al contesto territoriale che risentirà dell'impatto alla realizzazione dell'intervento.

A titolo esemplificativo, lo schema previsionale e programmatico sarà predisposto secondo la scheda-tipo riportata in appendice.

8. FABBISOGNO FINANZIARIO

In ordine a quanto disposto alla lettera e), comma 2, dell'art. 31, per ciascuna delle attività e degli interventi

previsti per il triennio 1989-1991 dovrà essere riportata negli schemi l'analisi dei fabbisogni finanziari articolati per le principali voci di costo e il rispettivo piano finanziario in relazione agli interventi da finanziare individuati sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi. Tali informazioni dovranno inoltre essere raccolte e riassunte in quadri di sintesi relativi a tutta l'attività prevista all'interno degli schemi previsionali e programmatici, articolati secondo le tre voci fondamentali: organizzazione, attività connesse con la redazione dei piani, interventi sul territorio, pervenendo alla predisposizione di un puntuale piano finanziario globale inerente l'attuazione dello schema previsionale e programmatico nel suo complesso.

APPENDICE

SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO

SCHEDA-TIPO

Parte I. - *Organizzazione*

1. Modello organizzativo delle strutture tecnico-operative del bacino
2. Composizione delle strutture tecnico-operative
3. Adempimenti per la costituzione delle strutture tecnico-operative
4. Strumenti necessari a garantire l'operatività delle strutture di bacino
5. Formazione e aggiornamento del personale
6. Stima di massima dei fabbisogni finanziari

Parte II. - *Inquadramento generale delle attività*

1. Quadro conoscitivo generale del territorio e delle relative problematiche dal punto di vista fisico, idraulico, ambientale e socio-economico
2. Linee generali di interventi
3. Obiettivi per il triennio 1989-1991
4. Sintesi delle attività

Parte III. - *Attività connesse con la redazione dei piani di bacino*

1. Necessità conoscitive per la redazione dei piani
2. Studi e ricerche già effettuati
3. Ulteriori studi e ricerche necessari (per ciascuno studio o ricerca):

- 3.1. obiettivi;
- 3.2. metodologie;
- 3.3. pianificazione temporale;
- 3.4. prodotti;
- 3.5. interrelazioni con altri studi e ricerche;

3.6. costi e loro articolazione.

4. Fabbisogno di strumentazione e di personale per la gestione dei piani

5. Attività connesse con la redazione dei piani di bacino

Parte IV. - *Interventi sul territorio*

1. Situazioni critiche riferite al sistema fisico ed ambientale - individuazione delle cause

2. Obiettivi e linee generali d'intervento per la salvaguardia delle risorse, il mantenimento o il ripristino degli equilibri ed il superamento delle situazioni di degrado riferiti alle situazioni critiche individuate.

3. Interventi proposti (per ciascun intervento proposto):

3.1. Generalità:

- 3.1.1. elementi di identificazione;
- 3.1.2. informazioni di carattere istituzionale e giuridico;
- 3.1.3. informazioni sulle fasi tecnico amministrative.

3.2. Tipologia dell'intervento e quadri di riferimento:

- 3.2.1. intervento proposto;
- 3.2.2. quadro di riferimento programmatico;
- 3.2.3. obiettivi dell'intervento.

3.3. Priorità e indicazioni di ordine progettuale e tecnico:

- 3.3.1. fenomeni su cui si intende intervenire;
- 3.3.2. valutazione degli elementi che collocano l'intervento nell'assegnata posizione di priorità: analisi di rischio (serie storica degli eventi, probabilità - vulnerabilità del sistema stima del danno);
- 3.3.3. caratteristiche tecniche e funzionali dell'intervento;
- 3.3.4. motivazioni e valutazione dell'efficacia dell'intervento.

3.4. Indicazioni di carattere generale ed economico:

- 3.4.1. danni nella situazione con e senza intervento;
- 3.4.2. risultati attesi e benefici realizzabili;
- 3.4.3. programmi temporali e piani di lavoro dell'intervento proposto;
- 3.4.4. aspetti istituzionali e organizzativi relativi alla realizzazione dell'intervento proposto;
- 3.4.5. costi di realizzazione dell'intervento proposto;
- 3.4.6. piano finanziario.

3.5. Standard del progetto:

- 3.5.1. soggetto responsabile;
 - 3.5.2. soggetto che curerà la gestione dell'opera prevista;
 - 3.5.3. data d'inizio;
 - 3.5.4. durata prevista;
 - 3.5.5. eventuali adempimenti amministrativi connessi e i loro termini;
 - 3.5.6. eventuali interrelazioni con altre attività;
 - 3.5.7. risorse strumentali necessarie;
 - 3.5.8. quantificazione dei fabbisogni.
4. Quadro di sintesi delle priorità degli interventi.

Parte V. - *Fabbisogni finanziari*

1. Quadri di sintesi dei fabbisogni finanziari
2. Piano finanziario

LEGGE 7 agosto 1990, n. 253

«Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». (G.U. - s.g. - n. 205 del 3 settembre 1990)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali».

2. All'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3. Nella lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la parola «nei» è sostituita dalle seguenti: «in tutti i».

Art. 2

1. La lettera b) del comma 2, dell'art. 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

«b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;»

Art. 3

1. Il comma 3 dell'art. 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercanti-

le e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno».

2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

3. L'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, può avvalersi, tramite il proprio segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, particolarmente per quanto riguarda le attività collegate alle funzioni indicate dal comma 4 dello stesso art. 9.

Art. 4

1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 5

1. Il comma 1 dell'art. 20, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva».

2. Il comma 4 dell'art. 20, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su

proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».

Art. 6

1. Dopo il comma 2 dell'art. 23, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è inserito il seguente:

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali».

Art. 7

1. L'art. 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno). - 1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.

2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'art. 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla Regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica».

Art. 8

1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'art. 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al bacino sperimentale di cui all'art. 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'art. 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale è integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino.

Art. 9

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo art. 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato di cui all'art. 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.

3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le autorità di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.

5. Agli interventi urgenti di cui all'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato art. 2-bis.

Art. 10

1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse

attività da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.

Art. 11

1. Per le finalità della presente legge, la tabella A, allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata, per quanto riguarda il quadro B - Dirigenti tecnici, con l'aggiunta di un dirigente generale di livello C, con funzioni di consigliere ministeriale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 110 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

Art. 12

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza ed esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Art. 13

1. Il segretario generale di cui all'art. 12, comma 2, lettera c) della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione è

collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un *contatto* di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, *d* commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.

4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.

Art. 14

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici della autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 183 del 1989, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57.

Art. 15

1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.

2. Ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale.

3. Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.

4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'art. 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.

6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

7. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57.

Art. 16

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione.

2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di

bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corriposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'art. 10, comma 2.

4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Art. 17

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l'anno 1990, lire 8.288 milioni per l'anno 1991 e lire 7.088 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 350 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 57; quanto a lire 830 milioni per l'anno 1990 ed a lire 1.630 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991

«Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli Schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». (G.U. - s.g. - n. 96 del 24 aprile 1991)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

Omissis

Art. 3

1. Il finanziamento degli studi, che devono essere comunque finalizzati alla redazione dei piani di bacino, non può eccedere il 10% delle risorse complessivamente assegnate.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 400/1988, sono determinati, entro il 30 giugno 1991, i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni, nonché le modalità, anche tecniche, per lo svolgimento di dette attività.

3. Con la medesima procedura, entro il 31 dicembre 1991, sono definite le procedure, gli obiettivi ed i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere attinenti la difesa del suolo.

Art. 4

1. A decorrere dal 31 dicembre 1991, le autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni trasmettono semestralmente al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, una relazione sullo stato di attuazione degli schemi previsionali e programmatici di competenza.

Omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1992

«Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». (G.U. - s.g. - n. 8 dell'11 gennaio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989 che, per il conseguimento della finalità della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione della gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, e della tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, individua quali strumenti essenziali le attività conoscitive di supporto alle azioni di pianificazione, programmazione ed esecuzione degli interventi;

Visto l'art. 2 della legge n. 183 del 1989 che reca, tra l'altro, la definizione di attività conoscitiva, stabilendo che la stessa si svolga «secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscono la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi...»;

Visto il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9, comma 4, della legge n. 183 del 1989, nonché degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, in forza dei quali viene affidato al sistema dei servizi tecnici nazionali il compito di definire i predetti criteri, di svolgere l'attività conoscitiva e di provvedere, altresì, alla organizzazione, gestione e coordinamento di un sistema informativo unico e di una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, cui raccordare i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge n. 183 del 1989 che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché per le istituzioni e gli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alle regioni territorialmente interessate, ed ai competenti servizi tecnici nazionali;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento, tra l'altro, dell'attività conoscitiva delle autorità di bacino e delle regioni, nonché per la verifica ed il controllo dei relativi programmi;

Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 183 del 1989 che prevede la formulazione di pareri, proposte ed osservazioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di materia di attività conoscitive, da parte del Comitato nazionale per la difesa del suolo;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge n. 183 del 1989 che definisce il piano di bacino quale strumento conoscitivo, oltre che tecnico e normativo, per la pianificazione e la programmazione delle azioni e delle norme d'uso per gli obiettivi della difesa del suolo;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che dispone la preventiva sottoposizione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei principi e degli atti di indirizzo e coordinamento di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1990, con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989;

Considerato che, con parere espresso in data 13 dicembre 1990, il Comitato nazionale per la difesa del suolo ha ritenuto indispensabile, per poter avviare la realizzazione delle attività conoscitive, determinare i contenuti di tale attività con riferimento ai criteri, alle metodologie ed agli standards di adeguamento e rilevamento, ai sistemi di codifica e di gestione delle informazioni omogenei su tutto il territorio nazionale;

che, nello stesso parere, il Comitato nazionale ha ravvisato la necessità, «avvalendosi dell'apporto dei servizi tecnici nazionali, del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei competenti servizi del Ministero dell'ambiente» di provvedere a formulare progressive specifiche tecniche cui riferire l'intera attività conoscitiva per la redazione dei piani di bacino, anche al fine di evitare duplicazioni di attività ed assicurare al contempo piena coerenza della complessiva azione conoscitiva svolta dalle Autorità di bacino e dalle regioni con le finalità della legge n. 183 del 1989;

che, nello stesso parere, il Comitato nazionale ha rilevato la necessità di utilizzare le specifiche di standardizzazione in corso di predisposizione da parte della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale ambientale, già avviato dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, con il quale è stato approvato il quadro di ripartizione, tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989 ed all'art. 9 della legge n. 253 del 1990;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nelle sedute del 9 e 25 luglio 1991;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 1° agosto 1991;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

d e c r e t a

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.

Art. 1

Programmazione delle attività conoscitive

1. Le autorità di bacino e le regioni predispongono un programma, con i contenuti indicati nell'art. 2, per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione delle basi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino. Tali attività costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo di base che concorre alla definizione del sistema informativo nazionale, previsto all'art. 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il programma è trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2

Contenuti del programma

1. Il programma contiene:

a) il censimento di studi, ricerche, elaborati cartografici, rilievi e sistemi di monitoraggio già presenti sul territorio, predisposti dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni e da altri soggetti pubblici e privati;

b1) l'analisi critica del patrimonio conoscitivo desunto dal censimento di cui alla lettera a);

b2) il censimento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione nell'ultimo ventennio, in materia di difesa del suolo;

c) l'individuazione e l'inquadramento delle problematiche specifiche emergenti, la definizione degli ambiti territoriali e delle aree critiche interessate da ciascuna di tali problematiche, anche con eventuali riferimenti a bacini limitrofi, qualora risultino investiti contesti territoriali più ampi;

d) la selezione e le modalità di organizzazione dei dati e delle informazioni raccolte ai fini della redazione del piano di bacino;

e) la definizione delle carenze informative e delle ulteriori attività conoscitive, se non programmate dai servizi tecnici nazionali, necessarie per l'integrazione di quelle già effettuate, o comunque disponibili, con i relativi ambiti tematici territoriali ed i tempi di elaborazione; l'individuazione delle attività da sviluppare è effettuata tenendo conto delle diverse realtà territoriali, dello stato dell'informazione e della strumentazione ed è determinata in funzione della complessità, dell'estensione e della criticità delle situazioni e delle problematiche del territorio;

f) la proposta di metodologie e standards innovativi ed integrativi rispetto a quelli individuati nel preente decreto, che potranno essere oggetto di successivi aggiornamenti ed integrazioni;

g) indicazioni in ordine all'attuazione del programma.

2. Le informazioni sopraelencate sono trasmesse secondo le prescrizioni generali riportate nell'allegato 1.

Art. 3

Procedure, aggiornamento e finanziamento del programma

1. I programmi di cui all'art. 1 sono sottoposti al Comitato nazionale per la difesa del suolo che, ai fini dell'adeguamento ai criteri ed alle metodologie contenuti nel presente decreto ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, formula eventuali osservazioni per le deliberazioni di competenza delle autorità di bacino e delle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il Comitato si avvale del sistema dei servizi tecnici nazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, con le modalità indicate nell'art. 9, comma 3, della legge n. 183 del 1989.

2. I programmi possono essere aggiornati e modificati sulla base di comprovate esigenze, connesse al manifestarsi di eventi o fenomeni straordinari, con le procedure di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione del programma le autorità di bacino e le regioni possono anche avvalersi delle risorse finanziarie, assegnate per le attività conoscitive ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991.

Art. 4

Sviluppo ed integrazione delle attività conoscitive e dei relativi criteri di standardizzazione

1. Al fine di redigere i piani di bacino, le autorità competenti fanno riferimento agli elaborati elencati nell'allegato 2.

2. Il censimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) individua gli elaborati di cui al comma 1 indisponibili. I medesimi sono redatti secondo i criteri di omogeneizzazione individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 1989, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo che si avvale dei servizi tecnici nazionali nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 1991.

3. In relazione ad elaborati la cui realizzazione compete alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle regioni, nonché ad altri soggetti, le esigenze definite in sede di autorità dovranno essere soddisfatte in coerenza con i programmi di attività dei medesimi soggetti.

4. Con la procedura di cui all'art. 4, comma 1, lettera

a), della legge n. 183 del 1989 sono disposte, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ulteriori integrazioni e/o modifiche dell'elenco degli elaborati di cui all'allegato 2.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

PRANDINI,
Ministro dei lavori pubblici

ALLEGATO 1

MODALITÀ GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE DELLA INFORMAZIONE DISPONIBILE E DI QUELLA DA ACQUISIRE

Le autorità di bacino e le regioni, in riferimento a quanto disposto dall'art. 2 del presente atto di indirizzo e coordinamento, dovranno produrre una sintesi delle informazioni possedute e di quelle da acquisire, sulla base delle seguenti indicazioni:

A) Aree interessate da specifiche condizioni critiche o problematiche presenti nell'intero bacino. L'individuazione dovrà essere riportata su basi cartografiche IGM in scala 1:200.000 e corredata da una breve nota descrittiva.

B) Aree per le quali è stata sviluppata l'attività conoscitiva censita. L'individuazione dovrà essere riportata su basi cartografiche IGM in scala 1:200.000 e corredata da una breve nota descrittiva.

C) Aree per le quali si propongono ulteriori attività conoscitive. L'individuazione dovrà essere riportata su basi cartografiche IGM, in scala 1:200.000, e corredata da una breve nota descrittiva.

ALLEGATO 2

Per la redazione dei piani di bacino, ai sensi degli articoli 3 e 17 della legge n. 183 del 1989, le autorità di bacino e le regioni forniranno indicazioni in ordine alla disponibilità dei dati e degli elaborati sottoindicati.

Le autorità di bacino e le regioni potranno altresì proporre ulteriori elaborati ritenuti necessari in relazione alle proprie esigenze territoriali.

Cartografia (corredata da elementi descrittivi di riferimento).

Territorio:

carta topografica;
carta batimetrica;

carta geologica;
carta geomorfologica;
carta idrogeologica:
permeabilità delle formazioni affioranti pozzi e sorgenti;
caratteristiche idrauliche dell'acquifero;
carta pericolosità per frane;
carta pedologica;
carta dell'uso del suolo;
carta della subsidenza;
carta forestale e/o della vegetazione;
carta dell'ubicazione delle cave e miniere;
carta delle opere di sbarramento e di ritenuta;
carta della classificazione sismica, con ubicazione degli epicentri e delle stazioni sismometriche e accelerometriche esistenti.

Insedimenti

carta della distribuzione della popolazione;
carta della densità della popolazione;
carta dei confini amministrativi;
carta della pianificazione territoriale regionale;
carta della pianificazione paesistica;
carta della pianificazione urbanistica comunale;
carta dei vincoli:
idrogeologico;
forestale;
paesaggistico;
archeologico;
militare;
usi civici;
altri;
carta dei beni culturali (centri storici, monumenti isolati, ecc.);
carta delle infrastrutture:
stradali;
ferroviarie;
portuali;
aeroportuali.

Acque e meteorologia:

carta idrografica;
carta dell'uso dell'acqua a livello intersettoriale (civile, industriale, agricolo);
carta delle aree inondate;
carta delle precipitazioni per gli eventi alluvionali più significativi;
carta delle aree con rischio di inondazione, comprese quelle a drenaggio difficile;
carta tematica dell'organizzazione del servizio di piena;
carta delle opere idrauliche di difesa (fluviali e marittime);
carta delle opere su alvei fluviali;
carta delle derivazioni;
carta dei prelievi superficiali e sotterranei e degli scarichi;
carta della rete extraurbana di raccolta delle acque di scarico e degli impianti di depurazione;
carta della qualità delle acque superficiali, sotterranee e costiere;
carta delle stazioni di misura:

termometriche;
pluviometriche;
nivometriche;
anemometriche;
idrometriche;
di portata;
sezioni di interesse;
torbidometriche;
freatimetriche;
di qualità delle acque;
carta delle temperature medie annue;
carta delle precipitazioni medie annue;
carta delle temperature medie stagionali;
carta delle precipitazioni medie stagionali;
carta delle precipitazioni nevose e dei ghiacciai;
carta delle zone di alimentazione del trasporto solido.

Dati ed elaborati grafici:

opere corrispondenti a concessioni su demanio fluviale, lacuale e marittimo;
variazioni demografiche;
patrimonio abitativo;
disponibilità idrica;
dotazioni e consumi idropotabili;
dotazioni e consumi irrigui;
patrimonio zootecnico;
industrie a rischio;
attività produttive idroesigenti. Stima della domanda idrica;
attività produttive. Valutazioni inquinamento potenziale;
acque pubbliche;
serie storica degli eventi alluvionali;
dati ed elaborati degli eventi alluvionali più significativi;
rappresentazioni idrometeorologiche, idrometriche e mareografiche di riferimento;
valutazione globale per corso d'acqua dei prelievi;
utilizzazioni delle grandi derivazioni con regolazione pluriennale;
concessioni di prelievo di inerti dagli alvei;
bilancio delle risorse idriche del corso d'acqua;
valutazione dell'evapotraspirazione;
dati idrometrici per gli eventi di piena: altezze idrometriche, portate;
valutazione delle portate di piena nelle sezioni di interesse con tempi di ritorno;
stima dell'ablazione totale del bacino;
stima delle caratteristiche mareografiche, correntometriche ed ondamiche nei tratti costieri;
valutazioni del cuneo salino;
schema del sistema gerarchico della rete idrografica;
curve di probabilità pluviometriche per altezze di precipitazione con durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore;
curve di probabilità pluviometriche per altezze di precipitazione con durata 1, 2, 3, 4 e 5 giorni;
profili longitudinali dei corsi d'acqua e delle eventuali arginature;
profili trasversali dei corsi d'acqua;
sezioni trasversali dei corsi d'acqua;
serie storica dei profili longitudinali dei corsi d'acqua;

serie storica delle sezioni trasversali dei corsi d'acqua;
profili di costa e loro evoluzione;
analisi chimiche e batteriologiche delle acque;
acque reflue;
censimento pozzi con stratigrafie;
relazione fra acque sotterranee e acque marine nei territori costieri.

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267

«Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate» (S.O. n. 69 alla G.U. - s.g. - n. 94 del 22 aprile 1992)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione, previste dall'art. 107, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Art. 4

Bacini di rilievo nazionale

1. Nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalità di coordinamento.

In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.

Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12,

comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.».

Dato a Roma, addì 16 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992

Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 24, con esclusione dell'art. 6, ai sensi della delibera n. 27/92 della sezione di controllo in data 21 aprile 1992.

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992

Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 26, con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 83/SR/E del 22 aprile 1992.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993

«Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica» (G.U. - s.g. n. 91 del 20 aprile 1993)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto il decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 3 autorizza l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali sulla base dei programmi redatti dalle competenti autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra di loro e singolarmente;

Considerato che il medesimo art. 3 stabilisce che i programmi di cui sopra siano predisposti sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che il comma 2 dello stesso art. 3 dispone che il decreto di cui sopra definisca, altresì, i criteri per la ripartizione fra i bacini idrografici delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi e le modalità d'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della giunta regionale o della giunta della provincia autonoma in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi;

Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina tra l'altro, le attività di indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del suolo;

Ritenuta la necessità di definire i criteri per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale specificando, tra l'altro, le caratteristiche generali e le tipologie degli interventi, le modalità procedurali per la predisposizione dei programmi e la sollecita attuazione, anche in via sostitutiva, degli interventi previsti al fine di assicurare le necessarie unitarietà di indirizzo e tempestività di realizzazione, nonché di fissare i criteri di riparto delle risorse finanziarie da destinare alle attività in argomento;

Vista la legge 23 agosto, n. 400;

Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 9 febbraio 1993;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 9 marzo 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 1

Finalità e caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica e forestale

1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, sono finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello stato manutentorio degli alvei e delle opere idrauliche, nonché alla creazione di posti di lavoro per i disoccupati.

2. Gli interventi devono avere, altresì, finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. Devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua, riducendo, per quanto possibile, l'uso dei mezzi meccanici.

3. Possono essere inseriti nei programmi interventi da realizzare sia in alveo sia sulle opere idrauliche presenti nello stesso.

Art. 2

Tipologie degli interventi

1. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua non regimati sono le seguenti:

a) rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti;

b) rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili; restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone. Per quanto è possibile, gli interventi non devono essere realizzati contemporaneamente su entrambe le sponde, in modo da facilitare la colonizzazione spontanea della sponda opposta e conservare l'ecosistema fluviale preesistente;

c) ripristino della sezione di deflusso, inteso come eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque. La sistemazione degli stessi di norma deve avvenire nell'ambito dello stesso alveo. Solo in casi eccezionali o di manifesto sovralluvionamento può essere prevista l'asportazione dell'alveo del materiale estratto, nel rispetto delle vigenti normative;

d) sistemazione e protezione spondale, intese come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali; sostituzione di elementi di gabbionata metallica deteriorata od instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana, utilizzando tecnologie di ingegneria ambientale;

e) interventi di riduzione dei detrattori ambientali, intesi come rinaturazione delle protezioni spondali con tecnologie di ingegneria ambientale, allo scopo di favorire il riformarsi della stratificazione vegetazionale;

f) ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini stradali, ponticelli ecc., inteso come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;

g) ripristino della stabilità dei versanti, inteso come ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.

2. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua regimati sono le seguenti:

a) manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio di vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti, ricarica di sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del parametro, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche, scolmatori, botti a sifone, ecc.), manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una attiva individuazione dei tratti fluviali;

b) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno, orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti;

c) rimozione di materiale di sedime dalle banchine pavimentate, intesa come allontanamento a discariche autorizzate del materiale presente sulle banchine del corso d'acqua;

d) taglio di vegetazione e rimozione di depositi alluvionali su banchine in terra, intesi come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione dei depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica del corso d'acqua;

e) rinnovo di pavimentazioni di banchine, inteso come rimozione e ripristino di tratte di pavimentazione fatiscenti con analoghi materiali;

f) rimozione di materiale vario dagli accessi e dalle discese pubbliche a fiume con trasporto a pubbliche discariche autorizzate;

g) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;

h) ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), inteso come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali, sostituzione di elementi di gabbionata metallica deteriorata o instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana, utilizzando, ove possibile, tecnologie di ingegneria ambientale;

i) manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie ed idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalza-

mento o erosione dell'opera da parte delle acque, interventi di mitigazione dell'impatto visivo;

j) ripristino della stabilità dei versanti, inteso come ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.

Art. 3

Attuazione degli interventi

1. Nei bacini di rilievo nazionale all'attuazione degli interventi provvedono lo Stato, le regioni e le province autonome, secondo il vigente assetto delle competenze in materia idraulica.

2. Nei tratti d'alveo non classificati resta ferma la competenza già attribuita alle regioni e alle province autonome.

3. Nei bacini di rilievo interregionale e regionale, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla realizzazione degli interventi provvedono le regioni e le province autonome, secondo le rispettive competenze territoriali.

4. Per la esecuzione dei lavori, le regioni e le province autonome possono avvalersi dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio naturalistico, gli interventi di cui al presente decreto sono eseguiti sotto la vigilanza del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle funzioni allo stesso demandate ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ove occorra, i soggetti preposti alla vigilanza sulla attuazione degli interventi possono avvalersi dei servizi tecnici nazionali competenti per materia.

Art. 4

Modalità e termini per la predisposizione e la presentazione dei programmi

1. I programmi di intervento, nei quali si deve tenere anche conto della situazione occupazionale del territorio per la prioritaria finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, sono redatti, su proposta dei soggetti di cui all'art. 3, ed approvati dalle autorità di bacino di rilievo nazionale per i bacini idrografici di loro competenza, dalle autorità di bacino di rilievo interregionale, ove costituite, o dalle regioni, d'intesa fra di loro, per i bacini idrografici di rilievo interregionale e dalle regioni per i bacini di rilievo regionali.

2. Gli interventi da realizzare sono indicati secondo l'ordine di priorità, a scala di bacino, in base al quale ne viene chiesto il finanziamento, fissato sulla base dei criteri di cui all'art. 5.

3. Per ciascun intervento, gli elementi di caratterizzazione vengono indicati dal soggetto proponente mediante la compilazione della apposita scheda allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

4. Qualora le regioni e le province autonome concorrono, con propri fondi alla realizzazione dei programmi

di cui al presente decreto, la scheda relativa a ciascun intervento deve indicare la fonte di finanziamento.

5. I programmi di manutenzione idraulica sono trasmessi al comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legge 10 marzo 1993, n. 57.

6. In conformità al piano di ripartizione delle risorse finanziarie approvato con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, i Ministri competenti provvedono, con propri decreti, al trasferimento ai propri organi decentrati, alle regioni e alle province autonome dei finanziamenti assegnati a ciascun bacino, con l'indicazione dei singoli interventi ammessi al finanziamento, del soggetto attuatore e del termine massimo di ultimazione dei lavori.

Art. 5

Criteria di priorità per la redazione dei programmi

1. L'indicazione delle priorità degli interventi da finanziarie per ciascun programma è effettuata sulla base del giudizio circa lo stato di manutenzione del tratto del corso d'acqua, e, per quanto possibile, della situazione occupazionale nell'ambito del bacino idrografico, in funzione della valutazione dei seguenti elementi:

a) situazione a rischio di evento dannoso a causa:
della officiosità delle sezioni;
delle condizioni delle arginature;
delle condizioni delle opere d'arte interessanti il corso d'acqua;
della mancata osservanza delle norme di polizia idraulica;

b) situazione a rischio ambientale a causa:
della mancata conservazione degli habitat naturali;
della potenziale perdita delle caratteristiche naturali degli alvei.

Art. 6

Criteria di ripartizione dei fondi

1. Le somme da destinare alla esecuzione del programma straordinario di manutenzione idraulica e fore-

stale, sono ripartite con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, tra i bacini idrografici, secondo i criteri riferiti alla superficie e alla popolazione di ciascun bacino idrografico. A detti parametri è attribuito un peso, rispettivamente, pari al 60 per cento e al 40 per cento.

Art. 7

Verifica dello stato di attuazione dei programmi

1. La verifica dello stato d'attuazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale di cui al presente decreto è affidata, nei bacini idrografici di rispettiva competenza, alle autorità di bacino di rilievo nazionale, a quelle di rilievo interregionale, ove costituite, e alle regioni d'intesa fra di loro o singolarmente.

2. Relativamente agli interventi non di competenza statale, in caso di ritardo nell'inizio dei lavori eccedente sessanta giorni rispetto al termine previsto nella relativa scheda di programma, il presidente della regione o della provincia autonoma, previa diffida al soggetto attuatore ad adempiere entro un congruo termine, adotta in via sostitutiva le misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori.

3. I soggetti di cui al comma 1 relazionano semestralmente al comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale sullo stato di attuazione dei programmi, indicando, per ciascun intervento finanziato, gli impegni di spesa assunti, i pagamenti effettuati ed allegando la relativa documentazione giustificativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Giudizio sullo stato di manutenzione del tratto del corso d'acqua oggetto dell'intervento

DATI GENERALI

1. Ente attuatore:
2. Bacino idrografico:
- 2.1 Sottobacino: Corso d'acqua:
- 2.2 Cat. opere: 1° 2° 3° 4° 5° non class. bac. mont.

3. Localizzazione della tratta interessata

quota del piano campagna msm: Min Max

4. Comune/i **Prov.** **Reg.**

5. Tipo d'intervento:

6. Importo di perizia: L. [][][][] . [][][][] . [][][][]

7. Descrizione dell'intervento:
.....
.....
.....

8. Situazione a rischio di evento dannoso a causa:

8.1 Portata di progetto mc/s Caratterizzazione:

8.2 Officiosità delle sezioni: Buona Ridotta Insufficiente

8.3 Condizioni delle arginature: Buona Carente Insufficiente

8.4 Erosione sponde: SI NO

8.5 Numero delle opere d'arte in condizioni precarie interessanti il corso d'acqua: [][][][]

8.6 Scalzamento versanti: SI NO

8.7 Alveo in erosione: SI NO

8.8 Dislivello medio del fondo dal piano di campagna m:

9. Situazione a rischio ambientale a causa: Mancata conservazione di habitat naturali per

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Natura antropica | <input type="checkbox"/> Snaturalizzazione dell'alveo |
| <input type="checkbox"/> Discariche | <input type="checkbox"/> Derivazioni |
| <input type="checkbox"/> Prelievi di inerti | <input type="checkbox"/> Erosione accelerata dei versanti |
| <input type="checkbox"/> Scarico reflui | <input type="checkbox"/> Scarse coperture vegetali |
| <input type="checkbox"/> Mancanza della port. min. vitale | <input type="checkbox"/> Abbandono delle coltivazioni |

10. Aree corrispondenti minacciate da eventi di piena con il pericolo per la incolumità pubblica, insediamenti residenziali o industriali:

Localizzazione delle aree con riferimento ai
Comuni interessati:

Infrastrutture interessate:

11. Stato della perizia:

approvata in corso da iniziare

12. Termine di approvazione della perizia

□□□-□□□-□□□

13. Termine per l'affidamento dei lavori:

numero giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di messa a disposizione delle somme occorrenti

□□□□.□□□□

14. Tempo di esecuzione previsto nella perizia

□□□-□□□-□□□

15. Modalità di attuazione e d'appalto

15.1 Sistema di attuazione

gestione diretta

delega

altro

15.2 Affidamento lavori:

licitazione privata

economia

trattativa privata con gara

trattativa privata senza gara

altro

LEGGE 19 luglio 1993, n. 236

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148 (G.U. - s.g. - n. 116 del 20 maggio 1993), recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione». (G.U. - s.g. - n. 167 del 19 luglio 1993) - cfr. art. 3 - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in S.O. n. 82 alla G.U. - s.g. - n. 203 del 30 agosto 1993

Omissis.....

Art. 3

Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e

successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.

3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione della ripartizione di cui al comma 7..

4. Le somme iscritte in conto residui per la parte capitale nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992.

4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni auto-

nome autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti.

5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.

7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.

9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», è il seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a)-e) (omissis);

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge».

- Il testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, è il seguente: «2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990 reca: «Destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata dalla legge 7 marzo 1981, n. 64, per la ricostruzione dell'edilizia abitativa privata in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968».

- Il testo dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, recante: «Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali», è il seguente:

«Art. 6 - Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato».

- Il testo della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989.

- Il testo dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, recante: «Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria», è il seguente:

«Art. 1 - Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'an-

no 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrazioni civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

- Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87, recante: «Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale, nel territorio della regione Calabria» è il seguente: «L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari».

Omissis....

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275

«Riordino in materia di concessione di acque pubbliche» (G.U. - s.g. - n. 182 del 5 agosto 1993) - cfr. artt. 2, 3, 12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...Omissis

Art. 2

Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni

1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-

ce autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali».

Art. 3

Pareri istruttori

1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole».

...Omissis...

Art. 12

Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche

1. Gli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle

foreste. La maggiorazione rispetto agli importi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, in misura pari:

a) per produzione di forza motrice, al 25 per cento per kW nominale di concessione. Il canone è calcolato sulla media della potenza nominale disponibile nell'anno;

b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni modulo;

c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per ettaro se si tratta di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata;

d) per bonifica per colmata, al 10 per cento per ogni modulo;

e) per usi industriali, come indicati dall'art. 1, del 30 per cento per ogni modulo;

f) per usi ittigenici, al 30 per cento per ogni modulo.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano ai sovracanonici o alle diverse tassazioni o ad altri oneri che rimangono determinati da leggi diverse.

3. Le percentuali di maggioranze di cui al comma 1 si applicano anche agli importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun uso.

4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si applicano a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riutilizzo o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate. Per gli usi di cui alle lettere b), e) e f) del comma 1 il canone è ridotto fino alla metà in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dell'acqua restituita, confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, sono fissati i criteri e le modalità per l'esonero dalla applicazione delle quote di maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo anche conto delle tipologie degli inquinanti e delle caratteristiche dei cicli produttivi.

5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di loro, sono applicate alle singole concessioni, sulla base degli indirizzi e dei criteri generali fissati dalle autorità di bacino che, a tal fine, tengono conto della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica e della relativa disponibilità nel bacino idrografico.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, ai provvedimenti di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo e, relativamente alle concessioni in atto, dietro documentata istanza del titolare della concessione, con provvedimento dell'autorità concedente, emesso previo accertamento della sussistenza delle condizioni sopraspesificate.

7. Per gli usi indicati alla lettera g) dell'art. 1 del presente decreto legislativo il canone attualmente applicato è ridotto della metà.

8. Per gli usi irrigui il canone, come rideterminato ai sensi del comma 1, è ridotto della metà, qualora sia

previsto l'obbligo di restituire le colature e i residui d'acqua.

9. A decorrere dalla data di applicazione dei nuovi importi dei canoni di concessione previsti dal presente articolo cessano gli effetti delle disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni che dispongono riduzioni della metà dei canoni qualora il concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui d'acqua.

Omissis...

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Reiterazione D.L. n. 280/1993)

**«Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia».
(G.U. - s.g. - n. 234 del 5 ottobre 1993) - cfr. art. 12**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

.... *Omissis*

Art. 12

Procedure per i piani di difesa del suolo

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici».

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire

re alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni, nonché per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini».

4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera *d*); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A

valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici».

7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole «e la ripartizione degli stanziamenti» sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali».

8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

Omissis.....

Finito di stampare
nel mese di ottobre 1993
presso la Tipolitografia TEMI, Trento
Fotolito: PHOTOFFSET, Trento
Fotocomposizione: LIFE, Trento